

CCXXXIX.

TORNATA DI SABATO 21 LUGLIO 1923

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Sul processo verbale:		LARUSSA	10921-57
CERVENATI	10904	CAMERINI	10922
BARANZINI	10904	TONELLO	10922
PESTALOZZA	10904	MAITILASSO	10922-23-42
CASARETTO	10904	DEL BELLO	10923-25-65
MARTIRE	10904	CARNAZZA GABRIELLO, <i>ministro</i>	10924-25-41-43-62
FERRARESI	10904	MATTEOTTI	10924-25
LONGINOTTI	10904	MUCCI	10925
MANCINI AUGUSTO	10905	VICINI	10926-27-33-41-50
PAGELLA	10905	AMATUCCI	10928-67
BALDINI	10905	GUARINO-AMELLA	10928-29-34
Petizione	10905	BUBBIO	10938
Congedi	10905	BUTTAFOCHI	10939-40-41-45-56
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	10905	BARANZINI	10940
Dimissioni del deputato Salvadori:		MICELI-PICARDI	10942-43
PRESIDENTE	10905	MUSSOLINI, <i>presidente del Consiglio</i>	10945
BRESCIANI	10905	PRESUTTI	10949-50-51
GRECO	10905	BUONOCORE	10955-60
ACERBO, <i>sottosegretario di Stato</i>	10905	CIRINCIONE	10955
Sono respinte.		GIOLITTI, <i>presidente della Commissione</i>	10956
Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):		BALDASSARRE	10957-64
Modificazioni alla legge elettorale politica:		MACRELLI	10958
PRESIDENTE	10905-14-17-23-40-42-54-56-64-68	FULCI	10959-60
VELLA	10906-17	FINO	10959
CHIESA	10908-17	D'ALESSIO	10960
MODIGLIANI	10908-14-26-29-41-52-54-60-63-64-68	TURATI	10961-68-69
UBERTI	10911-17	BELTRAMI	10962
TERZAGHI	10912-27-60-69	BOSCO-LUCARELLI	10965
CASERTANO, <i>relatore</i>	10914-19-22-24-25-26 10927-28-29-33-38-40-41-42-45-49 10950-52-53-56-58-59-60-61-66-67-68	AMENDOLA	10970
GAVAZZENI	10915		
WILFAN	10916-31-34	Disegni di legge (Presentazione):	
ACERBO, <i>sottosegretario di Stato</i>	10916-19-27 10928-34-38-40-50-52-53-56-58-61-66-67-69	GENTILE: Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il Convitto di Pisino 80 posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia.	10935
CAPPA PAOLO	10918	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, che estende alle scuole medie e magistrali e ai licei femminili di cultura di lingua italiana delle nuove provincie la validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e normali richiesti nel Regno	10935
CALDARA	10919		
FANTONI	10919-52		
PERSICO	10920-23-55		

	Pag.
GENTILE: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 620, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, relativo al riconoscimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento delle scuole medie tedesche conseguiti dopo il 3 novembre 1918	10935
— Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23, 1923-24 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei in Roma	10936
DE STEFANI: Concessione gratuita al comune di Piacenza degli immobili già costituenti la cinta murata delle opere fortificate di quella città (prima cinta).	10936
— Convalidazione di decreti Reali emanati durante la sospensione dei lavori parlamentari per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.	10936
— Conversione in legge di decreti Reali riguardanti provvedimenti di bilanci e vari	10936
Relazioni (Presentazione):	
VITTORIA: Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Coldragone e Villa Felice del comune di Rocca d'Arce (Caserta)	10936
VELLA: Separazione dal comune di Amelia della frazione di Porchiano, sua erezione in comune autonomo sotto la denominazione di Porchiano del Monte	10943
NETTI ALDO: Conversione in legge di decreti luogotenenziali recanti provvedimenti per opere pubbliche nell'Italia meridionale e nelle Isole	10966
ROSSI FRANCESCO: Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Belloni Ambrogio pel delitto di cui all'articolo 247 del Codice penale	10966
LUCANGELI: Conversione in legge di un decreto luogotenenziale portante modificazioni alla tabella dei diritti da pagarsi per la verifica prima dei pesi e delle misure	10966
MENAJA: Conversione in legge di un Regio decreto relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza.	10966

Osservazioni e proposte:

Sulla precedenza spettante alla Camera nell'esame dei disegni di legge di spesa:

MODIGLIANI 10936

Votazione segreta (Risultato):

Modificazioni alla legge elettorale politica . 10970

Proroga dei lavori parlamentari e Plauso al Presidente:

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio* . . . 10971

PRESIDENTE 10972

La seduta comincia alle 15.

MORISANI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

CERMENATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERMENATI. Non avendo potuto partecipare all'appello nominale di ieri sera, tengo a dichiarare che, se fossi stato presente, avrei dato voto favorevole al Governo.

BARANZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANZINI. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di far prendere nota nel processo verbale che ieri partecipai alla votazione, e detti voto favorevole all'emendamento Bonomi.

PESTALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESTALOZZA. Ieri mi trovavo in congedo. Se fossi stato presente, avrei dato voto favorevole al Governo, cioè contro l'emendamento Bonomi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casaretto.

CASARETTO. Faccio dichiarazione identica a quella dell'onorevole Pestalozza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martire.

MARTIRE. Faccio anch'io uguale dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraresi.

FERRARESI. Se ieri fossi stato presente all'appello nominale, avrei votato favorevolmente all'emendamento Bonomi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Longinotti.

LONGINOTTI. Se fossi stato presente, avrei anch'io votato a favore dell'emendamento Bonomi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini Augusto.

MANCINI AUGUSTO. Dichiaro che, se fossi stato presente alla seduta di ieri, avrei votato contro l'emendamento Bonomi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pagella.

PAGELLA. Dichiaro che, se fossi stato presente alla seduta di ieri, avrei votato a favore dell'emendamento Bonomi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baldini.

BALDINI. Dichiaro che, se fossi stato presente alla seduta di ieri, avrei anch'io votato a favore dell'emendamento Bonomi.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

Petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione pervenuta.

MORISANI, segretario, legge:

7348. Il comune di Savelli (Catanzaro) fa voti perchè sia conservata la pretura di Savelli.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia gli onorevoli: Mancini Pietro, di giorni 5; Piscitelli, di 8; Bevione, di 10; Frova, di 5; Codacci-Pisanelli, di 10; Sarrocchi, di 8; Baldesi, di 5; per motivi di salute gli onorevoli: Fumarola, di giorni 6; Sorge, di 8; Casoli, di 6; Signorini, di 7; Cutrufelli, di 3; Tuntar, di 10; Stefini, di 3; per ufficio pubblico gli onorevoli: Ciano, di giorni 6; Sensi, di 3; Quilico, di 5.

(Sono concessi).

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato hanno trasmesse le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati: Mancini Augusto, Tamanini, Cao, Amedeo, Cigna, Mancini Pietro, Quilico, Musatti, Bianchi Umberto, Crisafulli-Mondio, Lombardo Pellegrino, Ferrari Adolfo, Argentieri, Tovini, Rossi Francesco, Fontana, Corazzin, Casoli, Carboni-Boj, Bubbio, Carbonari, Guaccero, Galla.

Saranno inserite, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi. (1).

(1) Vedi allegato.

Dimissioni del deputato Salvadori.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che mi è pervenuta la seguente lettera.

Brescia 19 luglio 1923.

Eccellenza,

« Per coerenza politica, poichè non mi sento di poter seguire le ultime deliberazioni e gli ulteriori atteggiamenti del gruppo popolare, al quale ho avuto l'onore di appartenere, prego di voler presentare alla Camera le mie dimissioni da deputato.

« Poichè il Governo ha palesemente respinto la collaborazione dei popolari, non considerate le masse operaie organizzate nella Confederazione bianca dei lavoratori ed i nobili sentimenti da cui sono ispirate, per non fare della assurda e negativa opposizione, preferisco ritirarmi compiendo un atto di sincerità politica, bene augurando per la pacificazione degli animi e l'avvenire del Paese. »

« Coi più rispettosi ossequi

« dell' *Eccellenza Vostra devotissimo*
« G. SALVADORI ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bresciani. Ne ha facoltà.

BRESCIANI. Data la delicatezza delle ragioni che hanno indotto il nostro egregio collega a presentare le sue dimissioni, prego la Camera di voler respingere le dimissioni stesse.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Il mio Gruppo si associa alla proposta di respingere le dimissioni dell'onorevole Salvadori, in considerazione della delicatezza dei motivi che le hanno determinate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio. Ne ha facoltà.

ACERBO, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si astiene dalla votazione su queste dimissioni.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta degli onorevoli Bresciani e Greco, che siano respinte le dimissioni dell'onorevole Salvadori.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica.

Invito la Commissione a voler formulare la seconda parte dell'articolo 84-bis dopo la votazione di ieri.

Come la Camera ricorda, fu stabilito come condizione che la lista raggiungesse il 25 per cento dei voti validi per conseguire il premio di maggioranza. Bisognerà ora formulare l'articolo in modo da stabilire che cosa accadrà quando una lista, pur avendo la maggioranza relativa, non raggiunga il 25 per cento dei voti validi.

Una voce all'estrema sinistra. Si rifaranno le elezioni!

PRESIDENTE. Anche questa è una proposta! (*Si ride*). Comunque, occorre precisare.

Onorevole relatore, l'articolo 57, che nella prima parte parla della scheda, nella seconda parla delle preferenze e dice:

« Nella parte centrale saranno tracciate tre linee trasversali sufficienti a contenere i voti di preferenza di cui al terzo comma dell'articolo 71 ».

« È vietato ogni altro segno o indicazione ».

Senonchè, ove ella non creda diversamente, sarebbe opportuno dire: « al terzo e al quarto comma dell'articolo 71, perchè è al quarto comma che si parla più precisamente dell'indicazione delle preferenze. Per questo il richiamo dovrebbe essere fatto sia per il terzo che per il quarto comma di questo articolo. Bisognerà tenerlo presente per il coordinamento.

CASERTANO, relatore della maggioranza. Perfettamente.

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, ieri abbiamo sospeso la discussione sull'argomento delle preferenze, dopo di che passeremo alla discussione relativa alla scheda.

L'onorevole Modigliani ha presentato un emendamento firmato anche dagli onorevoli Argentieri, Turati, Musatti, Gallavresi, Paolino, Bellotti Pietro, Piemonte, Amedeo, Ellero, così concepito:

« Dopo il primo comma aggiungere:

« I presentatori delle liste dovranno dichiarare se l'ordine di elencazione dei candidati debba considerarsi inderogabile oppure no.

« Nel primo caso, dopo accertato il numero dei candidati che dovranno essere presentati, la proclamazione sarà fatta secondo l'ordine recato dalla lista stessa. Nel secondo caso saranno proclamati eletti quei candidati delle liste che avranno riportato maggior numero di voti di preferenza.

« I candidati delle liste il cui ordine di elencazione sia inderogabile, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, dovranno dichiarare esplicitamente, e a pena di nullità di tale loro dichiarazione, che accettano l'inderogabilità della elencazione dei candidati della propria lista e il posto che essi vi occupano.

« Si avranno come non espressi i voti di preferenza che fossero contenuti nella scheda sulla quale il voto di lista fosse dato ad una lista inderogabile ».

L'onorevole Vella è molto più radicale, perchè propone addirittura la soppressione del secondo comma dell'articolo 57, cioè l'abolizione dei voti di preferenza.

L'onorevole Persico propone, invece, il seguente emendamento:

« Sostituire al secondo comma:

« Accanto al facsimile di ciascun contrassegno saranno tracciate tre linee trasversali, sufficienti a contenere i voti di preferenza di cui al terzo comma dell'articolo 71. Nel verso della scheda saranno tracciati quattro cerchi, di centimetri sei di diametro; in modo che, piegando in quattro la scheda, un cerchio corrisponda sempre al centro della scheda piegata ».

L'onorevole Chiesa poi propone il seguente emendamento all'articolo 71:

« Dal terzo comma sopprimere le parole: che è in facoltà di indicare col semplice numero i candidati che voglia preferire, e *fino alle altre*: scritte in righe separate ».

Lei, onorevole Chiesa, è d'accordo, quindi, con l'onorevole Vella.

L'onorevole Vella ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

VELLA. L'onorevole Modigliani ieri sera, nell'atto che proponeva il rinvio della discussione, portava già un argomento a favore della mia tesi più radicale, ed anche della sua stessa tesi, la quale si ricollega alla mia; cioè a dire il voto che la Camera ieri sera dette a favore della lista rigida, istituiva già per le liste ministeriali la nostra tesi, ossia che le preferenze non hanno una portata principale, assoluta, di indicazione di coloro che devono essere eletti. Per le liste, che si presuppone raggiungeranno il *quorum* del 25 per cento, le preferenze non conteranno, e saranno automaticamente eletti i due terzi dei deputati compresi nella lista.

Il problema è quindi per i partiti di minoranza, che si devono contendere il terzo residuale degli eleggibili.

E allora noi diciamo, onorevoli colleghi, che anche per questo terzo restante, dal momento che la Camera con questa legge ha voluto valorizzare i partiti organizzati, è opportuno dare ai partiti stessi la facoltà di graduare essi stessi coloro che dovranno essere eletti.

Il fatto che ieri la Camera unanime respingeva l'ordine del giorno dell'onorevole Presutti, è anche un argomento che conforta la mia tesi. La Camera, con quella votazione, ha voluto affermare ancora una volta che le prossime elezioni, con questa legge, devono essere la valorizzazione dei partiti organizzati, i quali devono assumere la responsabilità, non solo dei programmi, ma anche dei propri uomini.

Io quindi ritengo che il problema che noi prospettiamo è non di natura politica, ma può essere accolto da ogni parte della Camera. Senza dubbio l'attuale progetto di legge, abolendo il voto aggiunto, cioè adire il cosiddetto *panachage*, tende a migliorare il costume elettorale, giacchè i voti aggiunti erano, nella passata legge, uno degli inconvenienti più lamentati nello svolgimento della procedura elettorale.

Ognuno di voi, onorevoli colleghi, ricorda quante lamentele siano state portate alla tribuna parlamentare e deve ricordare che per ben due volte, discutendosi l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, parecchi oratori di tutte le parti della Camera avevano dovuto segnalare tali gravissimi inconvenienti.

Non solo, ma chi ha avuto l'onore di appartenere alla Giunta generale delle elezioni sa che i ricorsi numerosissimi, che a centinaia venivano per tutte le elezioni, erano proprio dovuti a questo inconveniente delle preferenze. Inoltre la lotta di candidato contro candidato della stessa lista era fierissima, e la lotta dei candidati in questa occasione si svolgeva per sottrarre agli altri le preferenze.

Infine noi abbiamo dovuto assai spesso lamentare e deplorare che i candidati della stessa lista portavano di fronte alla Giunta generale delle elezioni ricorsi contro il proprio partito.

Questi rilievi sono stati fatti più volte in questa Camera, ed io perciò non mi ci soffermerò più lungamente.

Ritengo che sia venuto il momento che almeno questo inconveniente sia eliminato, poichè la Camera oggi ne ha la possibilità.

Intanto il problema della soppressione delle preferenze non è un problema originale nostro, giacchè in Germania vige la lista rigida, e sono i partiti che fanno la selezione dei candidati, e le ultime elezioni in Germania si sono svolte senza il minimo inconveniente.

È vero che si può osservare che in Germania lo spirito di disciplina è maggiore, è più conforme alla educazione ed alla civiltà di quel popolo, ma io ritengo che anche in Italia, con un piccolo sforzo, i partiti potrebbero rendere possibile questa modificazione, che porterebbe una grande elevazione politica nella lotta elettorale.

Ma vi ha di più. Col fatto di avere limitata la opposizione a soltanto un terzo della Camera, si è data ai partiti una responsabilità ancora maggiore, perchè se il Partito socialista o il Partito popolare od altri partiti di opposizione potevano portare qui con il vecchio metodo proporzionalista una quantità maggiore di rappresentanti, oggi che noi, per una coartazione che ci viene dalla legge, saremo costretti a dover fare una selezione, io ritengo che sia doveroso, per la dignità della nostra Assemblea, che questa selezione la facciano i singoli partiti sotto la loro diretta responsabilità. Altrimenti noi arriveremo anche ad un altro inconveniente, e cioè che il Governo, valendosi anche del giuoco delle preferenze, potrà non soltanto scegliersi i due terzi della maggioranza, ma influire anche sulla elezione dei candidati delle liste di opposizione.

Noi non dobbiamo quindi consentire in nessun modo che il Governo si possa valere della sua forza e della sua autorità per influire anche su questo minimo di rappresentanti che dà alle minoranze.

Onorevoli colleghi, non aggiungerò altri argomenti a questi che sono di natura tecnica e di natura politica. Io debbo dire però, onorevoli signori del Governo, a nome del mio Partito, che se con questo mezzo e con quelle delle firme per la presentazione delle schede voi volete influire sulle rappresentanze dei partiti a noi avversi, e volete limitarne la libertà e coartarne la scelta, noi dovremmo porci il problema della convenienza e della dignità di partecipare alla prossima lotta elettorale.

Perciò noi vi diciamo: lasciate ai partiti organizzati di assumersi essi la grave responsabilità di scegliere i propri uomini, fate in modo che le minoranze che qui dentro verranno a contrastare il vostro Governo, siano composte di uomini che abbiano una preparazione culturale, che abbiano possibilità politiche e indipendenza di lavoro, tali, che

anche l'opposizione domani possa onorare questo Parlamento.

Altrimenti facendo, onorevoli signori del Governo, voi abbasserete, prima che essa nasca la Camera che sarà eletta nei prossimi suffragi, e non otterrete neanche per voi l'autorità che dalla consultazione del Paese voi vi proponete. (*Approvazioni all'estrema sinistra — Rumori a destra — Commenti*).

PRESIDENTE. Ma, onorevole Vella, ella ha proposto soltanto la soppressione delle preferenze: che cosa vi sostituisce? È necessario che formuli una proposta.

Frattanto, sullo stesso argomento, ha facoltà di parlare l'onorevole Chiesa.

CHIESA. Io ho proposto l'abolizione delle preferenze. Le preferenze divengono inutili per la lista maggioritaria che praticamente sarà una sola, quella del Governo: nessun altro, per la futura legislatura, avrà capacità di proporre liste complete per conquistare la maggioranza: questo non potrà accadere che nell'avvenire forse — se la legge rimarrà — in coalizioni eventuali di forze già preponderanti nel paese e anche allora non vi sarà nessun bisogno di preferenze.

Perchè costringere le minoranze alle preferenze?

Le preferenze si prestano alle più deplorabili competizioni; rendono possibile la decapitazione degli elementi migliori di una lista con metodi faziosi di avversari che votano un certo numero di liste del partito contrario pur di farvi designazione contrastante il merito dei candidati o la volontà effettiva dei proponenti la lista; infine mettono in balia spesse volte del caso quel che dovrebbe essere il più serio criterio di scelta; da ultimo sono le preferenze difficilissimamente esercitabili dagli analfabeti che si contano pure in gran numero fra i nostri elettori.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Chiesa, che cosa propone: la soppressione? Si associa all'onorevole Vella?

CHIESA. Noi crediamo che l'ordine di proposta della lista, così come sarà fatto dal gruppo prescritto degli elettori debba segnare l'ordine di scelta nell'elezione: questo è il metodo consacrato dall'ultima legge in Germania; e in parte già in vigore presso di noi colla legge vigente.

È probabile che si possa accedere ad una proposta intermedia affacciata da qualche studioso della materia: coloro che vogliono che sieno esercitate le preferenze sulla propria lista lo dichiarino all'atto della

presentazione; coloro che rinunciano lo dichiarino insieme ai loro candidati e si mettano all'ordine della rispettiva lista.

Sarebbe almeno una soluzione di libertà.

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MODIGLIANI. Io rinunzierei a svolgere la mia proposta, se questa si limitasse a prospettare la questione in modo radicale o teorico che dir si voglia: perchè ormai la battaglia contro le preferenze è di così vecchia data che è perfettamente inutile illudersi di portare argomenti nuovi. La vecchia legge, quella che è per tramontare, ha ereditato due tare dal collegio uninominale; la tara dei voti aggiunti e la tara dei voti di preferenza.

Erano le ultime speranze degli uninominalisti che tentavano di farsi largo o attraverso i contatti impuri con le liste concorrenti, o attraverso il traffico interno a danno dei candidati della stessa lista.

La legge presentata dal Governo oggi, ha questo merito: ha soppresso i voti aggiunti. Resta l'altra tara, resta cioè il campo libero lasciato a quei candidati che toscaneamente si potrebbero chiamare i candidati rampichini.

Questi, come dice con sufficiente chiarezza la parola, spendono di una certa attività a fare grande propaganda per l'idea e il programma; ma aggiungono sottovoce all'orecchio del compagno o amico: quando sei al dunque ricordati di me (*Interruzioni*), che non sono la Pia ma che sono quel tale e tale candidato alla tale lista.

Orbene noi pensiamo che tutti i partiti indistintamente debbano sentire la necessità morale di liberarsi da questa lotta interna. A quanti ho domandato, da tanti mi sono sentito dare una risposta di adesione ideale, ma per vero quando poi cercava di scendere al pratico cominciano le riserve; il mio emendamento mira appunto a raggiungere la conciliazione tra l'adesione teorica di tutti e le riserve pratiche di alcuni.

Quali sono queste riserve pratiche si può dirlo rapidamente. Non vengono da un settore piuttosto che da un altro della Camera, ma trovano eco un po' su tutti i settori. Si dice che la lista più numerosa, dando la speranza della elezione a un maggior numero di candidati, aumenta l'apporto di attività che i candidati più numerosi fanno in favore della lista.

Si potrebbe discutere se sia un vero ed utile apporto a favore della lista questa caccia, questa gara interna per strapparsi i

voti di preferenza. Ma io voglio concedere che in determinati casi questo sia vero.

Certamente, là dove la presentazione delle liste non promana da un partito fortemente o sufficientemente organizzato, là dove la presentazione della liste è il risultato di accordi individuali, è fuori di dubbio che il fare una lista di 12 candidati è come trovare 12 soci per la società dell'impresa elettorale. L'apporto di capitali è maggiore.

Ma i colleghi si ricorderanno che ci sono state in passato liste di 12, 13 persone, le quali erano evidentemente fatte perchè ne passasse una sola, e ne è passata una sola.

Io non voglio ricordare la definizione di quel certo club di deputati, dovuta ad un collega di un settore vicino al nostro, ma quel definitore arrivò alla Camera precisamente in questo modo: con una lista che era tipicamente composta di aspiranti a quel certo club di deputati poco furbi, e che avevano messo in testa, o, meglio, si erano lasciati mettere in testa della lista il definitore del club, e lo avevano servilmente accompagnato fino alle urne, restando intesi che chi passava era lui solo! (*Commenti*).

Ma non in quella regione d'Italia soltanto, ciò si è verificato.

Abbiamo visto liste fatte di cinque, di sei e di dodici nomi che notoriamente erano fatte per uno o due soli, il che vuol dire che anche la teorica dell'apporto di attività, dovuta al numero dei candidati, e più una larva che una realtà!

Ma io voglio concedere che essa abbia del vero. E non voglio essere così rigido difensore della utilità della esistenza dei partiti fino a negare che in qualche regione d'Italia i partiti ancora, o almeno una certa parte dei partiti, non sono così ferreamente organizzati come in altra parte d'Italia.

Mi permetto di far osservare però che questo, oggi, è molto meno vero di ieri! Ieri i partiti solidamente organizzati erano prima due soli; il popolare ed il socialista.

Oggi essi sono teoricamente organizzati, come ieri, ma forse in realtà sono un pochino più deboli.

Si è aggiunto però a loro un partito che, se non sarà durevolmente operante (noi almeno lo speriamo), tanto quanto il nostro, è oggi, certamente, fortemente organizzato. Ho nominato il partito fascista.

In un certo senso dunque questa abitudine e questa conquista dell'organizzazione è ormai un fatto compiuto, non per alcuni settori soltanto, ma per tutte le forze larga-

mente influenti nella opinione politica italiana.

Vale a dire, dunque, che la possibilità di disciplinare la lotta secondo la volontà dei partiti, degni del nome, è ormai una realtà di cui tutti si possono avvantaggiare.

Anche i partiti... come si deve dire... collaterali, o caudatarii del fascismo, tendono ad organizzarsi.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Si chiamerebbero partiti ausiliarii.

MODIGLIANI. Ella è più indicato di me a dire se sono ausiliari, o, come io penso, caudatarii. Ma lei dice ausiliarii, e ausiliarii siano! (*Commenti — Klarità — Interruzioni*).

E poichè gli ausiliarii interrompono (*Interruzioni — Rumori a destra*), io dico che essi sono, senz'altro, identificati, ed a loro io faccio rilevare che anche quel partito che vuol sembrare più refrattario all'utile funzionamento dei partiti dentro e fuori della Camera, in questi giorni va accentrando lo sforzo di realizzare anche per sè l'esistenza dell'organizzazione.

Ieri, non più tardi di ieri sera, colui che qui dentro è legittimamente il capo di quel partito, ha compiuto qui in Roma una manifestazione a favore della organizzazione e della solidarietà di partito che tutti avete letto. E non è un mistero per nessuno che se noi abbiamo il nostro Matteotti e se altri hanno il loro Vella, c'è anche un certo Giovannini che per rigidità e volontà di imporre la disciplina dà dei punti a molti e molti segretari di altri partiti. Vale a dire dunque che noi avremmo diritto di opporre a quei tali oppositori ipotetici, che oggimai la organizzazione di partito è in Italia un fatto normale e universale.

Ripeto però che noi non possiamo pretendere di negare che vi siano ancora frazioni di opinione pubblica politica italiana che organizzate non sono. Ed allora noi domandiamo perchè mai le necessità e le richieste inerenti a questo stato di manifesta inferiorità organizzativa, di manifesta inferiorità attiva e potenziale debbono imporsi ai partiti che organizzati siano?

E non è dunque possibile trovare un temperamento che consenta ai disorganizzati di avere un loro metodo elettorale, e che consenta agli organizzati di avere il loro specifico metodo elettorale? E appunto dal proposito di conciliare i due metodi deriva la mia proposta.

Essa vuole che i presentatori delle liste dichiarino se la lista presentata accetta o

no che in confronto dei candidati della lista stessa vi siano voti di preferenze, oppure se si vuole che la designazione al posto di deputato venga dall'ordine col quale i candidati sono presentati ad opera dei presentatori, secondo le formalità della legge.

Vediamo la cosa in concreto. Un partito organizzato, un partito che sa di essere la maggioranza, oppure un partito organizzato che sappia di essere minoranza di una data proporzione, cioè un partito organizzato, a qualunque risultato aspiri, può presentare la propria lista dichiarando che il tale operaio o pubblicista, il tale ingegnere o avvocato deve avere il numero uno, due, tre, quattro, ecc. In guisa che quando si saranno compiute le operazioni elettorali e si dovranno proclamare i deputati di quella determinata lista, l'ufficio centrale, la Corte d'appello di Roma, non farà che proclamare se sono cinque i candidati da proclamare deputati, i primi cinque della lista.

Per le liste che questo non abbiano fatto, si registreranno per loro i voti di preferenza, e la proclamazione avverrà con i metodi consacrati del progetto di legge.

Quali le obiezioni a questo sistema? Non le discuto: le enunzio soltanto. È un sistema ibrido, si dice. Ma tutta la legge è la legge dei due metodi: collegio nazionale per la maggioranza e collegio circoscrizionale per la minoranza. Quoziente nazionale per la maggioranza e quoziente circoscrizionale per la minoranza. Io non vedo quindi perchè non vi possa essere diverso regime per le preferenze, quando, oltre tutto, questo regime non è imposto, ma liberamente scelto da ogni singolo partito.

E consentitemi di corroborare i miei argomenti con una rapida applicazione preventiva: se così posso dire.

Il partito di maggioranza, del quale gli ingenui dicono: come si sa quale è il partito di maggioranza?

Voci a destra. È naturale.

MODIGLIANI. È naturale in teoria; in pratica trenta giorni prima del giorno della votazione 356 deputati saranno eletti! Questo partito, che necessità ha di avere le preferenze? Per il gusto di sapere che nella stessa lista uno è più simpatico e l'altro meno simpatico? Saranno eletti certamente tutti e due e quindi è perfettamente inutile far perdere tempo all'elettore nell'indicare la preferenza, far obbligare gli altri ad aspettare che nella cabina sia compiuta questa operazione, e far tenere gli scrupolosi a registrarla.

Per i partiti di minoranza invece è proprio indifferente la cosa? Io dico sinceramente di no.

Ognuno conosce le cose di casa propria meglio degli altri. Parlerò dunque di noi socialisti. Noi dobbiamo evidentemente prospettarci il quesito della riduzione della nostra rappresentanza in quest'aula. Questo quesito se lo devono prospettare tutti i partiti che sono condannati ad appartenere a quel terzo...

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri.* 179.

MODIGLIANI. ...a diventare 179! Ora signori, agli effetti della futura serietà e dignità dell'Assemblea, agli effetti della stessa vigoria dell'opposizione, che la maggioranza ha tutto l'interesse a vedere esistere nella futura Camera: è meglio che la cernita sia fatta dal cieco capriccio delle urne, dalla ingerenza facilissima da parte di un partito di maggioranza che avrà in abbondanza disponibili i voti per scegliere l'avversario più mansueto e far restare nella tromba il più noioso? È meglio questo, o è meglio che l'avversario venga in quest'aula di fronte a voi, futura maggioranza, scelto dalla forza cosciente del proprio partito?

Per me non c'è esitazione possibile. Bisogna domandare e volere che questa scelta sia fatta in questo secondo modo. E vi faccio osservare che, dopo tutto, questo solo domando: che voi facciate la legge uguale per la maggioranza e per la minoranza.

Carte in tavola, signori! Voi potete sostenere, forse, che non si sa quale sarà la lista di maggioranza. La verità è che lo sappiamo tutti; la verità è che voi fascisti farete, con la forza della vostra organizzazione, la cernita preventiva dei deputati che mandate qua dentro. Il fatto che voi presentiate un numero limitato di candidati, perchè più di due terzi non ne potete fare entrare, non vi dispenserà dal fare questa cernita preventiva.

Non so se sia vero che i candidati saranno 40 mila! (*Rumori a destra*). So di certo che saranno parecchie e parecchie volte più dei 356 che dovranno essere eletti.

DEVECCHI. A casa nostra ci pensiamo noi!

MODIGLIANI. Ebbene, giusto appunto perchè a casa vostra ci pensate voi, a casa nostra ci vogliamo pensare noi!

DEVECCHI. Ci pensiamo un poco anche noi, tanto è vero che vi mandiamo via! (*Commenti — Rumori all'estrema sinistra*).

MODIGLIANI. Viva la faccia della sincerità! E atto a verbale che uno degli oppositori, l'onorevole Devecchi, dichiara che vuole occuparsi anche della scelta degli avversari.

DEVECCHI. Sono quattro anni che ci occupiamo dei fatti vostri, per allontanarvi da qui.

PRESIDENTE. Onorevole Devecchi, non interrompa!

MODIGLIANI. Onorevole Devecchi, non distrugga la sua manifestazione di sincerità! La diplomazia non è affare che le si attaglia troppo...

DEVECCHI. Non c'entra qui la diplomazia!

MODIGLIANI. Ella vuole spiegare la sua interruzione, dicendomi che da quattro anni si occupa dei fatti nostri. Questo è, prima che un suo diritto, il suo dovere di avversario. (*Rumori a destra*).

DEVECCHI. Io ho fatto sempre il mio dovere; è lei che non ha fatto il suo! (*Interruzioni e rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ma facciamo una buona volta silenzio!

MODIGLIANI. Ma prima ella ha dichiarato che oltre occuparsi dei fatti nostri, ella vuole ingerirsi nella nostra scelta dei nostri rappresentanti. E questo si deve sapere: se si deve indulgere alla pretesa degli avversari di eleggersi oltre che i propri deputati anche i deputati dei partiti contrari. La ragion d'essere dell'emendamento è tutta qui.

Noi domandiamo che i socialisti, i bolscevichi, i comunisti, gli antinazionali (chiamateli come volete) siano scelti per la serietà della cosa dagli antinazionali, dai bolscevichi. La comparsa di queste future maschere col ciondolo bosevico o antinazionale, ma che tutti sapranno eletti con l'intervento delle preferenze esercitate, per dirla avvocatescamente: *ex adverso*, è una commedia alla quale vogliamo aver resistito fino all'ultimo momento!

Voci all'estrema destra. Se non ci credete neanche voi!

MODIGLIANI. Ecco perchè, specialmente dopo la confessione sfuggita all'onorevole Devecchi, noi insistiamo nella nostra proposta, la quale (non mi stancherò di ripeterlo) non impone obblighi ma offre una scelta. Chi non si sente di avere il coraggio e la fermezza di imporre la propria disciplina ai propri candidati, si affidi al giuoco delle preferenze, ma lasci che gli altri difendano la purezza, la sincerità, la serietà delle elezioni,

pretendendo di scegliere essi i candidati senza lasciarli scegliere agli avversari.

Ecco perchè la mia proposta ieri era accolta quasi che sì e quasi che no anche da uomini del Governo, e senza quasi che sì e senza quasi che no, anche da molti avversari.

Sarò curioso di vedere come queste adesioni di ieri si trasformeranno oggi in pareri contrari. Ma in tal caso non trionferà certo la sincerità. Alla sincerità e alla serietà si rende omaggio solo col metodo da me proposto. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Soleri:

« Nel comma quarto, 2° periodo modificare come segue:

« Ha anche facoltà di scrivere, colla stessa matita nera, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale della scheda, il cognome di uno dei candidati della lista votata per ogni diecina intera di deputati assegnati alla circoscrizione, limitatamente ad un massimo di cinque cognomi ».

Non essendo presente l'onorevole Soleri, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue un emendamento dell'onorevole Camerini...

CAMERINI. Ormai è stato assorbito da quanto è stato deliberato, e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Uberti, il quale propone che le preferenze, invece di tre, siano due.

Ha facoltà di svolgerlo.

UBERTI. La proposta da me fatta di ridurre a due le preferenze ha una ragione particolare nel numero che è assegnato alle minoranze.

Se noi esaminiamo infatti il numero assegnato alle minoranze, e lo dividiamo per le provincie che nelle regioni sono incluse, noi vediamo che le tre preferenze non sono assegnate alle provincie; e allora avviene questo fatto che, specialmente se nella circoscrizione è incluso qualche grosso centro urbano, e cito l'esempio della Lombardia, in cui c'è un centro come Milano, è certo che le minori provincie, e soprattutto quelle a tipo maggiormente rurale, corrono il gravissimo pericolo di non avere alcuna rappresentanza.

Di fronte a questa situazione lo stesso Governo aveva nel progetto Acerbo proposto una preferenza, e certo quella prima proposta rispondeva meglio a quella che è la situazione delle minoranze, per cui esse oggi hanno un numero così ridotto che non si arriva ad assegnare un rappresentante per ogni provincia.

Ora in questo momento in cui passiamo dalla circoscrizione regionale a quella nazionale, bisogna ovviare all'inconveniente facendo sì che esse possano avere una rappresentanza. Perciò spero che il Governo di fronte alla proposta di una preferenza e a quella odierna della Commissione di tre preferenze vorrà accogliere una linea intermedia, e cioè stabilire due preferenze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Terzaghi.

TERZAGHI, *della Commissione*. Ci sono tre emendamenti su cui credo di dover richiamare l'attenzione della Camera, l'emendamento Vella, l'emendamento Modigliani e quello Uberti. Mi sbrigo di quest'ultimo che è il più piccolo, sarebbe l'emendamento dei piccoli (*Ilarità*); per quanto riguarda la questione delle due, piuttosto che delle tre, preferenze debbo dichiarare che questo problema formò oggetto anche di lunghi studi da parte della Commissione.

La Commissione effettivamente, e lo dico non per andare a raccattare elogi, ha occupato parecchio tempo nel discutere talvolta certe questioni dal punto di vista della migliore soluzione, senza preoccupazione di divergenze politiche tra i suoi membri. (*Commenti*). Qualche volta ci sono state discussioni politiche, ma talvolta si è raggiunto l'accordo a prescindere da passioni politiche.

Quando si superò lo scoglio delle tempeste delle preferenze e si venne a esaminare quante preferenze si dovevano ammettere, il ragionamento che fu fatto per giungere a tre preferenze fu, che in quasi tutte le circoscrizioni, trattandosi specialmente di circoscrizioni regionali, c'è qualche candidato il quale ha indiscutibilmente l'unanimità delle preferenze, e allora lasciando due preferenze soltanto, accadeva che una preferenza sarebbe stata inevitabilmente accaparrata, e tutti gli altri candidati si sarebbero gettati addosso all'unica preferenza disponibile. E poichè eravamo giunti ad un'opinione diversa da quella del progetto governativo che stabiliva una preferenza sola, precisamente per togliere questo attrito tra i candidati che avrebbero avuto disponibile una preferenza sola non volevamo che la modificazione riproducesse lo stesso errore. Concludemmo allora di commisurare le preferenze alla vastità del collegio, perchè non sarebbe stato giusto dare due preferenze alla Sardegna che ha otto candidati di maggioranza, e lasciare due preferenze alla Lombardia che ne avrà 44 o 45, allora dicemmo: commi-

suriamo le preferenze in questo modo, molto semplice del resto: le circoscrizioni che hanno un numero di candidati inferiore a venti potranno disporre fino a due preferenze, le altre ne disporranno fino a tre. Dico tutto questo non per l'illusione di avere persuaso i colleghi della Camera, ma per dimostrare che anche questa piccola questione fu oggetto di studio da parte della Commissione.

Vengo senz'altro all'emendamento dell'onorevole Vella...

PRESIDENTE. Degli onorevoli Vella e Chiesa. Diamo a Cesare quello che è di Cesare. (*Si ride*).

TERZAGHI, *della Commissione*.... emendamento che riguarda i partiti organizzati. Io penso che questo emendamento soffra di un vizio radicale, perchè non so concepire che cosa siano i partiti notoriamente organizzati. Per stabilire questa notorietà ci vorrà chi l'attesti. Quale è il controllo e la sanzione nei rapporti della notorietà di un partito? Chi è che può dire di vantare questa notorietà, che deve essere talmente esteriore ed obbiettivizzata da essere accolta e coonestata senz'altro dalla Corte d'Appello di Roma?

La verità è che il nostro diritto costituzionale non riconosce partiti organizzati. L'onorevole Vella dice... (*Interruzione del deputato Vella*) ...che la nuova legge elettorale deve servire a valorizzare i partiti; ma allora si può anche andare d'accordo in questo senso: che effettivamente questa organizzazione e configurazione dei partiti non è tale che possa riferirsi al diritto costituzionale costituito. Sarà oggetto, se mai, del diritto costituendo e se ne parlerà qualche altra volta, quando i giuristi avranno risolto la formula del partito organizzato, ed avranno saputo dire in che cosa esso consista. (*Commenti*).

Perciò credo che l'emendamento dell'onorevole Vella non debba essere approvato dalla Camera.

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Modigliani a proposito delle preferenze o dell'ordine di preferenza fatto dal Comitato o dai presentatori delle liste. Devo confessare che quando due sere fa sentii parlare di questo emendamento ne ricevetti una certa impressione; vale a dire mi parve lì per lì che l'emendamento avesse una certa serietà e un certo fondamento. (*Commenti*).

Espongo soltanto dei dubbi, perchè mi figuro che sia lecito ragionare sopra certe proposte per discuterle e risolverle. L'emen-

damento dell'onorevole Modigliani in sostanza ha questo difetto: la preferenza non è in sostanza abolita, perchè quando si deve stabilire un ordine evidentemente si tratta di stabilire anche una preferenza. Soltanto — ed ecco il difetto — questa preferenza dal corpo elettorale viene trasferita alla oligarchia di coloro che presentano la lista. (*Commenti all'estrema sinistra*). Abbiate pazienza! Si tratta di una questione eminentemente tecnica: si cerca la soluzione, e si discute per trovarla.

VELLA. L'oligarchia c'è già nel Governo.

TERZAGHI, *della Commissione*. Siamo dunque d'accordo che la preferenza viene sostanzialmente esercitata, ma viene trasferita nel piccolo comitato. Vi sono obiezioni a cui si desidera una risposta per la maggior chiarezza perchè, per esempio, dal momento che l'onorevole Modigliani stabilisce l'alternativa tra preferenza e scelta, è evidente che non ci può essere una ragione sostanziale di dissenso. Si tratta solo di trovare la soluzione più perfetta. Proprio agli effetti delle minoranze, per le quali pareva che l'onorevole Modigliani volesse parlare, quale è la garanzia che offrono i trecento elettori che fanno la designazione?

D'altra parte, poichè tutte le questioni debbono essere considerate nel sistema della legge, c'è un limite minimo di candidati che devono essere offerti al giudizio elettorale, affinchè la lista possa presentarsi. Supponiamo che in una regione il partito di minoranza faccia il calcolo che dei suoi candidati non ne riuscirà che uno. Come fa a trovare gli altri due per completare la lista quando l'ordine già è segnato nella lista? (*Interruzioni — Commenti*).

Voci. Non si occupi degli altri.

TERZAGHI, *della Commissione*. Mi occupo degli altri precisamente perchè la legge è fatta per gli uni e per gli altri, e perchè se ad un certo momento voi battete le mani quando si dice che questa legge è fatta soltanto per le maggioranze, non vi lamentate se c'è qualcuno che si occupa anche delle minoranze.

D'altra parte in questa questione tecnica, come in tutto il resto, è dovere occuparsi degli uni e degli altri.

A questo proposito mi raggiunge una obiezione dell'onorevole Vella che dice che questa legge è stata fatta da una parte per le maggioranze, e dall'altra per le minoranze. L'obiezione ha poco fondamento, e ha fondamento soltanto se sarà vera la previsione che l'onorevole Vella fa in rap-

porto alle prossime elezioni. Ma insomma, onorevoli colleghi, la legge è fatta non per le prossime elezioni, ma per le elezioni. (*Commenti*).

E se voi supponeste che nelle prossime elezioni ci siano tre liste di 356 candidati, l'obiezione che si fa, che per la maggioranza non vale la preferenza e per la minoranza invece sì, l'obiezione cade completamente.

L'unica ragione di questa obiezione è nella previsione che si fa che nelle prossime elezioni ci sia una sola lista di maggioranza. Ma io domando se sarebbe serio che una legge fosse votata e discussa col criterio di stabilire preventivamente che ci sarà una lista che sarà automaticamente di maggioranza e che dovrà vincere nelle prossime elezioni.

La legge deve stabilire e stabilisce soltanto norme obiettive.

Ora a me pare, per concludere, che l'emendamento dell'onorevole Modigliani presenti qualche difficoltà di attuazione. Perciò io credo che di fronte alle difficoltà che coll'emendamento verrebbero fuori, sia meglio lasciare il sistema delle preferenze, perchè esso toglie il sindacato, il monopolio delle preferenze ai comitati, in quanto le trasferisce direttamente ed esclusivamente agli elettori, dato che la legge attuale adotta il sistema della scheda di Stato.

Io avrei, in certo modo, compreso l'emendamento dell'onorevole Modigliani, se ci fosse stato il controllo e il monopolio dei comitati col mandare in giro le schede coi voti di preferenza già scritti. Allora l'obiezione sarebbe stata più facile. Si poteva dire: siccome i comitati determinano l'ordine attraverso la preparazione delle schede coi voti di preferenza, tanto fa che questo ordine sia segnato senz'altro. Quando, invece, l'elettore direttamente, nel segreto della cabina, segna la preferenza...

CHIESA. E si fa conoscere col tempo che mette a scrivere. (*Commenti*).

TERZAGHI, *della Commissione*. Va benissimo. Anche lei si fa conoscere col tempo che impiega a fare le interruzioni. (*Si ride*).

Nel sistema attuale, quando l'elettore nel segreto della cabina può designare direttamente il candidato preferito, credo che il miglior sistema sia ancora quello delle preferenze. Badiamo, bene io parlo di miglior sistema, non parlo di sistema perfetto, e per conto mio sono anche disposto, ove le obiezioni degli avversari mi possano persuadere, a recedere da questa opinione, ma ripeto, secondo il convincimento che one-

stamente mi sono formato, ritengo che nonostante tutti i difetti eventuali e possibili delle preferenze, il sistema delle preferenze sia ancora il migliore che si possa adottare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Casertano, l'onorevole Terzaghi ha funzionato da relatore. (*Si ride*). Comunque ella ha facoltà di parlare.

CASERTANO, relatore della maggioranza. La Commissione non accetta nessuno degli emendamenti che sono stati presentati.

Non accetta l'emendamento Uberti per le ragioni che la Camera ha udito svolgere e che si sostanziano soprattutto nella differenza che c'è tra collegi grandi e collegi piccoli. Non è possibile concedere ad un collegio che ha meno di 20 deputati lo stesso numero di preferenze che si concedono al collegio che ne ha fino a 70.

Non accetta l'emendamento dell'onorevole Vella, a cui si unisce l'onorevole Chiesa, per le ragioni largamente dibattute in seno alla Commissione e che qui in parte la Camera ha sentito ripetere. Nel nostro diritto pubblico non esistono comitati.

CHIESA. Ma esistono i 300 presentatori !

PRESIDENTE. Onorevole Casertano, gli onorevoli Vella e Chiesa hanno formulato una identica proposta pregiudiziale, cioè la soppressione dei voti di preferenza; però non hanno formulato eguale proposta per le sostituzioni. L'onorevole Vella ha proposto che i partiti a mezzo dei loro organi elettivi determinino l'eleggibilità dei propri candidati. L'onorevole Chiesa ha proposto che, sopprimendosi le preferenze, siano proclamati eletti i candidati nell'ordine secondo il quale furono presentati nella lista agli elettori.

È così, onorevole Chiesa ?

CHIESA. Perfettamente.

CASERTANO, relatore della maggioranza. Onorevole Chiesa, le darò sollecita risposta. Ella, dunque, sostituisce la designazione fatta da partiti notoriamente organizzati alla designazione che farebbero i 300 presentatori della lista.

CHIESA. Che sono poi i comitati, che sono riconosciuti dalla legge.

CASERTANO, relatore della maggioranza. Sta bene. Ma noi non possiamo trasferire ai 300 presentatori di lista la facoltà di eleggere i candidati.

CHIESA. Perché ?

CASERTANO, relatore della maggioranza. Si è detto che col sistema proposto dal Governo, i candidati della maggioranza sono eletti preventivamente; e questa è una delle

censure più rilevabili fatte al progetto governativo. Ma veggo, purtroppo, che la menda trova seguito ed imitazione anche nei partiti di opposizione, i quali vorrebbero l'elezione sulla carta senza bisogno di consultare gli elettori.

Voci dall'estrema sinistra. No, no.

CASERTANO, relatore della maggioranza. Ora, sul principio, potremmo perfino essere generosi; però vi è una difficoltà di carattere pratico che pregherei di rimuovere.

Vi è un inconveniente per cui la proposta del Comitato dei 300 presentatori di lista non può essere accolta, e la difficoltà sta in ciò: che il candidato il quale è graduato o collocato ad un posto per cui è inevitabilmente destinato all'insuccesso, non accetta.

MATTEOTTI. E farà a meno di accettare.

CASERTANO, relatore della maggioranza. Ma allora avverrà che ogni candidato che sarebbe destinato all'insuccesso farà una lista per proprio conto.

Voci dall'estrema sinistra. No, no.

CASERTANO, relatore della maggioranza. Sì, sì. Si finirebbe per avere tante liste quanti sono i candidati, con l'evidente impossibilità dell'uso della scheda di Stato, che è parte essenziale del progetto di legge.

È evidente perciò, non per opporre un argomento di ritorsione o di rifiuto ai partiti di minoranza, ma per la pratica impossibilità di adottare il rimedio suggerito, che la Commissione non può accettare questo emendamento.

Debbono pertanto rimanere nella legge i tre voti di preferenza così come sono stati formulati dalla Commissione senza variazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per fatto personale l'onorevole Modigliani.

Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Il mio fatto personale si è raddoppiato per via, perchè l'onorevole Terzaghi, che mi sforzerò di persuadere a ritornare alla sua prima impressione, ci ha accusati di usare argomenti non seri.

Dall'onorevole relatore ci siamo sentiti dire che siamo incoerenti, perchè sosteniamo per le minoranze un tipo di elezioni che abbiamo deplorato per la maggioranza.

Mi sbrigo prima di questa seconda censura, che è del tutto inconsistente, secondo me. Noi abbiamo deplorato il sistema del progetto anche perchè (e fu la nostra minor censura) sottrae la maggioranza dal gioco delle preferenze, mentre lo vuol mantenuto per le minoranze. Ripristinato il gioco delle

preferenze per tutti cercheremo di rassegnarci a che esso esista per tutti. Ma l'aver affrancata la maggioranza sola: ecco ciò che legittima la nostra opposizione. E passo oltre.

All'onorevole Terzaghi, io desidero far presente che egli ha del tutto trascurato il punto centrale del mio emendamento. Ciò che io propongo è facoltativo, vale a dire che tutti gl'inconvenienti che egli segnala (e che io contesto, ma che ammetto per un attimo possano essere veri), potranno pure indurre i presentatori della tale lista, nella tale circoscrizione, a dichiarare che la lista non è inderogabile e che invece desiderano che sulla medesima siano dati i voti di preferenza.

Liberi altri di far meglio in quella ed in altre circoscrizioni.

E dove mai, onorevole Casertano, ella ha lasciato lo spezzettamento della lista da parte dei candidati che non accettano?

O l'accordo è raggiunto, e la lista è presentata come inderogabile, con tutte le dichiarazioni dei candidati, e la lista è inderogabile; o ciò non avviene, e la lista non è inderogabile, e quel partito, in quella circoscrizione, lotterà per le preferenze.

E del resto, io posso dirle che non mi addolorerò se i partiti (nessuno se l'abbia a male) non organizzati, ma composti di basi-buzuk locali, fossero tratti a presentarsi in parecchi frammenti. Credo che ciò gioverebbe alla serietà delle elezioni. Sparirebbero quei centoni ignobili, in cui i candidati si combattono più accanitamente nell'interno della lista di quello che non facciano con gli avversari. (*Commenti*).

Io preferisco che si dividano. Ma, ripeto, tutto questo non ha importanza di fronte al fatto che la nostra proposta concede solo una facoltà. Su questo punto io gradirei che gli avversari esprimessero la loro opinione, ciò che finora non hanno fatto.

Io sono sicuro che se ci rifletteranno, torneranno alla prima impressione dell'onorevole Terzaghi, la quale, posso dirlo, era un po' anche quella di qualcuno del Governo.

E già che ho la parola, mi si lasci aggiungere un rilievo.

Molti hanno accennato alla disparità che le preferenze creano a danno degli analfabeti. Si può discutere finché si vuole, ma oggi l'analfabeta è elettore e ha diritto che si congegni l'elezione in modo che il suo voto valga quello di un altro. Le preferenze stabilite dal Comitato presentatore, dispensando l'analfabeta dallo scrivere, lo mettono sullo stesso piano degli altri elettori: la per-

manenza delle preferenze lo lascia in una posizione inferiore che è sabotatrice della legge.

Ed in ciò è un'altra ragione a favore del mio emendamento.

GAVAZZENI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVAZZENI. L'onorevole Terzaghi nel difendere le conclusioni della Commissione, per quel che riflette le tre preferenze, ha addotto una ragione che non mi sembra sia accettabile, e che credo non sia la ragione portata in Commissione.

Egli ha detto: c'è in ogni circoscrizione un candidato che assorbe una preferenza. Diamo la possibilità agli elettori di avere almeno due altri posti in cui mettere il candidato del loro cuore. Ora se questa fosse la ragione, non si capirebbe perchè la Commissione ha fatto distinzione fra circoscrizioni che hanno meno di 20 deputati e circoscrizioni che hanno più di 20 deputati, perchè identica ragione di assorbimento da parte di un candidato delle preferenze esiste per le circoscrizioni con più di 20 deputati, come pure per quelle di meno di 20 deputati. Anzi direi che proprio per logica bisognerebbe invertire il ragionamento, e portare cioè a tre preferenze con le circoscrizioni a meno di 20 deputati e lasciarne due a quelle di più di 20 deputati.

Nel difendere l'emendamento presentato dall'onorevole Uberti, noi intendiamo difendere gli interessi di tutte le minoranze. E in verità nessuno può negare che la provincia esiste non solo come entità giuridica, ma come entità reale, e quindi i suoi interessi sono delimitati da ragione di tradizione; ed ha ragione quindi il corpo elettorale che pretende di eleggere un rappresentante della propria provincia. Ora succederà che le grandi provincie assorbiranno completamente le piccole, e che nelle provincie stesse i centri urbani assorbiranno i centri rurali.

Questi grandi agglomeramenti finiranno col distruggere completamente le possibilità di riuscita per i candidati delle piccole provincie e quindi per i centri non urbani, che, così, non avrebbero rappresentanti propri.

Ora per queste piccole provincie, se voi le private di poter pretendere di avere un proprio rappresentante, la lotta perde ogni interesse. Ma questo non può essere il desiderio del Governo, non può essere il desiderio di chi intende che le elezioni si facciano col maggior concorso del corpo elettorale, perchè si abbia la vera voce della Nazione attraverso i comizi.

Quindi sembrami, per questa ragione, molto ovvio e molto pratico che si debba portare per lo meno a una sola la preferenza, come il Governo ha proposto. Credo che sarebbe stata la migliore proposta del progetto governativo.

La transazione offerta a due mi pare possa conciliare gli interessi di chi vuole un maggior numero di preferenze, di chi le vorrebbe abolite, e di chi le vorrebbe ridotte ad una sola. Attraverso due preferenze si può ottenere un pratico risultato, giacchè tutte le provincie possono avere per lo meno due rappresentanti. Io richiamo l'attenzione di tutti i colleghi che si sentono rappresentanti delle piccole provincie, perchè questa è questione di vita o di morte, non personale, ma potrebbe anche essere personale.

Certo per le provincie piccole è questione di avere o non avere un rappresentante. Questa è la posta che è sottoposta con l'emendamento della Commissione al progetto governativo; e quindi prego la Camera di voler portare su di essa tutta la sua attenzione e mi auguro che per questo vorrà prendere in considerazione l'emendamento presentato dall'onorevole Uberti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Wilfan. Ne ha facoltà.

WILFAN. Consentia la Camera che io le dica a nome dei miei elettori, anzi di tutta la popolazione slava della Venezia Giulia, che non ci siamo trovati affatto d'accordo sul sistema delle preferenze, sistema della contesa interna tra candidati della medesima lista, che non corrisponde certamente alla dignità di quell'atto solenne che sono le elezioni. Mi limiterò però a rilevare i punti che mi sembrano più essenziali.

Prima di tutto il diritto di voto deve essere uguale. Se per l'esercizio di questo diritto si richiede il sapere leggere e scrivere, allora il diritto di voto non è più uguale. L'introduzione dei voti di preferenza da darsi in un modo che richiede appunto che l'elettore non sia analfabeta, toglie l'uguaglianza del diritto di voto. Di più, come ha già rilevato l'onorevole Chiesa, e su ciò si deve insistere con tutta serietà, il voto cessa di essere segreto, poichè vi sarà differenza tra l'elettore che si attarderà in cabina per mettere i due o tre voti di preferenza, e gli altri che ne usciranno subito. Noi sappiamo che nelle elezioni qua e là, non dico per le nostre regioni, per non provocare le interruzioni della destra, che nelle elezioni qua e là ci sono delle violenze, delle pressioni, dei

terrorismi, ecc. Gli elettori devono essere premuniti contro di ciò, per quanto possibile, e, per questo, avere la certezza che per nessun indizio si scoprirà come essi possano avere votato. In terzo luogo, non so se la Commissione si sia occupata di studiare quanto potrà durare la votazione di una sezione numerosa, con questo sistema. Ove le minoranze saranno forti, ove la maggioranza sarà effettivamente soltanto il quarto dei votanti, prego di pensarci, quanto durerà la votazione, quanto tempo si impiegherà affinchè ogni elettore possa mettere i voti di preferenza. Oltre a ciò vi è ancora la possibilità dell'ostruzionismo da parte di elettori che senza mettere voti di preferenza si attarderanno nelle cabine col pretesto di metterli, cosicchè molti altri volenterosi non potranno nemmeno votare.

Questi sono argomenti puramente tecnici, che non hanno niente a che fare con la questione politica, nè con la questione morale.

Io li ho rilevati. La Camera deciderà come vuole, ma li ho rilevati perchè mi sentivo nella mia coscienza obbligato di rilevarli nell'interesse degli elettori.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio, ha facoltà di parlare.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Modigliani, che ripetutamente ha accennato ad una preventiva adesione avuta da un membro del Governo, debbo narrare alla Camera che l'onorevole Modigliani, l'altro ieri, a bruciapelo, mi accennò a questo progetto che stava maturando nella sua mente ed io chiesi alla cortesia di tanto illustre e facondo avversario di lasciarmi il tempo di poter riflettere intorno all'ardimento di tanta innovazione, ed assicuro l'onorevole Modigliani che sono due giorni e due notti che mi affatico... (*Si ride*).

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, può essere contento! (*Viva ilarità*).

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. ...per trovare una qualche giustificazione a questo emendamento, dell'onorevole Modigliani. Invece dopo quarantotto ore di aspra fatica intellettuale, non ho trovato nessun elemento a favore dell'emendamento dell'onorevole Modigliani.

Anzi, le ragioni che egli ha portato a sostegno del suo emendamento, mi hanno convinto del contrario, in quanto che questo emendamento infirma completamente la orga-

nicità e la uniformità della legge, poichè questa legge, con l'emendamento dell'onorevole Modigliani, non sarebbe più una legge destinata per qualunque caso, per qualunque tempo e per qualunque situazione elettorale, ma sarebbe solamente un meccanismo preparato per la organizzazione politica elettorale secondo l'attuale momento politico.

Di più le ragioni che ha esposto l'onorevole Terzaghi, e le altre ragioni esposte dall'onorevole relatore, inducono il Governo a respingere senz'altro l'emendamento dell'onorevole Modigliani, come quello dell'onorevole Chiesa, (*Interruzioni del deputato Modigliani*) perchè farebbe entrare qui due categorie di deputati, una eletta dagli elettori, l'altra eletta dai Comitati. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

MODIGLIANI. Allora, sono tre le categorie... (*Rumori*).

ACERBO, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri. No, perchè la legge non dice quale sarà la lista che otterrà i due terzi dei seggi... (*Rumori*).

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento proposto dall'onorevole Uberti, io ricordo che ebbi l'onore di esporre in seno alla Commissione, dove fui invitato, le ragioni che militavano pro e contro l'unico voto di preferenza, ossia il plurimo voto di preferenza. Esposi alla Commissione le ragioni che aveano indotto il Governo a proporre l'unico voto di preferenza. Però, contemporaneamente, feci notare quali erano le ragioni che potevano invece consigliare il duplice voto.

Sono ugualmente ragioni importanti l'una e l'altra, e il Governo si rimise a questo proposito completamente alle decisioni della Commissione. Non avrebbe ora alcun motivo per non rimettersi ancora alle nuove conclusioni riaffermate dalla Commissione; e perciò non può accettare neanche l'emendamento proposto dall'onorevole Uberti. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Vella se intende di mantenere il suo emendamento.

VELLA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. E lei, onorevole Chiesa?

CHIESA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani?

MODIGLIANI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Uberti?

UBERTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Restano allora quattro emendamenti.

Il primo è dell'onorevole Vella, il quale propone che siano soppressi i voti di preferenza, e che i partiti, a mezzo dei propri organi direttivi, graduino la eleggibilità dei propri candidati.

Il secondo è dell'onorevole Chiesa, il quale propone ugualmente che siano soppressi i voti di preferenza, ma che siano proclamati i candidati nell'ordine secondo il quale fu presentata la lista dal gruppo degli elettori.

Il terzo è dell'onorevole Uberti, il quale propone che i voti di preferenza siano soltanto due, anche quando i deputati delle circoscrizioni superino il numero di venti.

Fra i due estremi, vi è l'emendamento dell'onorevole Modigliani, il quale propone che i presentatori della lista debbano dichiarare se l'ordine di elencazione dei deputati debba considerarsi o no, inderogabile.

Metterò a partito prima l'emendamento dell'onorevole Vella; poi quello dell'onorevole Chiesa; poi quello dell'onorevole Modigliani; e infine dovrei mettere a partito l'emendamento dell'onorevole Uberti. Ma invito l'onorevole Uberti a ritirarlo, perchè si procederà alla votazione per divisione di quella parte dell'articolo.

Siccome, infatti, nel testo del Governo si dice che l'elettore ha facoltà di scrivere nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il cognome di uno o due candidati compresi nella lista medesima, ai quali vorrà dare il voto di preferenza (e fin qui è d'accordo l'onorevole Uberti), e di tre candidati quando i deputati assegnati alla circoscrizione siano in numero maggiore di venti (e in ciò è in disaccordo l'onorevole Uberti), procederemo alla votazione per divisione, e coloro che sono favorevoli all'emendamento dell'onorevole Uberti, voteranno contro questa seconda parte.

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Vella, che è stato così completato: « Soppresso il 2° comma dell'articolo 57 e sostituito colle parole: « I partiti a mezzo dei propri organi direttivi graderanno la eleggibilità dei propri candidati ».

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Chiesa, che è stato così completato: « Il gruppo degli elettori presentatori della lista fisserà le graduatorie dei candidati col l'ordine di presentazione ».

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Metto a partito l'emendamento proposto dell'onorevole Modigliani, di cui do nuovamente lettura:

« Dopo il primo comma aggiungere:

« I presentatori delle liste dovranno dichiarare se l'ordine di elencazione dei candidati debba considerarsi inderogabile oppure no.

« Nel primo caso, dopo accertato il numero dei candidati che dovranno essere presentati, la proclamazione sarà fatta secondo l'ordine recato dalla lista stessa. Nel secondo caso saranno proclamati eletti quei candidati delle liste che avranno riportato maggior numero di voti di preferenza.

« I candidati delle liste il cui ordine di elencazione sia inderogabile, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, dovranno dichiarare esplicitamente, e a pena di nullità di tale loro dichiarazione, che accettano l'inderogabilità della elencazione dei candidati della propria lista e il posto che essi vi occupano.

« Si avranno come non espressi i voti di preferenza che fossero contenuti nella scheda sulla quale il voto di lista fosse dato ad una lista inderogabile ».

(Non è approvato).

Metto a partito per divisione la proposta del Governo e della Commissione, contenuta nel comma secondo dell'articolo 71:

« ... e che ha facoltà di scrivere, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il cognome di uno o due candidati compresi nella lista medesima, ai quali voglia dare il voto di preferenza... ».

(È approvata).

Metto ora a partito la parte successiva del comma suddetto, secondo il testo del Governo e della Commissione:

« ... e che può indicarne anche tre se i deputati assegnati alla circoscrizione sono in numero maggiore di venti ».

(Dopo prova a controprova è approvata).

Veniamo ora alle modalità dell'esercizio del diritto di preferenza.

Vi sono tre emendamenti. Uno dell'onorevole Caldara, firmato anche dagli onorevoli Zanardi, Frontini, Canèpa, Pistoia, Baratono,

Innamorati, Trozzi, Baldesi e Smorti; con cui si propone di aggiungere al comma settimo dell'articolo 71 queste parole: « Ove l'elettore non abbia segnata veruna lista e abbia solo scritto una o più preferenze, s'intenderà dato il voto a quella lista che comprende il cognome o i cognomi indicati ».

Il secondo è degli onorevoli Cappa Paolo, Baranzini, Boggiano Pico, Bosco-Lucarelli, Negretti, Jacini, Galla e Bresciani; e propone che dopo il 5° comma si aggiunga: « La indicazione della preferenza, quando è fatta col cognome del candidato vale anche come voto per la lista alla quale il candidato appartiene, anche se non è tracciato il segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta ».

In sostanza è identico a quello dell'onorevole Caldara.

Infine vi è un terzo emendamento, dell'onorevole Fantoni.

Credo che l'onorevole Cappa Paolo possa ritirare il suo emendamento e associarsi a quello dell'onorevole Caldara, conservando il diritto di parlare.

CAPPA PAOLO. Mi associo.

PRESIDENTE. Quanto all'emendamento dell'onorevole Fantoni, esso si renderebbe indispensabile, se fosse accettato l'emendamento dell'onorevole Caldara.

L'onorevole Caldara ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

(Non è presente).

Non essendo presente l'onorevole Caldara, do facoltà di parlare all'onorevole Cappa Paolo.

CAPPA PAOLO. Mi pare che sia semplicissima la ragione che consiglia l'accettazione di questo emendamento. Essendosi aboliti in questa legge i voti aggiunti, non vi è nessuna possibilità di confusione.

Se un elettore scrive nella scheda il nome di un candidato, evidentemente deve intendere di votare per il partito che quel candidato ha presentato. Ora, siccome la scheda di Stato importa già di per sé non poche difficoltà tecniche specie per gli elettori rurali, credo che limitare gli obblighi per la designazione del loro voto, sia rendere più semplice, più facile l'esercizio del loro diritto. Se un elettore pertanto scrive il nome o i nomi di uno, di due, di tre candidati di un dato partito, anche se non ha segnato il contrassegno della lista, che ha presentato questo candidato, si deve intendere che l'elettore abbia votato per quella tale lista. Credo di non dovermi dilungare maggiormente.

PRESIDENTE. Onorevole Caldara, poichè ella è ora presente, l'avverto che l'onorevole Cappa Paolo ha presentato un emendamento identico al suo, e l'ha testè svolto. Intende parlare anche lei?

CALDARA. Ho poco da aggiungere, per svolgere il mio emendamento. Mi pare che le ragioni siano molto ovvie. Si tratta di semplificare le operazioni elettorali, di eliminare molte ragioni di nullità, e soprattutto di dare una espressione molto più facile del voto degli elettori. Quindi non credo di dover tediare la Camera col dir altro in sostegno del sistema.

PRESIDENTE. Vi è ancora l'emendamento dell'onorevole Fantoni, il quale propone aggiungere: « Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scrivere uno dei due ».

Quest'emendamento è firmato anche dagli onorevoli Baracco, Brusasca, Termini, Banderali, Aldisio, Micheli, Angelini, La Rosa, Uberti, Fino, Grandi Achille.

L'onorevole Fantoni ha facoltà di svolgerlo.

FANTONI. Il mio emendamento ha lo scopo di facilitare l'esercizio del voto da parte degli elettori.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol dare il suo avviso?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Trattasi di questione puramente tecnica di cui talvolta abbiamo ragionato, pro e contro la tesi.

Ma ecco la ragione per la quale non possiamo accogliere questo emendamento: siccome il voto di preferenza può essere espresso non solo col nome, ma anche col numero, ed il numero è comune a più d'una lista, potrebbe accadere che il numero espresso non possa indicare la lista a cui si riferisce...

Voce da sinistra. Ma vi è detto il nome!

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ma allora dimezzate il diritto!

D'altra parte chi sa scrivere un nome deve potere indicare anche il simbolo, deve avere la cognizione necessaria per indicare il simbolo; quindi la sola indicazione, della preferenza senza la designazione del simbolo, si può prestare ad equivoci, ad abusi e a simulazioni.

Ripeto, che non abbiamo nessuna prevenzione contro la proposta (*Commenti*), ci siamo dovuti convincere che nella pratica la proposta si può prestare a più di un equivoco, ed è per questo che non vogliamo accettare la responsabilità che l'emendamento

sia votato per le conseguenze che ne possono derivare.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, quale è il suo avviso sull'emendamento dell'onorevole Fantoni? L'emendamento dell'onorevole Fantoni dice: « Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scrivere uno dei due ».

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Non abbiamo difficoltà ad accettarlo, perchè il candidato è noto, e si capisce che la indicazione di uno dei cognomi è sufficiente per la identificazione.

PRESIDENTE. Quale è il pensiero del Governo?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Aderisco alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Cappa, mantiene il suo emendamento?

CAPPA PAOLO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Rileggo il quarto comma dell'articolo 71.

« L'elettore deve recarsi ad uno dei tavoli a ciò destinati e votare tracciando nella scheda un segno a matita nera sul contrassegno rispondente alla lista da lui prescelta. Ha anche facoltà di scrivere, colla stessa matita nera, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il cognome di uno o due o tre candidati compresi nella stessa lista al quale voglia dare il voto di preferenza; e, in caso di identità di cognome fra candidati della stessa lista, anche il nome e, ove occorra, la paternità ».

Su questo comma non è stato presentato alcun emendamento sostitutivo.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Metto adesso a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Fantoni: « Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scrivere uno dei due ».

Quest'emendamento è accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Metto adesso a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Caldara, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione: « Ove l'elettore non abbia segnata veruna lista e abbia solo scritto una o più preferenze, s'intenderà dato il voto a quella lista che comprende il cognome o i cognomi indicati ».

(Dopo prova e controprova l'emendamento è approvato).

Veniamo alla sesta questione accantonata, cioè a quella relativa alla scheda, contemplata dall'articolo 57.

L'articolo 57 dice:

« La scheda è di carta consistente bianca, di tipo unico, preparata a cura dal Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello allegato e riproduce in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione secondo il numero progressivo di cui al n. 2 dell'articolo 55.

« Nella parte centrale saranno tracciate tre linee trasversali sufficienti a contenere i voti di preferenza di cui al terzo comma dell'articolo 71.

« È vietato ogni altro segno o indicazione ».

L'onorevole Persico ha presentato un emendamento sostitutivo. In verità lo ha riferito alla seconda parte dell'articolo 71, ma esso concerne l'articolo 57.

Quest'emendamento è così concepito:

« Prima di abbandonare il tavolo, l'elettore deve ripiegare la scheda in quattro, in modo che la parte dove si trovano i contrassegni (*recto*) non sia visibile, deve introdurla così piegata nella busta, e deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata.

« Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

« Il presidente stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, e verifica nel cerchio corrispondente al centro della scheda l'esistenza della sua firma.

« Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

« Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore a dalle quali si veda la scheda entro contenuta mancante della firma del presidente, non sono poste nell'urna, e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente o da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale

farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

« Per siffatta mancata riconsegna o per la sostituzione della scheda con altra non firmata dal presidente, l'elettore è punito con l'ammenda fino a lire mille, o con la detenzione sino ad un mese ».

L'onorevole Persico ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PERSICO. Onorevoli colleghi, gli emendamenti da me presentati agli articoli 45, 46, 57, 67, 68, 71, 74, 80, 82 e 84 del disegno di legge sono unificati dalla identità di scopo: quello di mantenere in vita la busta, introdotta nei nostri congegni elettorali dall'onorevole Bertolini, e che ha già dato ottima prova nelle elezioni generali politiche del 1913, del 1919, e del 1921.

La busta Bertolini è la migliore garanzia per la libertà di voto, ed è oramai entrata nelle abitudini del nostro corpo elettorale, il quale invece assai difficilmente potrà adattarsi al sistema delle piegature, uso telegramma, della scheda di Stato.

Del resto, nel progetto di legge che modificava le norme concernenti le elezioni amministrative, approvato dalla Camera nel novembre 1920, e del quale fu competentissimo relatore lo stesso onorevole Casertano, su proposta degli onorevoli Trozzi e Giavazzi, venne già adottato il sistema della busta.

L'unica difficoltà consiste nel conciliare tale sistema con la scheda di Stato; ma la difficoltà è più apparente che sostanziale.

Infatti, con le modifiche da me proposte, l'una garanzia viene ad aggiungersi all'altra, e tutte e due assicurano il massimo di libertà e di segretezza all'elettore.

E veniamo rapidissimamente alla esemplificazione pratica.

La busta rimane quella fino ad oggi usata nelle elezioni politiche, ed il presidente del seggio la consegna ad ogni elettore che si presenta a votare.

Insieme alla busta gli consegna la scheda, la quale avrà nel « verso » i contrassegni di ciascuna lista, e nel *recto* quattro cerchi, di sei centimetri di diametro ciascuno, in modo che, piegando in quattro la scheda, un cerchio corrisponda sempre al centro della scheda piegata.

Accanto a ciascun contrassegno saranno tracciate tre linee trasversali, sufficienti a contenere i voti di preferenza, cosicchè, secondo l'emendamento testè approvato dalla Camera su proposta dell'onorevole Cappa

Paolo, il voto di preferenza, quando viene validamente espresso, vale anche come voto di lista.

Nei quattro cerchi il presidente, il sabato precedente la elezione, apporrà la sua firma, in guisa da identificare la scheda.

L'elettore, recatosi in cabina, segnerà sulla scheda il suo voto, poi piegherà in quattro la scheda stessa, in modo che la parte dove si trovano i contrassegni (*recto*) non sia visibile, e la chiuderà nella busta.

Il presidente, quando l'elettore gli congherà la busta, staccherà la parte rettangolare perforata della faccia anteriore, e verificherà nel cerchio corrispondente al centro della scheda (*verso*) l'esistenza della sua firma. E ciò varrà ad evitare la così detta « scheda girante ».

Per la lettura del voto aprirà la busta, nella quale riporrà nuovamente la scheda, dopo averla spogliata. Ecco il meccanismo abbastanza semplice da me escogitato a garanzia della libertà di voto, che trova nella busta la sua migliore tutela.

Ora attendo di conoscere su questo sistema il parere dell'onorevole Commissione, e quello del Governo.

PRESIDENTE. All'articolo 57 sono stati presentati emendamenti dagli onorevoli Camerini e Larussa:

L'onorevole Camerini propone:

« *Sostituire:*

« La scheda di carta consistente bianca di tipo unico preparata a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche del modello allegato, con la riproduzione di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione e con il rispettivo contrassegno posto in testa ad esse ».

CAMERINI. È assorbito.

PRESIDENTE. L'onorevole Larussa propone poi il seguente emendamento:

« *Sostituire:*

« La scheda è di carta consistente bianca di tipo unico, preparata a cure e spese del Ministero dell'interno, giusta il modulo allegato e riproduce in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione secondo il numero progressivo di cui al numero 2 dell'articolo 55. Nella parte centrale saranno tracciate linee trasversali sufficienti a contenere i voti di preferenza di cui al terzo comma dell'articolo 72. È vietato ogni altro segno od indicazione.

« La Commissione comunale, che si aggregherà per la circostanza i rappresentanti

delle singole liste, provvederà dieci giorni prima della votazione a fare recapitare a ciascun elettore con le modalità di consegna stabilite per i certificati elettorali un esemplare della scheda, e provvederà inoltre a rimettere al presidente di ogni sezione elettorale del comune un numero di schede pari al numero degli iscritti nella sezione, perchè dal presidente sia la scheda consegnata a ciascun elettore nell'atto che costui si reca a votare ».

L'onorevole Larussa ha facoltà di svolgerlo.

LARUSSA. Il mio emendamento agli articoli 57 e 71 mira a stabilire e chiarire che cosa si voglia intendere per scheda di Stato.

Si deve intendere cioè con l'adozione della scheda di Stato, che spetti allo Stato di stampare la scheda e distribuirla anche prima della votazione perchè l'elettore possa portare la scheda stessa come da lui preparata a casa, ovvero che l'elettore sia obbligato a deporre nell'urna la scheda che gli viene consegnata dal presidente nel momento della votazione? La cosa è importante perchè evidentemente, in questo secondo caso, ch'è quello del progetto, l'analfabeta non può esercitare il diritto delle preferenze. Quando si pensa che abbiamo nel Regno, giusta il censimento del 1911, una popolazione maschile di 9,698,934 che non sa leggere e scrivere contro una popolazione di 7,244,648 che sa leggere e scrivere; — che specialmente nel Mezzogiorno contiamo in Sicilia una popolazione maschile di 1,085,653 che non sa leggere e scrivere contro una popolazione di 729,608 che sa leggere e scrivere, ed in Calabria una popolazione maschile di 428,433 che sa leggere contro 226,239 analfabeti; — si rende manifesto che non sarebbe possibile nel Mezzogiorno alla maggioranza degli elettori, quasi più del doppio, di usare detta facoltà di preferire, una volta che si fosse mantenuto il diritto alla scelta anche dei candidati di una stessa lista.

Già l'onorevole Meda nel 1919 in occasione della discussione sulla proporzionale, conveniva che la scheda di Stato importasse soltanto l'obbligo dello Stato di pagare le spese della stampa e della distribuzione.

La Camera in occasione della discussione della legge amministrativa del 1920, giusta la dizione di un emendamento accettato dall'instancabile relatore delle leggi elettorali, onorevole Casertano, e che io ho riprodotto nel mio emendamento, permetteva

all'elettore di portare la sua scheda, da mettere nella busta munita di talloncino, che il presidente doveva consegnare.

Ed io mi richiamo anche alla legge francese del 20 ottobre del 1919, che stabilisce il modo come si distribuiscono le schede. Una apposita Commissione presieduta dal magistrato manda fino al domicilio dell'elettore un duplice esemplare della scheda e provvede anche a mandare al presidente di ciascun seggio un altro esemplare della scheda, cosicchè l'elettore che si appressa alle urne, oltre la propria scheda già precedentemente rimessagli, la riceve di nuovo dal presidente, ed egli ha così il modo di sottrarsi a qualsiasi pressione od imposizione, votando liberamente, nel raccoglimento della cabina, con la scheda, che ha portato con sè o che riceve all'atto della votazione.

Trattasi di questione tecnica della massima importanza, ripeto, specialmente per il Mezzogiorno, giacchè la scheda di Stato, come è regolata dal disegno di legge, non rende possibile esercitare le preferenze, creando due categorie di elettori, e con grave offesa al principio del suffragio universale.

Voglio sperare perciò che il mio emendamento possa trovare accoglienza presso la Commissione e il Governo.

CAMERINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI. La scheda di Stato ha per scopo la garanzia della libertà e del segreto del voto. Ora noi le toglieremmo l'unica ragione e finalità se permettessimo che essa fosse mandata, come propone l'onorevole Larussa, all'elettore dieci giorni prima. La istituzione della scheda di Stato si ridurrebbe ad una modesta questione finanziaria, cioè che la spesa sarebbe sostenuta dal Governo piuttosto che dai candidati o dai comitati. Non è certamente questo che si vuole.

La scheda adunque deve essere consegnata all'elettore dal presidente del seggio nell'atto della votazione con le norme che sono prescritte, altrimenti varrebbe lo stesso abolirla. (*Approvazioni*).

TONELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Qualora si seguisse il criterio dell'onorevole Larussa, noi verremmo ad abolire l'efficacia morale della scheda. Infatti la scheda di Stato è fatta per garantire la libertà dell'elettore, e viene distribuita appunto per eliminare le sopraffazioni e i brogli che si commettono contro la libertà stessa.

Credo quindi che l'assoluta maggioranza della Camera rigetterà la proposta dell'ono-

revole Larussa che viene a togliere qualunque efficacia alla scheda di Stato.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Maitilasso, Del Bello, Vella, Paolino, Amedeo, Mastracchi, Mucci, Galeno, Assennato Gallavresi:

« *All'ultimo comma sostituire:*

« È nulla la scheda che porta ogni altro segno o indicazione ».

L'onorevole Maitilasso ha facoltà di svolgerlo.

MAITILASSO. Lo mantengo, ma rinunzio a svolgerlo.

DEL BELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL BELLO. Pure essendo contrario al progetto di legge sulla riforma elettorale, mi dichiaro favorevole alla proposta dell'onorevole Persico, perchè la scheda così com'è proposta dalla Commissione presenta parecchi inconvenienti, e potrebbe rendere palese il voto che invece deve essere segreto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore è invitato a esprimere il suo avviso sugli emendamenti.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. La questione della scheda di Stato è stata lungamente discussa ed agitata, tanto che si potrebbe dire col poeta « per cui tanto rito tempo si volse ».

La Commissione accettò concorde la proposta del Governo, studiò lungamente il tipo che è quello che vedesi allegato al progetto di legge, e non crede di poter in nulla cambiare le sue proposte.

All'onorevole Camerini che vorrebbe introdurre nella scheda...

CAMERINI. Ho ritirato il mio emendamento.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. E allora dirò all'onorevole Persico, il quale vorrebbe che accanto a ciascun simbolo fossero messe le tre linee trasversali di preferenza, che questo meccanismo complicherrebbe molto la scheda di Stato. All'onorevole Larussa, il quale propone il sistema francese rispondo che questo criterio infirmerebbe il complesso delle disposizioni attinenti alla tecnica della scheda di Stato; e all'onorevole Maitilasso, dirò che la sua proposta, non accordandosi con un preciso bisogno giuridico, è superflua. Egli vorrebbe infatti che fosse dichiarata la nullità della scheda che porta segni differenti da quella della scheda di Stato; ma questo è già specificato all'articolo ottavo, ed è quindi inutile che si dica

un'altra volta. Lo prego perciò di non insistere.

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Bubbio...

PRESIDENTE. No, onorevole relatore; per ora si sono svolti soltanto i tre emendamenti degli onorevoli Persico, Larussa e poi quello dell'onorevole Maitilasso circa l'ultimo comma dell'articolo 57.

Su questo stesso articolo 57 l'onorevole Bubbio ha presentato un emendamento perchè la scheda sia consegnata da ciascun votante opportunamente piegata; ma io non ho consentito di svolgerlo in questa sede. Ne parleremo all'articolo 71, il quale disciplina le norme che deve adottare il presidente del seggio, allorchè si deve procedere alla votazione.

Onorevole Persico, ritira il suo emendamento?

PERSICO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Larussa?

LARUSSA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Maitilasso?

MAITILASSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 57 testè letto.

(È approvato).

Credo però che debba rimanere inteso che il riferimento di cui al secondo comma, debba considerarsi fatto al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 71.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Veniamo alla questione relativa al numero degli elettori che debbono presentare le liste, cioè alla seconda parte dell'articolo 52.

Come la Camera ricorda è stata votata la prima parte, e cioè:

« Le liste dei candidati recanti il loro cognome e nome, e comprendenti non più di due terzi del numero dei deputati assegnato a ciascuna circoscrizione e non meno di tre candidati, debbono essere presentate... »

Veniamo ora alla seconda parte:

« ... da almeno trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. »

È stato presentato un emendamento dagli onorevoli Del Bello, Vella, Mingrino, Romita, Mucci, Mastracchi, Maitilasso, Cavina, Campanini, Nobili, così concepito:

« Dopo le parole del primo comma: della circoscrizione stessa, aggiungere:

« Per i partiti notoriamente e precedentemente organizzati nella Nazione basta che gli organi direttivi presentino le liste dei candidati per le varie circoscrizioni solamente alla Corte d'appello di Roma ».

L'onorevole Del Bello ha facoltà di svolgerlo.

DEL BELLO. La relazione dell'onorevole Acerbo, stabilendo insieme al collegio cosiddetto unico le circoscrizioni regionali, stabiliva esattamente che queste circoscrizioni non infirmassero il principio generale della valutazione nazionale dei partiti che aspirano al regime o al controllo parlamentare del governo dello Stato.

Evidentemente non solo la proporzionale, ma anche la legge che si sta discutendo, presuppone necessariamente la esistenza di partiti, non dirò il riconoscimento giuridico dei partiti, ma presuppone quello che è nella realtà, nella vita oggi più che mai, la esistenza dei partiti; e allora a noi sembra che possa essere data facoltà a quelli che sono già i partiti in precedenza notoriamente organizzati, di presentare essi stessi alla Corte d'appello di Roma le varie liste per le varie circoscrizioni regionali.

L'eccezione sollevata per quello che riguarda la gradualità degli eletti non tocca, non pregiudica la tesi che noi sosteniamo per quanto riguarda la presentazione delle liste.

In sostanza, o noi vogliamo considerare il collegio unico uninominale, oppure sia che si parli di proporzionale, sia che si parli di collegio, unico bisogna presupporre e quindi tenere nel dovuto conto i partiti anche per una ragione pratica, perchè i partiti non hanno, bisogno praticamente delle 300 firme che possono benissimo raccogliere, per presentare i loro candidati.

Perciò a noi sembra opportuno che si possa dare facoltà, non obbligatorietà, ai partiti della presentazione della lista da parte di 300 firmatari della regione, per cui nelle passate leggi e anche in quella del 1912 si stabilì « la necessità della presentazione da parte di un certo numero di elettori — così dice la relazione Micheli — per impedire il pullulare di liste individuali o di accoppiamenti strani o non seri ».

« Ora è evidente che per molti partiti tutto questo è un di più, è qualche cosa di non necessario.

Se nel 1919, quando si discuteva la legge, non si poteva negare l'esistenza di

partiti, a maggior ragione non si può negare oggi che i partiti non solo si sono moltiplicati, ma tendono a rafforzarsi e individualizzarsi maggiormente.

Gli stessi uomini, almeno alcuni degli stessi uomini che oggi stanno al Governo, e cito l'onorevole De Capitani, e cito l'onorevole Federzoni, sostenevano in nome di partiti, pur allora molto poco forti, la pregiudiziale dell'esistenza e del riconoscimento dei partiti.

L'unica obiezione che si potrebbe fare è questa: che possono essere i Comitati a manovrare, a preparare le varie liste; ma contro questa obiezione appunto si levava allora l'onorevole Federzoni, sostenendo la proporzionale ed affermando che non bisognava confondere i Comitati elettorali che sorgevano come cattive erbacce, per forza di interessi estranei inconfessabili, ma bisognava guardare a quella espressione organica di legittimi interessi collettivi e di generali correnti di idee che sono appunto i partiti.

Quindi a noi sembra non ostino ragioni tecniche in quanto riguarda la presentazione dei candidati, e non ostino ragioni pratiche; anzi, per le contingenze alle quali noi ci riferiamo, vi sono molte ragioni pratiche per le quali, quando si vuole che tutti i partiti possano presentarsi nelle stesse condizioni di eguaglianza e di libertà alla lotta elettorale, possano nel miglior modo che essi credono presentare i loro candidati.

Si ripete che questo non è obbligo, ma è facoltà che non riguarda i partiti che possono sorgere alla vigilia delle elezioni, perchè nel mio emendamento è detto chiaramente « per i partiti notoriamente e precedentemente organizzati ».

Ora in questa stessa Camera vi sono molti partiti anche di recente organizzati notoriamente e fortemente, i quali non potranno perciò nell'interesse della loro funzionalità e della loro stessa vitalità, non potranno opporsi all'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. La Commissione ha già ridotto il numero dei presentatori di liste per rendere accessibile la formazione delle liste ai partiti meno numerosi e meno bene organizzati. Credo quindi di non poter accedere alla proposta dell'onorevole Del Bello.

La spiegazione data dall'onorevole Del Bello al suo emendamento ci persuade an-

cora di più della giustizia della nostra proposta, perchè egli ritorna a mettere in campo i partiti precedentemente e notoriamente organizzati.

Ora questo potrebbe contenere un pericolo. Infatti chi sarà giudice della notorietà e della presente organizzazione dei partiti? Sarà la Corte di appello che dovrà giudicare della ammissibilità delle liste? E allora con quale criterio procederà?

Veggano dunque i presentatori dell'emendamento che forse ci è più pericolo nell'insistere che nel non insistere.

Ad ogni modo, avendo la Commissione proceduto all'unanimità nella riduzione del numero dei presentatori di liste, numero che è stato confinato in termini così esigui da essere accessibile a tutti i partiti, non credo di dover modificare la precedente proposta.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il proprio parere.

CARNAZZA GABRIELLO, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si associa a quanto ha detto l'onorevole relatore.

MATTEOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. Mi rendo perfettamente conto della obiezione mossa dall'onorevole relatore alla proposta dell'onorevole Del Bello. Perciò vorrei proporre una forma che credo sarebbe accettabile per tutti.

Coloro che vogliono presentare tutta la lista o una parte della lista nelle diverse circoscrizioni, possono presentarla colla firma di mille elettori, invece di fare tante presentazioni che presentano difficoltà, che possono costare di più e che in certe circoscrizioni non sono addirittura possibili, come per esempio può avvenire per certe piccole minoranze che in alcuni luoghi non potrebbero raccogliere quanto è necessario. Basterebbe la presentazione a Roma con mille elettori, e questo mi pare semplificherebbe di molto le cose. Raccomando questa mia proposta alla Commissione.

PRESIDENTE. Questo è il suo emendamento?

MATTEOTTI. Perfettamente.

PRESIDENTE. Ma vi è anche un emendamento dell'onorevole Mucci, che dice: « I partiti che intendono presentare i loro candidati in tutte le sedici circoscrizioni, e non meno di tre per ciascuna di esse, hanno facoltà di farlo con unico contrassegno ed unica dichiarazione alla cancelleria della Corte d'Appello di Roma, sottoscritta da non meno di mille e non più di millecinque-

cento elettori appartenenti a qualunque circoscrizione, unendovi i certificati di nascita dei candidati quando richiesti, e gli atti di accettazione delle candidature ».

Quest'emendamento è firmato anche dagli onorevoli: Romita, Del Bello, Nobili, Noseda, Vella, Gallavresi, Paolino, Cavina e Amedeo.

Onorevole Mucci, si associa all'emendamento dell'onorevole Matteotti ?

MUCCI. Mi associo, e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore della maggioranza, ne ha facoltà.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Io debbo sollevare nuove obiezioni a queste ultime proposte. Il congegno della legge stabilisce una duplice vidimazione, e direi sanzione per la presentazione dei candidati alla Corte d'appello circoscrizionale, e alla Corte d'appello centrale. La Corte d'appello circoscrizionale ha determinate facoltà: deve controllare i nomi degli elettori per vedere se raggiungono il numero voluto e deve altresì controllare se i candidati abbiano le qualità necessarie per essere candidati, giusta le disposizioni di legge, e di più hanno la facoltà di invitare i presentatori a fare le debite modifiche, sia per quel che riguarda i presentatori stessi, sia per quel che riguarda il numero dei candidati. Ora tutto questo non è possibile, se si concentra nella Corte d'appello di Roma l'esame delle liste riferentesi alle varie circoscrizioni.

MATTEOTTI. Ma sappiamo benissimo che questo avverrà solo per uno o due partiti.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Prego pertanto gli onorevoli presentatori di non insistere nelle loro proposte, chè altrimenti dovrei domandare alla Camera di respingerle.

PRESIDENTE. Onorevole Del Bello mantiene il suo emendamento ?

DEL BELLO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. E l'onorevole Matteotti ?

MATTEOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CARNAZZA GABRIELLO, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo non accetta nè l'uno nè l'altro emendamento.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Del Bello, così concepito:

« Dopo le parole del primo comma: della circoscrizione stessa aggiungere:

« Per i partiti notoriamente e precedentemente organizzati nella Nazione basta che gli

organi direttivi presentino le liste dei candidati per le varie circoscrizioni solamente alla Corte d'appello di Roma ».

(Non è approvato).

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Matteotti, così concepito:

« Le liste dei candidati che portano lo stesso contrassegno possono esser presentate anche per tutte le circoscrizioni all'Ufficio centrale a Roma con la firma di 1000 elettori iscritti in qualsiasi comune del Regno ».

(Non è approvato).

Metto a partito il testo della Commissione (seconda parte del primo comma dell'articolo 52):

« ... da almeno trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa ».

(È approvato).

Così tutte le questioni che erano state accantonate, sono state esaminate, e possiamo riprendere il corso degli articoli.

Cominciamo coll'articolo 45.

Il numero 5 dell'articolo 45 fu sospeso in previsione che potesse essere approvato un emendamento dell'onorevole Persico. Ma questo emendamento è stato ritirato.

Do lettura del numero 5 dell'articolo 45:

« 5°) il pacco delle schede, che al presidente della Commissione stessa sarà stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla prefettura e sul cui involuero esterno sarà stato indicato il numero delle schede contenute »;

Onorevole relatore, è l'unico periodo di quest'articolo rimasto sospeso.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Non essendo stato presentato nessun emendamento, metto a partito il n. 5 dell'articolo 45, testè letto.

(È approvato).

Dell'articolo 46 fu approvato il seguente comma:

« I bolli e le urne debbono essere il tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C e debbono essere fornite ai comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo ».

Senonchè Governo e Commissione, propongono la soppressione del primo comma dell'articolo 46 della legge vigente:

« La busta è di tipo unico, preparata su carta, bianca all'esterno e colorata all'interno, dalla officina governativa carte-valori con le caratteristiche essenziali del modello allegato A ».

Metto a partito la soppressione di questo comma.

(È approvato).

Dell'articolo 52 è stato approvato soltanto il primo periodo, così concepito:

« Le liste dei candidati recanti il loro cognome e nome, e comprendenti non più di due terzi del numero dei deputati assegnato a ciascuna circoscrizione, e non meno di tre candidati, debbono essere presentate da almeno trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa ».

Dobbiamo ora approvare il resto dell'articolo:

« Nei casi di omonimia o di possibile confusione nella stessa lista, al cognome e nome dei candidati si aggiungerà anche la paternità od eventualmente anche altra indicazione che sia necessaria per identificare i candidati stessi. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal sindaco di un comune della circoscrizione, o da un notaio, o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.

« Alla lista devesi allegare il certificato di nascita di ciascun candidato, salvo per gli ex-deputati già convalidati.

« Un candidato non può essere in alcun caso compreso in liste portanti contrassegni diversi, ma può essere compreso in liste portanti lo stesso contrassegno in non più di due circoscrizioni ».

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Desidererei rivolgere alla Commissione una semplice domanda, più che fare un'osservazione. Nella prima parte dell'articolo 52, che è stata approvata, è detto che le liste dei candidati devono recare il loro nome e cognome. Nella parte che dobbiamo ora approvare si parla dei casi possibili di omonimia.

Io chiedo che in via esplicativa — e ciò potrà rimanere come interpretazione autentica — sia detto se nella lista possono essere indicati i titoli accademici e il luogo di residenza, poichè la possibilità di omonimia può essere anche sconosciuta.

Chiedo quindi se la dizione « nome e cognome » è tassativa, o se è semplicemente indicativa.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, quale è il suo avviso ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Non si tratta di un emendamento, ma di una semplice spiegazione. Se il titolo nobiliare è parte del cognome, va da sè che può essere accolto.

VICINI. Io ho parlato di titoli accademici.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. No, non sono necessari.

PRESUTTI. Ma si tratta della lista, non della scheda.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Nella lista si è detto molto chiaro che bisogna indicare nome e cognome. Poi si sono specificati i casi di omonimia e si sono aggiunte tutte le indicazioni necessarie. Quando sono indicati il nome, il cognome, la nascita, e ove vi possa essere confusione, non si è escluso nemmeno la paternità, non si comprende perchè si debbano fare altre aggiunte. Nell'articolo è detto:

« Nei casi di omonimia o di possibile confusione nella stessa lista, al cognome e nome dei candidati si aggiungerà anche la paternità od eventualmente anche altra indicazione che sia necessaria per indicare i candidati stessi ».

Sembra che ciò basti.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Mi pare che l'onorevole Vicini faccia un'osservazione giustissima. Come si fa a stabilire se in una lista ci sia un nome che produca omonimia ? Dei Vicini, per esempio, che io sappia, ce ne sono parecchi in Italia. Se l'onorevole Vicini è presentato dai fasci, come fa a indovinare se i radicali presenteranno il nipote, o il cugino, o il figliuolo di quel suo omonimo radicale, che ora è senatore ? Mi sembra quindi che la proposta di aggiungere nella lista, il titolo di ingegnere, di avvocato, di calderaio, di agricoltore non porti nessun pregiudizio. Anzi aggiungere la qualifica è un vantaggio di chiarezza e sincerità che tutti dovremmo mirare di conseguire per le rispettive liste.

Osservo però che bisognerà provvedere a quello che si deve scrivere nella scheda. Si dovrà scrivere soltanto il cognome ? Ma se oltre il cognome si sia pure scritto il nome, considerare nulle le schede cosiffatte, mi pare assurdo...

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani di questo ne parleremo all'articolo 71. Onorevole Vicini ella formula un emendamento ?

VICINI. Non ho formulato nessun emendamento, ho chiesto delle spiegazioni e non ho sentito la risposta perchè ero rivolto dall'altra parte.

Non è possibile che di fronte agli elettori il candidato non sia sufficientemente identificato ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ma come è mai possibile ciò per un candidato regionale ?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Terzaghi. Ne ha facoltà.

TERZAGHI, *della Commissione*. Nella vecchia legge, cioè nella legge attuale, si parla soltanto di nome e cognome e paternità. E tutte queste indicazioni non hanno mai dato luogo ad alcun inconveniente. In questa legge si è tolta la paternità per una ragione evidente di riguardo, perchè siccome si tratta di lista nazionale, se ci fosse anche un candidato che paternità non avesse, non bisogna dar luogo a malignazioni su condizioni famigliari intime, che verrebbero sciorinati alla pubblica e malsana curiosità. E allora si è tolta l'indicazione della paternità.

Alla domanda formulata dall'onorevole Vicini mi pare che il testo della legge dia spiegazione e risposta. La legge dice nel testo proposto: « nei casi di omonimia o di possibile confusione » ciò significa che là ove le confusioni sono possibili le indicazioni sono rimesse al criterio soggettivo del candidato.

MODIGLIANI. Ma nella stessa lista !

TERZAGHI, *della Commissione*. Un momento, se ella ha la pazienza di ascoltarmi e se avesse avuto la pazienza di ascoltarmi mentre parlavo avrebbe notato che io volevo giungere proprio a rispondere a codesta osservazione. Appunto: le parole « possibile confusione », stanno a dimostrare che uno il quale abbia il sospetto che possano nascere delle confusioni tra il suo nome e quello degli altri candidati eccipisce questo sospetto e aggiunge altre indicazioni. L'unica questione sorge per l'espressione: « nella stessa lista ».

Ora io riconosco che effettivamente questa potrebbe essere una limitazione in quanto che la confusione non può sorgere soltanto tra candidati della stessa lista, ma anche tra candidati di liste diverse. Quindi io propongo anche a nome della Commissione di sopprimere le parole: « nella stessa lista ».

PRESIDENTE. Ella, onorevole Vicini, non formula dunque alcun emendamento.

VICINI. Accetto completamente la proposta dell'onorevole Terzaghi.

TERZAGHI, *della Commissione*. La Commissione — ripeto — propone di togliere le parole: « nella stessa lista ».

MODIGLIANI. Onorevole Presidente, io faccio circolare un emendamento per raccogliere le dieci firme.

PRESIDENTE. Appunto perchè lo fa circolare, non è ancora giunto fino a me ! (*ilarità*).

MODIGLIANI. Ma le giungerà, a meno che Ella non ritenga equipollente che i dieci colleghi alzino la mano. Io vorrei che si togliessero le parole: « Nel caso di omonimia o, di possibile confusione nella stessa lista » e si dicesse senz'altro: « Al cognome e nome del candidato si potranno aggiungere la paternità. ecc. ecc. ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?...

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Questa proposta non è che la ripetizione di quello che è detto nel testo di legge. Nel testo proposto è infatti detto: « Nei casi di omonimia o di possibile confusione... ».

PRESIDENTE. Non è quello che vuole il proponente.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Il proponente vuole che i presentatori, nei casi di possibile confusione, possano aggiungere tutte le indicazioni eventuali per identificare i candidati. Ora questo è detto nella legge.

PRESIDENTE. Il testo dice: « Nei casi di omonimia o di possibile confusione nella stessa lista... ».

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Leviamo: « nella stessa lista ».

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Modigliani propone che non solo si tolgano le parole: « nella stessa lista », ma si tolgano anche le prime parole del periodo; cioè si dica: « Al cognome e nome dei candidati potrà aggiungersi anche la paternità od eventualmente anche altra indicazione, ecc. ».

Qual'è il parere della Commissione ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Lo accettiamo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Allora questa parte dell'articolo 52 resta così formulata:

« Al cognome e nome dei candidati potrà aggiungersi anche la paternità od even-

tualmente anche altra indicazione che sia necessaria per identificare i candidati stessi. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal sindaco di un comune della circoscrizione o da un notaio o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.

Alla lista devesi allegare il certificato di nascita di ciascun candidato, salvo per gli ex-deputati già convalidati.

Un candidato non può essere in alcun caso compreso in liste portanti contrassegni diversi, ma può essere compreso in liste portanti lo stesso contrassegno, in non più di due circoscrizioni ».

La pongo a partito.

(È approvata).

Dell'articolo 53 bisognerà votare i commi primo, secondo, terzo quarto e quinto, ed il numero 1^o) del nono comma.

Al primo e secondo comma non sono proposti emendamenti:

« Le liste dei candidati devono essere presentate per ciascuna circoscrizione alla cancelleria della Corte di appello indicata dalla tabella allegata non più tardi delle ore 16 del trentesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature e alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

« La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nella lista politica del collegio ».

Li pongo a partito.

(Sono approvati).

Terzo comma:

« I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con multa di lire tremila. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà ». L'onorevole Amatucci propone, questo emendamento aggiuntivo: « Il procuratore del Re per tale reato procede per citazione direttissima ».

Forse sarà opportuno, onorevole relatore, formulare un articolo unico per tutta la legge, anziché ripetere questa disposizione in tutti gli articoli.

Onorevole Amatucci insiste ?

AMATUCCI. Insisto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*,
Accetta.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Accetto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito il terzo comma con l'aggiunta dell'onorevole Amatucci accettata dal Governo e dalla Commissione: « I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con multa di lire tremila ».

Onorevole relatore, deve dirsi proprio « di lire tremila » oppure « fino a lire tremila » ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*.
Fino a lire tremila.

Voci. Di lire tremila.

PRESIDENTE. Mettiamo allora un minimo.

AMATUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Se la Commissione credesse di dire: « fino a lire tremila », il minimo, sarebbe di dieci lire, ed in tal caso la penalità sarebbe troppo irrisoria in confronto alle penalità stabilite per altre inadempienze. Pertanto se la Commissione vuol ritenere invece che si debba dire fino a lire tremila, si dovrebbe fissare un minimo, come per altre disposizioni analoghe.

PRESIDENTE. Altra volta si è fissato un minimo di lire 300...

AMATUCCI. Appunto: da 300 a 3,000...

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guarino-Amella. Ne ha facoltà.

GUARINO-AMELLA. Io proporrei di mantenere le 3000 lire... è già troppo poco... bisognerebbe applicare anche la pena afflittiva. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole relatore se accetta la proposta dell'onorevole Amatucci.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*.
Accetto.

PRESIDENTE. Allora, il terzo comma resta definitivamente così formulato:

« I sindaci devono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con multa da lire trecento a lire tremila. Se abbia agito per negligenza, la pena è diminuita della metà. Il Procuratore del Re, per tale reato, procede per citazione direttissima ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

Passiamo al quarto comma:

« La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, che vi appone anche l'indicazione del comune, nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 3000 o con la detenzione sino a tre mesi ».

A questo comma è stato presentato un emendamento dall'onorevole Frontini che non è presente.

MODIGLIANI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Sta bene. Ne dò lettura:

« Al quarto comma alle parole: o da un ufficiale delle cancellerie, aggiungere: o da un Regio console nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero ».

Chiedo all'onorevole Modigliani se intende di mantenere questo emendamento.

MODIGLIANI. Lo mantengo.

AMATUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. Poichè si è modificata la pena nel terzo comma, con un minimo di 300 lire e un massimo di 3000 lire, mi pare che basterebbe lasciare la multa sino a lire 3000 e togliere la pena afflittiva, tanto più che questo reato è meno grave di quello di cui nel 2º comma dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Wilfan.

WILFAN. Io mi permetto di proporre a questo riguardo che gli elettori non siano costretti a firmare anche con la paternità; ossia, che siano omesse le parole « la paternità » e che invece sia disposto che il notaio e il cancelliere, oltre il comune indichi anche la paternità.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore a voler esprimere il suo avviso.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Wilfan, perchè ciò potrebbe dar luogo a malizie elettorali.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Modigliani, non abbiamo alcuna difficoltà ad accettarlo; riteniamo però che in pratica le difficoltà siano maggiori di quelle che appaiono alla semplice lettura degli emendamenti, perchè una firma all'estero, con

tutte le vidimazioni, ecc., ecc... darà luogo a molte difficoltà di carattere materiale. Ad ogni modo, ripeto, non ci opponiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Amatucci vorrebbe che i contravventori fossero puniti soltanto con la multa sino a 3000 lire, in analogia a quanto è disposto nel terzo comma testè approvato.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ma il primo reato riguarda la inadempienza del pubblico ufficiale: qui invece si tratta del reato che compiono gli elettori nel presentare un candidato. È una cosa del tutto diversa. (*Commenti — Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Casertano, sia buono con l'onorevole Amatucci: vegga di accontentarlo. (*Si ride*).

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ma questa penalità fu inasprita in Commissione. Fu il collega Terzaghi a proporre di introdurre la detenzione...

TERZAGHI, *della Commissione*. C'era già.

PRESIDENTE. Nella legge vigente effettivamente c'è anche la pena afflittiva. Dunque ella ha detto cosa inesatta, onorevole Amatucci.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Non accetto allora l'emendamento Amatucci per punirlo di una bugia. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Onorevole Wilfan, se ella insiste nella sua proposta, non avendo presentato un emendamento, procederemo alla votazione per divisione sulla parte relativa alla paternità.

Metto dunque a partito la prima parte del comma:

« La firma degli elettori indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore... ».

(*È approvata*).

Seconda parte con l'emendamento dell'onorevole Modigliani accettato dalla Commissione:

« ... deve essere autenticata da un notaio, o da un ufficiale delle cancellerie, o da un regio console nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero, che vi appone anche l'indicazione del comune, nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire 5 per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 3 mila o con la detenzione sino a tre mesi ».

(*È approvata*).

Passiamo al quinto comma:

« Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'articolo 11, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo ».

(È approvato).

Passiamo ora al n. 1 del nono comma:

« La Corte d'appello, composta del Primo Presidente e dei consiglieri della Prima Sezione, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al quinto comma:

1°) verifica che le liste presentate siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto dall'articolo 52 non tenendo conto di quelli che eccedono il limite massimo, e che tali liste comprendano il numero minimo dei candidati indicato dallo stesso articolo, ricusando quelle liste che non si trovino in dette condizioni o riducendo al limite massimo prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

(È approvato).

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Nel numero 2 di questo comma, già votato, dopo la parola « assegna », bisogna aggiungere le parole: « nei limiti di tempo prescritti dal nono comma del presente articolo ».

PRESIDENTE. Metto a partito questo emendamento.

(È approvato).

L'articolo 54 della legge vigente stabilisce che la prefettura rilascia immediatamente ricevuta della lista dei candidati e degli atti relativi, e, secondo l'ordine di presentazione attribuisce a ciascuna lista una lettera d'ordine, facendone cenno nella ricevuta.

Della lista e dei documenti la prefettura dà subito comunicazione alla Commissione elettorale provinciale.

Di questo articolo si propone la soppressione.

Metto a partito la proposta.

(È approvata).

Art. 55.

« La Corte d'appello di Roma è costituita in Ufficio centrale nazionale. Ad essa i presentatori delle liste circoscrizionali, per

mezzo dei delegati di cui all'articolo precedente, debbono dichiarare o personalmente o con atto autenticato da notaio o dal sindaco di un comune della circoscrizione, entro cinque giorni dalla presentazione delle liste alla Corte di appello circoscrizionale, con quale o quali liste aventi lo stesso contrassegno intendono unificarsi. Entro sette giorni dal ricevimento di tutti gli atti trasmessi dalle singole Corti d'appello circoscrizionali l'Ufficio centrale nazionale:

1°) esamina le varie liste presentate nelle diverse circoscrizioni ed unifica quelle che sono presentate con lo stesso contrassegno e corredate dalla dichiarazione reciproca di cui al primo comma di questo articolo, ammettendole a votazione con lo stesso contrassegno, ed assegnando ad esse lo stesso numero d'ordine di cui al seguente numero 2.

« Elimina dalla votazione le liste che non abbiano almeno in due circoscrizioni lo stesso contrassegno e la dichiarazione reciproca di unificazione di cui sopra.

« Ferma restando la disposizione del precedente capoverso, le liste che abbiano un contrassegno identico a quello di altre liste ma siano sfornite della dichiarazione reciproca di unificazione, sono ammesse a votazione separatamente, assegnandosi ad esse un diverso ordine progressivo;

2°) estrae a sorte il numero d'ordine da assegnarsi a ciascun gruppo di liste unificate;

3°) cancella da tutte le liste i candidati compresi in liste recanti contrassegni diversi e quelli compresi in liste recanti il medesimo contrassegno presentati in più di due circoscrizioni;

4°) provvede per mezzo del Ministero dell'interno alla stampa:

a) delle schede di cui all'articolo 57;

b) dei manifesti di ciascuna circoscrizione contenenti le liste rispettive dei candidati col relativo contrassegno. In questo manifesto devono essere indicate le altre circoscrizioni nelle quali sono state presentate le stesse liste;

c) di un bollettino, da inviarsi a tutti i comuni, e da affiggersi in tutte le sezioni, nel quale siano riportate tutte le liste con l'indicazione dei contrassegni, dei candidati, del numero d'ordine assegnato, delle circoscrizioni in cui le singole liste sono state presentate. In tale bollettino sarà seguito l'ordine delle circoscrizioni secondo la tabella allegata ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Wilfan, il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere:

« Non è necessaria una dichiarazione reciproca di unificazione di lista per almeno due circoscrizioni, e non si applicano le relative disposizioni di questo articolo, quando si tratti di liste presentate da elettori allogeni delle circoscrizioni del Veneto e della Venezia Giulia ».

L'onorevole Wilfan ha facoltà di svolgerlo WILFAN. A pagina 6 della relazione del Governo al progetto di legge, sta scritto che il requisito dell'unificazione di liste per almeno due regioni, ma non più, è dovuto a due motivi. La relazione dice:

« Nè si è creduto di determinare un numero maggiore, sia per non rendere troppo difficile la espressione di radicate simpatie locali, sia essenzialmente per consentire la costituzione di liste allogene, che male avrebbero potuto avere probabilità di successo in più di due regioni ».

La Commissione ha acceduto alle vedute del Governo.

Mi sono permesso di presentare un emendamento, in forma di un'aggiunta all'articolo 55. Forse si opporrà subito una eccezione, cioè quella che con questo emendamento si chiede per gli allogeni una situazione speciale, quasi privilegiata.

Per ribattere questa eccezione, io mi permetterò in prima linea, conservando quell'emendamento come subordinato, di proporre un altro emendamento, cioè quello di sostituire nel primo comma dell'articolo alla parola « debbono » la parola « possono », cosicchè questo comma dovrebbe sonare così:

« La Corte d'appello di Roma è costituita in Ufficio centrale nazionale. Ad essa i presentatori delle liste circoscrizionali, per mezzo dei delegati di cui all'articolo precedente, possono dichiarare o personalmente... ecc. ».

Di conseguenza dovrebbe poi cadere nel numero 1° il comma secondo per intero. Cadrebbe cioè la disposizione: « Elimina dalla votazione le liste che non abbiano almeno in due circoscrizioni lo stesso contrassegno e la dichiarazione reciproca di unificazione di cui sopra. ». E dovrebbero cadere anche le prime parole del terzo comma del medesimo numero 1°, cioè: « Ferma restando la disposizione del precedente capoverso ».

L'emendamento, così da me formulato, potrebbe essere approvato da tutti, anche

da quelli che temono di ammettere nella legge una disposizione, che significherebbe un'eccezione espressa a favore degli allogeni. E questa proposta potrebbe essere accolta da tutti a tanto maggior ragione in quantochè per essa milita quel medesimo motivo, che è stato riconosciuto nella relazione del Governo, parallelamente al riguardo per gli allogeni.

Poichè, come risulta dal citato brano della relazione, non fu soltanto il riguardo agli allogeni il motivo per il quale si è adottata la limitazione del requisito in parola a due sole circoscrizioni, ma anche la tendenza di dare adito alle simpatie locali radicate di affermarsi in ambiti territoriali più ristretti.

Se il Governo ha già fatto tanto, se ha concesso che si possano unire anche soltanto due circoscrizioni, io credo che si possa fare anche l'ultimo passo nella stessa direzione, e concedere che si possano affermare nelle elezioni anche liste soltanto regionali, non unificate con liste, distinte col medesimo contrassegno, di altre regioni.

Questa è la mia proposta principale e se avessi la certezza che verrebbe accolta, potrei fare punto e non insistere sul mio emendamento subordinato.

PRESIDENTE. Scusi onorevole Wilfan, quali sono i tre punti di cui propone la correzione ?

WILFAN. Le faccio pervenire, onorevole presidente, la proposta per iscritto. Al primo comma, alla parola « devono », propongo di sostituire la parola « possono ». Inoltre, propongo di sopprimere il secondo comma, e le prime parole del terzo.

Per svolgere poi il mio emendamento subordinato, io dovrei cominciare a trattare la questione molto più ampiamente, da diversi punti di vista.

Preferirei di non doverlo fare. Perciò ripeto che se avessi qualche speranza che il primo emendamento sarebbe accettato, io risparmierei alla Camera quello che avrei ancora da dire. Pertanto, onorevole presidente, se si potesse esaurire prima il primo emendamento...

PRESIDENTE. No, no; li svolga tutti.

WILFAN. Il secondo emendamento è una semplice aggiunta, che può essere sottoposta a votazione separatamente, dopo votato l'articolo...

PRESIDENTE. Svolga tutti gli emendamenti, onorevole Wilfan.

WILFAN. Li svolgerò.

Mi si faranno due eccezioni, eccezioni che abbiamo sentite già altre volte, in altre occasioni, anche dal signor presidente dei ministri che non ha sdegnato di farle proprie.

La prima eccezione sarà questa: che noi allogeni dobbiamo essere trattati semplicemente come cittadini italiani; che le minoranze allogene, come tali, non esistono, non hanno esistenza giuridica, non devono avere diritti speciali; e che per noi vale soltanto il principio dei diritti uguali e doveri uguali.

Io oso dire che questa formula dei diritti uguali e degli obblighi uguali, non è soltanto una frase, come mi ero permesso di rispondere al signor presidente dei ministri la prima volta, quando l'ha usata, ma che l'è una frase anche fatta per ingannare. (*Rumori a destra*).

O si inganna quegli che la usa, o essa è fatta per ingannare gli altri che l'ascoltano ingenuamente.

Le differenze di lingua e di razza sono evidenti, sono profonde. Vi sono anche altre differenze. A mo' di esempio, vi sono differenze di età, di sesso, di salute, di condizioni economiche, ecc. (*Commenti*). Se si volesse applicare la massima degli uguali diritti e uguali doveri di fronte a queste tali differenze che ho enumerate a mo' di esempio, allora si vedrebbe subito che al loro confronto l'eguaglianza dei diritti e dei doveri non può essere applicata in quel modo meccanico come si vuole invece applicarla di fronte alla differenza di lingua e di razza.

Al malato, non potete dare lo stesso nutrimento che al sano... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Wilfan, venga all'emendamento; si tratta di una questione tecnica.

WILFAN. Mi perdoni, onorevole Presidente, ho detto prima che dovevo svolgere ampiamente questo emendamento, che non riguarda una semplice questione tecnica, ma tutta la situazione degli allogeni.

PRESIDENTE. Ma ne vuole parlare a proposito dell'articolo 55? Si attenga all'articolo!

WILFAN. Signor Presidente, mi attengo perfettamente all'articolo.

Non posso altrimenti giustificare la mia proposta che esponendo tutto quello che devo dire in riguardo alla situazione generale delle minoranze allogene.

PRESIDENTE. Onorevole Wilfan, ella ne ha già parlato nella discussione generale. Ora siamo all'articolo 55 ed ella deve dar conto soltanto del suo emendamento.

WILFAN. Il mio emendamento chiede che alle due minoranze allogene, alla tedesca

della circoscrizione così detta veneta ed alla minoranza slava della circoscrizione denominata Venezia Giulia, sia creata una situazione speciale, cioè che queste due minoranze non siano costrette a cercare alleanze sia tra di loro sia con altri partiti, per corrispondere al requisito in parola.

Una voce all'estrema destra. Siete così bene alleati!

WILFAN. Si tratta per l'appunto di evitare questo, per la chiarezza, quasi direi, per la moralità della situazione elettorale e politica.

La mia proposta è giustificatissima. Si deve rendere possibile alle due minoranze, cui lo stesso Governo nella sua relazione riconosce il diritto di ottenere una rappresentanza parlamentare, e che si trovano in una situazione del tutto speciale, di concorrere nelle elezioni liberamente, indipendentemente da altri partiti.

La situazione speciale di queste minoranze è determinata da un canto dal loro numero e dall'estensione e configurazione del territorio da esse abitato o che specialmente per una di loro è limitato ad una sola circoscrizione, dall'altro canto però dal fatto che sono popolazioni per l'appunto allogene con civiltà, lingua, interessi propri, che è nell'interesse stesso dell'Italia di riconoscere e di rispettare.

Molti colleghi forse prenderanno parte al prossimo congresso interparlamentare che verrà tenuto a Copenhagen. Lì si parlerà anche dei diritti e dei doveri delle minoranze incorporate in Stati di nazionalità diverse dalla loro.

Come sapete, sarà presentato e discusso a quel congresso un progetto di dichiarazione dei diritti e dei doveri delle minoranze e probabilmente verrà pure proposto da qualche parte che sia loro riconosciuto anche il diritto di personalità giuridica, o almeno di crearsi organi e rappresentanti per la tutela dei loro interessi.

D'AYALA. Nelle grandi potenze non ci sono minoranze.

WILFAN. Questa è appunto la differenza che rende tanto più necessario che in questa sede io parli dell'oggetto accennato dall'interruttore. (*Commenti — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio!

WILFAN. Signor Presidente, mi permetta una dichiarazione. La modestia della mia persona ed anche la piccolezza relativa della causa che del resto mi onoro di rappresentare, mi farebbero sentire il desiderio e l'interesse personale di tacere, per-

chè può sembrare presuntuoso il volere in un ambiente così vasto, dinanzi ad un numero sì grande di rappresentanti di un'intera nazione, trattare un oggetto così particolare.

BUTTAFOCHI. Basterebbe che concludesse. ! Lì sta la modestia.

WILFAN. Ma si tratta di un dovere ed io lo farò.

PRESIDENTE. Onorevole Wilfan si attenga all'emendamento. Si tratta dell'emendamento ad un articolo ed ella non può rientrare nella discussione generale. (*Commenti all'estrema destra*).

WILFAN. Io faccio appello alla Camera, poichè si tratta di una questione che involge alti interessi di vera civiltà, di vera umanità. (*Interruzioni all'estrema destra — Rumori*). Abbia la Camera il coraggio di prendere l'iniziativa in una tale questione! Voi avete una minoranza che non è protetta da nessun trattato di pace, una minoranza che non è tutelata...

VICINI. Che è tutelata dalla nostra civiltà! (*Rumori*).

WILFAN. Siate generosi, e concedete a questa minoranza la possibilità di vivere in armonia con voi, e specialmente coi propri compaesani! Noi abbiamo il desiderio e tutto l'interesse di trovarci bene in Italia, noi slavi della Venezia Giulia con i nostri compaesani di lingua italiana, come i tedeschi dell'Alto Adige coi propri compaesani italiani del Trentino.

Concedeteci adunque questa possibilità, di poter cooperare nel vostro Parlamento con voi, di poter far sentire qui la nostra voce, di essere qui rappresentati non da un qualunque mameluco, ma dai rappresentanti genuini di un popolo libero!

Per questo mi permetto di pregare che, qualora non venga accettata la prima proposta, si accetti in linea subordinata il secondo emendamento, che cioè, quando nella circoscrizione veneta e in quella della Venezia Giulia sarà presentata una lista di candidati da elettori allogeni, a questi non sia imposto di fare la dichiarazione di unificazione della loro lista con liste di altre regioni.

Niente altro io vi domando. È una situazione speciale che richiede un rimedio speciale, e questo voi lo potete concedere senza danneggiare gli interessi nazionali.

Al detto emendamento aggiuntivo subordinato mi permetto infine di proporre una ulteriore aggiunta, che mi pare necessaria perchè mi si potrebbe obiettare — ed abbiamo

visto che l'onorevole relatore è abilissimo nel trovare eccezioni contro le proposte di emendamenti — mi si potrebbe, dicevo, obiettare: come si potrà provare, che i presentatori della lista siano veramente allogeni, come si potrà constatarne la razza? Per rimuovere questa obiezione io propongo dunque che a quelli che intendano essere trattati come elettori allogeni nei sensi della disposizione da me proposta, sia fatto obbligo, di farvi espresso richiamo; così sarà eliminato il pericolo che altri partiti, dai quali giustamente si può pretendere che siano rappresentati in più di una circoscrizione, possano approfittare di questa disposizione eccezionale.

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Risponderò telegraficamente alle parole stillate dal collega Wilfan. Le ragioni per le quali siamo contrari assolutamente ai suoi emendamenti sono due: e le ha già prevenute egli stesso. La prima è che non possiamo ammettere che esistano degli elettori che abbiano qualifiche speciali. Non vi sono in Italia, onorevole Wilfan, che elettori italiani, i quali hanno gli stessi dritti e gli stessi doveri precisamente come tutti gli altri elettori e sono tutelati, come dicevo testè in una mia interruzione, sufficientemente e ottimamente dalla civiltà dell'Italia, alla quale tutto il mondo deve inchinarsi, come dovete inchinarvi voi stessi. (*Approvazioni*).

Questa è la prima eccezione, e dovrebbe bastare.

Ma vi è un'altra ragione pratica. Si potrebbe comprendere l'eccezione sollevata dall'onorevole Wilfan se questi elettori che si vogliono chiamare allogeni fossero di una sola circoscrizione.

Ora abbiamo proprio, e la legge sembra fatta per loro, una disposizione per la quale basta che le liste siano presentate in due circoscrizioni e abbiano in fatto che proprio in due circoscrizioni esistono elettori sedicenti allogeni, nella Venezia Giulia e nell'Alto Adige, quindi non esiste l'inconveniente che lamenta l'onorevole Wilfan, perciò siamo contrari a tutte le sue proposte. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La Commissione accetta gli emendamenti dell'onorevole Wilfan?

CASERTANO, relatore della maggioranza. Non possiamo accettare nessuno degli emendamenti dell'onorevole Wilfan. C'è un concetto fondamentale nella legge, che una lista per dichiararsi nazionale deve essere presentata in due circoscrizioni. Ora che cosa ha architettato l'onorevole Wilfan? Con

un emendamento stampato dice: fate una eccezione per gli allogeni, dite che possono presentarsi in una sola circoscrizione; ma se lo si fa, si fa per tutti, non per una parte dei cittadini. In un secondo momento muta stile, e in questa tornata presenta emendamenti orali e scritti con cui dice: stabilite nell'articolo 53 che l'obbligo dell'unificazione non esiste, ci sia la facoltà dell'unificazione, così potremo non unificarci.

Il fondamento e la sostanza della proposta stanno in ciò, che le razze allogene non sono troppo unite, che probabilmente non si intendono, che questo articolo importerebbe una unificazione che non c'è in fatto.

Ebbene, il meccanismo elettorale è concepito in modo che non c'è bisogno della unificazione, basta l'unità di contrassegno, poi ogni razza vota nella propria circoscrizione e nel proprio paese come vuole. Purchè si intendano materialmente a unificarsi nel contrassegno, le due razze allogene conservano poi piena indipendenza e libertà di azione.

Non debbo dire altro per dimostrare come il fondamento delle ragioni addotte dall'onorevole Wilfan per avere un regime speciale per i suoi allogeni non esista, e perpeccò chiedo che la Camera respinga gli emendamenti dell'onorevole Wilfan.

PRESIDENTE. Il Governo accetta gli emendamenti dell'onorevole Wilfan?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Alle ragioni addotte dall'onorevole Vicini e dal relatore, pienamente condivise dal Governo, il quale non accetta le varie proposte presentate dall'onorevole Wilfan, aggiungo quanto ho già dichiarato alla Camera, e cioè che contrariamente a quanto egli asserisce, il Governo ha proprio compiuto già un'eccezione ed ha già predisposto nel suo testo una facilitazione di favore esclusivamente per le minoranze allogene; poichè quando in un primo momento il Governo redasse questo disegno di legge aveva stabilito come minimo per le varie unificazioni delle liste da concorrere nel giuoco della votazione nazionale tre circoscrizioni per un complesso di fatti, qual è quello di avvicinare il più possibile, per lo meno per non discostare maggiormente il numero delle circoscrizioni da questo minimo, ma le ridusse a due e dispose nel quadro proposto delle circoscrizioni le due circoscrizioni appunto per dare alle popolazioni allogene la facilità, la possibilità di poter concorrere al giuoco elettorale.

Nè a questo proposito potrebbe valere l'obiezione dell'onorevole Wilfan che nel Veneto la popolazione allogena è prevalentemente tedesca, mentre nella Venezia Giulia è prevalentemente slava, poichè a questa obiezione ha già risposto l'onorevole relatore quando ha detto che l'unico accordo necessario è quello sul contrassegno, sul simbolo della lista, e cioè è un accordo sopra un elemento esteriore, mentre ciascuna delle popolazioni vota come crede meglio.

Per questi motivi, il Governo non accetta l'emendamento dell'onorevole Wilfan.

WILFAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Wilfan se mantiene il suo emendamento non ha diritto di parlare, se lo ritira può parlare.

WILFAN. Aggiungo soltanto due parole per dire che contrariamente a quanto è stato asserito dall'onorevole relatore, e dal Governo, non mi pare che il mio emendamento principale crei nessuna situazione speciale per le minoranze allogene.

GUARINO-AMELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARINO-AMELLA. Faccio osservare, quanto alla decorrenza del termine di 5 giorni dalla presentazione delle liste alla Corte d'appello circoscrizionale, che per evitare equivoci la decorrenza dovrebbe essere precisata dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. S'intende infatti che il termine decorre dall'ultimo giorno utile per la presentazione della lista.

PRESIDENTE. L'onorevole Guarino-Amella, propone dunque che si dica: « entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Accetto l'emendamento dell'onorevole Guarino-Amella.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Wilfan non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione perchè nella prima parte dell'articolo 56 la parola « debbono » sia sostituita dalla parola « possono ».

(Non è approvato).

Metto allora a partito il comma nel testo della Commissione con l'emendamento proposto dall'onorevole Guarino Amella. Lo rileggo:

« La Corte d'appello di Roma è costituita in Ufficio centrale nazionale. Ad essa i pre-

sentatori delle liste circoscrizionali, per mezzo dei delegati di cui all'articolo precedente, debbono dichiarare o personalmente o con atto autenticato da notaio o dal sindaco di un comune della circoscrizione, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste alla Corte di appello circoscrizionale, con quale o quali liste aventi lo stesso contrassegno intendono unificarsi. Entro sette giorni dal ricevimento di tutti gli atti trasmessi dalle singole Corti d'appello circoscrizionali lo Ufficio centrale nazionale ».

(È approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore della maggioranza.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Alla fine del numero 1 dove si dice: « ordine progressivo » si deve dire « numero progressivo ».

Al secondo numero poi dove si dice: « Di liste unificate » si deve dire « di liste ammesse alla votazione ».

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Wilfan, le altre due sue proposte di soppressione rimangono assorbite.

Metto a partito il resto dell'articolo.

« 1°) esamina le varie liste presentate nelle diverse circoscrizioni ed unifica quelle che sono presentate con lo stesso contrassegno e corredate dalla dichiarazione reciproca di cui al 1° comma di questo articolo, ammettendole a votazione con lo stesso contrassegno, ed assegnando ad esse lo stesso numero progressivo di cui al seguente numero 2.

« Elimina dalla votazione le liste che non abbiamo almeno in due circoscrizioni lo stesso contrassegno e la dichiarazione reciproca di unificazione di cui sopra.

« Ferma restando la disposizione del precedente capoverso, le liste che abbiano un contrassegno identico a quello di altre liste ma siano sfornite della dichiarazione reciproca di unificazione, sono ammesse a votazione separatamente, assegnandosi ad esse un diverso numero progressivo ».

« 2°) estrae a sorte il numero d'ordine da assegnarsi a ciascun gruppo di liste ammesse alla votazione;

« 3°) cancella da tutte le liste i candidati compresi in liste recanti contrassegni diversi e quelli compresi in liste recanti il medesimo contrassegno presentati in più di due circoscrizioni;

« 4°) provvede per mezzo del Ministero dell'interno alla stampa:

a) delle schede di cui all'articolo 57;

b) dei manifesti di ciascuna circoscrizione contenenti le liste rispettive dei candidati col relativo contrassegno. In questo manifesto devono essere indicate le altre circoscrizioni nelle quali sono state presentate le stesse liste;

c) di un bollettino, da inviarsi a tutti i comuni, e da affiggersi in tutte le sezioni, nel quale siano riportate tutte le liste con l'indicazione dei contrassegni, dei candidati, del numero d'ordine assegnato, delle circoscrizioni in cui le singole liste sono state presentate. In tale bollettino sarà seguito l'ordine delle circoscrizioni secondo la tabella allegata ».

(È approvato).

Metto a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Wilfan:

Lo rileggo:

« Non è necessaria una dichiarazione reciproca di unificazione di lista per almeno due circoscrizioni, e non si applicano le relative disposizioni di questo articolo, quando si tratti di liste presentate da elettori allogegni delle circoscrizioni del Veneto e della Venezia Giulia e fatto espresso richiamo alla presente disposizione ».

Questo emendamento non è accettato né dal Governo, né dalla Commissione.

(Non è approvato).

Presentazione di disegni di legge.

GENTILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il Convitto di Pisino 80 posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia; (*Approvato dal Senato*) (2165)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, che estende alle scuole medie e magistrali e ai licei femminili di cultura di lingua italiana delle nuove provincie la validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e normali richiesti nel Regno; (2166)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 620, che modifica

l'articolo 6 del Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, relativo al riconoscimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento delle scuole medie tedesche conseguiti dopo il 3 novembre 1918; (2167)

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385,000 negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23, 1923-24 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei in Roma. (*Approvato dal Senato*) (2168)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge. Saranno trasmessi alla decima Commissione permanente.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Cessione gratuita al comune di Piacenza degli immobili già costituenti la cinta murata delle opere fortificate di quella città (prima cinta); (2169)

Convalidazione di decreti Reali emanati durante la sospensione dei lavori parlamentari per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste; (2170)

Conversione in legge di decreti Reali riguardanti provvedimenti di bilanci e vari. (2171)

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge.

Saranno trasmessi alla terza Commissione permanente.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Sono stati presentati due disegni di legge per conversione in legge di disegni di legge recanti stanziamenti di spese, che sono già stati approvati dal Senato ed ora vengono alla Camera. Osservo che per disposizione statutaria i due disegni di legge avrebbero dovuto essere stati prima presentati alla Camera. La cosa non può essere lasciata passare senza rilievo da parte nostra. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione non è presente.

MODIGLIANI. Ormai non c'è che da rilevare il fatto. Non possiamo certo impedire che il Senato abbia già deciso.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Vittoria a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

VITTORIA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Coldragone e Villa Felice del comune di Rocca d'Arce (Caserta). (1931)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione delle modificazioni alla legge elettorale. Passiamo all'articolo 67:

« Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo delle centinaia di schede, in corrispondenza delle centinaia di elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

« Di conformità, il presidente apre il pacco delle schede, di cui al n. 5 dell'articolo 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

« Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della scheda stessa.

« È in facoltà di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

« Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le schede ed è sostituito dal vice-presidente.

« Si tiene nota nel processo verbale della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

« Il presidente, a mano a mano che le schede sono firmate, le ripone nella prima urna, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'articolo 45.

« Compite queste operazioni, il presidente manda le ulteriori operazioni alle ore 7 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti all'Arma dei carabinieri ».

All'articolo 67 è stato presentato un emendamento dall'onorevole Vicini...

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. L'onorevole Vicini vi rinuncia perchè era

connesso con l'articolo che riguardava gli scrutatori.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati altri emendamenti metto ai voti l'articolo 67.

(È approvato).

Art. 68.

« Alle ore 7 antimeridiane della domenica il presidente riprende le operazioni elettorali, procedendo all'estrazione a sorte delle cinque cifre che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo di cui all'articolo 45. Indi imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda giusta la indicazione a stampa, riponendole tutte nella stessa urna.

« Le operazioni di cui sopra debbono essere esaurite per le 9 antimeridiane, dopo di che il presidente dichiara aperta la votazione.

« Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di una lista di candidati, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

« Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti delle liste dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 119.

« Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato già ammesso a votare.

« L'elettore che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.

« In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 77.

« Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

« Gli elettori compresi nell'elenco, di cui il penultimo comma dell'articolo 17, sono ammessi a votare quando ritornino in patria

e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigranti, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente o nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati ».

A questo articolo era stato presentato un emendamento dell'onorevole Persico, ma è rimasto assorbito da quello presentato all'articolo 52.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati altri emendamenti, metto a partito l'articolo 68.

(È approvato).

Art. 69.

« Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì susseguente al detto giorno.

« La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del comune dove l'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

« L'elettore che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore il quale l'annulla.

« Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'articolo 119.

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale le norme relative alla istituzione di una tessera permanente di iscrizione nelle liste elettorali. Nel decreto Reale sarà anche stabilito il termine entro

il quale cesseranno di aver vigore le disposizioni degli articoli 39, dei primi cinque comma del presente e dell'articolo 70 ».

(È approvato).

Dell'articolo 71 sono rimasti sospesi alcuni commi.

Primo comma:

« Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta ».

Qui evidentemente c'è un errore materiale. Invece di « busta » si deve dire « scheda ».

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Al primo comma è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dall'onorevole Larussa:

« *Sostituire al primo comma:*

« Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente gli consegna una busta timbrata autentica, e munita di talloncino timbrato. L'elettore si reca nella cabina e introduce la scheda consegnatagli dal presidente ovvero quella a lui trasmessa dalla Commissione comunale, nella busta, e riconsegna la busta stessa debitamente chiusa al presidente, il quale, staccato il talloncino, la depone nell'urna ».

LARUSSA. È ormai decaduto.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Bubbio ha presentato poi il seguente emendamento aggiuntivo:

« La scheda deve essere consegnata a ciascun votante opportunamente piegata ».

L'onorevole Bubbio ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BUBBIO. L'emendamento è di lievissima entità e mira allo scopo di semplificare per gli elettori la votazione con la scheda di Stato, secondo il modello allegato alla relazione della Commissione.

Il modello medesimo appare in verità ingegnoso, ma non si può negare una certa complessità per ciò che si attiene alla piegatura, che da solo richiede non meno di

cinque operazioni, ma chiunque potrà esperimentare.

Il rilievo, pur nella sua irrilevanza d'ordine tecnico, ha la sua importanza per ciò che riflette le garanzie della segretezza del voto.

Sta di fatto che se si consegna all'elettore all'atto del voto il modulo aperto, senza particolareggiata indicazione della piegatura definitiva, gli elettori meno istruiti, specie quelli della campagna, troveranno seria difficoltà a chiudere a dovere la scheda e l'ufficio dovrà o precedere direttamente alla chiusura della scheda, con pericolo di violazione della segretezza del voto, o dovrà annullare la scheda stessa.

Perciò, con l'emendamento proposto, è fatto obbligo all'ufficio di consegnare a ciascun elettore la scheda di Stato già opportunamente piegata; e, dato che la scheda è fatta di carta consistente, la piegatura eseguita anteriormente costituirà guida e garanzia sicura che il votante, nella esecuzione di ripiegatura e di sigillatura, non incontrerà speciale difficoltà.

È a ritenersi opportuno che alla piegatura si provveda direttamente da parte della cartiera, anche ad evitare agli scrutatori la tentazione di fare segni sull'interno della scheda, con pericolo di annullamento del voto.

Quindi il mio originario emendamento, che l'onorevole Presidente ha voluto far discutere in questa sede, potrebbe più opportunamente essere modificato nel senso che sia prescritta la provvista direttamente agli uffici elettorali delle schede già piegate e che pure piegate le medesime abbiano da consegnarsi dall'ufficio elettorale a ciascun votante.

Si avranno così due emendamenti, il primo dei quali potrà trovare sede all'articolo 57 ed il secondo all'articolo in discussione.

Gli emendamenti sono così chiari e semplici che saranno certo accolti dalla Commissione e dal Governo ed approvati dalla Camera, che riconoscerà la necessità di semplificare, nel limite del possibile, l'espressione del voto, ad evitare complicazioni, ritardi, nullità.

PRESIDENTE. Al primo comma dell'articolo 71 non sono stati presentati altri emendamenti. Invito l'onorevole relatore a volere esprimere il suo parere sull'emendamento presentato dall'onorevole Bubbio.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento del-

l'onorevole Bubbio, quantunque dobbiamo avvertire che effettivamente la tipografia incaricata manda le schede già piegate. Tuttavia, non sarà inutile aggiungerlo nella legge.

PRESIDENTE. La Commissione accetta dunque l'emendamento?...

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Sì.

PRESIDENTE. Cioè: che « le schede dovranno pervenire ai singoli uffici elettorali debitamente piegate », e poi l'altra parte: che « il presidente deve consegnare la scheda piegata all'elettore ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato alla presidenza.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Aderisco a quanto ha deliberato la Commissione.

PRESIDENTE. Allora sarà opportuno dividere l'emendamento in due parti. La prima andrà a far parte dell'articolo 57... in sede di coordinamento.

Metto ora a partito l'articolo 71 colla correzione della parola « busta », che deve essere sostituita dalla parola « scheda ». Si potrà aggiungere l'emendamento Bubbio dopo la parola « elettore ». Quindi, il primo comma dell'articolo 71 resterebbe così formulato:

« Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore, opportunamente piegata, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia eguale a quello portato dalla scheda ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

Passiamo alla prima parte del secondo comma, sulla quale non vi sono emendamenti:

« Il presidente, astenendosi da ogni esemplificazione, avverte l'elettore che deve tracciare nella scheda un segno con matita nera sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta... »

La metto a partito.

(È approvata).

La seconda parte del secondo comma è stata già approvata.

Passiamo al terzo comma:

« Avverte inoltre l'elettore che è in facoltà di indicare col semplice numero i candidati, che voglia preferire, e che deve piegare la scheda secondo le linee in essa indicate e chiuderla inumidendone la parte ingommata ».

A questo terzo comma è stato presentato un emendamento dell'onorevole Amatucci:

« Nel caso di mantenimento della scheda come nel disegno di legge, nel terzo comma, dopo la parola: numero, aggiungere: o incolando sulla parte interna della scheda, nello spazio assegnato ai voti di preferenza, un cartellino in cui siano stampati i nomi e cognomi dei candidati che si preferiscono ».

AMATUCCI. Se non lo accetta la Commissione, lo ritiro.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. La Commissione non può accettarlo...

AMATUCCI. Allora, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo a partito il terzo comma dell'articolo 71, sul quale non vi sono altri emendamenti.

(È approvato).

Il quarto comma è stato già approvato. Passiamo al quinto comma:

« La indicazione delle preferenze può anche essere fatta, scrivendo invece del cognome il numero sotto il quale è segnato nella lista il candidato preferito. Ogni cognome od ogni numero deve essere scritto in righe separate ».

A questo comma sono stati presentati due emendamenti. Uno dell'onorevole Buttafocchi, il quale propone che « l'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati ».

Questa, evidentemente, è una conseguenza dei due emendamenti già approvati dalla Camera.

L'onorevole Buttafocchi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BUTTAFOCHI. La Camera ha già deciso che, nel caso che i candidati abbiano due cognomi, l'elettore può indicare la preferenza con un solo cognome. Ha inoltre deciso che nel caso si abbia una scheda dove non ci sia il voto di lista, ma la indicazione di una preferenza, la preferenza indica quale sia la lista. Ora può darsi che vi siano candidati appartenenti a liste diverse, che

abbiano due cognomi, dei quali uno sia identico.

In questo caso è necessario che l'elettore indichi entrambi i cognomi dei candidati, altrimenti non si potrebbe comprendere quale sia la preferenza, nè quale sia la lista che l'elettore ha inteso di votare.

PRESIDENTE. Vi è anche un emendamento dell'onorevole Baranzini.

L'onorevole Baranzini propone che le preferenze siano indicate tutte col cognome o col numero.

Onorevole Baranzini, vuole svolgere il suo emendamento?

BARANZINI. Io temo che l'ammettere che le preferenze possano essere indicate col cognome e possano essere indicate anche col numero, temo, dice, che questo possa portare non solo a ripetizioni e a confusioni, ma potrebbe anche portare alla conseguenza che l'elettore possa farsi riconoscere con questo modo di manifestare il voto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole manifestare il suo avviso?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Non si tratta che di due chiarimenti. Il primo è giusto, come ha già spiegato l'onorevole Buttafochi.

Anche per l'altro emendamento siamo favorevoli. Perchè, per quanto sia chiaro nel testo di legge che l'elettore debba usare o l'uno o l'altro sistema per manifestare la sua preferenza, non sarà male formulare la disposizione nel modo preciso come il collega propone.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato alla presidenza, il Governo l'accetta?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Accetta l'uno e l'altro.

PRESIDENTE. Mettiamo ai voti l'emendamento dell'onorevole Buttafochi, che è quasi la conseguenza del comma 4º, dopo gli emendamenti già approvati degli onorevoli Caldara e Cappa Paolo.

Lo rileggo:

« La indicazione deve contenere a tutti gli effetti entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

Metto ora a partito il quinto comma dell'articolo 71:

« La indicazione delle preferenze può anche essere fatta scrivendo invece del

cognome il numero sotto il quale è segnato nella lista il candidato preferito. Ogni cognome od ogni numero deve essere scritto in righe separate ».

Metto a partito questo comma.

(È approvato).

Metto ora a partito l'emendamento dell'onorevole Baranzini:

« Le preferenze dovranno essere indicate tutte col cognome o tutte col numero:

(È approvato).

Segue il sesto comma:

« È vietato ogni altro segno o indicazione ».

BUTTAFOCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTAFOCHI. Onorevole Presidente qui si dice: « È vietato ogni altro segno o indicazione ». Io mi permetto di sollevare un dubbio. Vorrei questo chiarimento: se un elettore indica la preferenza col cognome e col nome, questo costituirebbe nullità?

PRESIDENTE. Onorevole Buttafochi, questa è una questione che è stata sollevata già sotto l'impero della legge vigente. La Giunta delle elezioni se n'è già occupata parecchie volte. Essa, in queste due ultime legislature, ha fatto una valutazione di fatto: quando si è convinta la Giunta che questa aggiunta era stata fatta puramente e semplicemente per negligenza, in tal caso ha dichiarato valida la scheda.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ma lasciamo così com'è: le diverse interpretazioni potranno verificarsi poi per mezzo della Giunta delle elezioni.

BUTTAFOCHI. Il chiarimento che io chieggo ha la sua importanza. Perchè più innanzi vi sarà un mio emendamento aggiuntivo che vi ha rapporto, emendamento col quale si fulmina di nullità l'indicazione di cui all'articolo 71. E se non vi sono questi chiarimenti, la indicazione del nome costituirebbe motivo di nullità.

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore non mi pare si possa dedurre questa conseguenza, perchè il presidente del seggio dovrà interpretare se quel nome che è stato aggiunto, sia stato aggiunto per identificare l'elettore oppure no.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ebbene, faccia una proposta.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, quale è il suo avviso ?

CASERTANO, relatore della maggioranza. Aspettiamo la proposta che ancora non c'è.

PRESIDENTE. Onorevole Buttafochi formuli una proposta.

BUTTAFOCHI. Io desidero solamente un chiarimento da parte della Commissione, perchè all'articolo 80 io ho formulato precisamente una proposta.

Ritengo che ancora non sia chiarito niente. Mi pare che l'onorevole relatore abbia detto che resterà a coloro che dovranno decidere sulla validità delle schede, vedere se si sia voluto con l'aggiunta del nome fare specificare quale è l'elettore che ha dato il voto, cioè identificare l'elettore.

In questo caso la scheda sarebbe nulla; nel caso contrario non sarebbe nulla.

In altri termini si lascerebbe la giurisprudenza che c'è per il passato !

CASERTANO, relatore della maggioranza. Io domanderei che si facesse una proposta che potrebbe essere concretizzata in questi termini: l'aggiunta del nome non è causa di nullità. Occorre però che la facciano questa proposta.

CARNAZZA GABRIELLO, ministro dei lavori pubblici. Si potrebbe dire: « Il cognome, o il nome e cognome ».

PRESIDENTE. Onorevole Buttafochi, al comma che è stato già votato, là dove è detto « Ha anche facoltà di scrivere colla stessa matita nera nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il cognome » si potrà aggiungere: « il nome e cognome, o il cognome ».

È questo il suo pensiero, onorevole Buttafochi ?

BUTTAFOCHI. Precisamente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

CASERTANO, relatore della maggioranza. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?

CARNAZZA GABRIELLO, ministro dei lavori pubblici. Il Governo l'accetta.

MODIGLIANI. Scusi, signor Presidente! Siccome le abilità degli avvocati sono infinite, mi pare che dovrebbe restare inteso che se, anche si indichi la iniziale del nome non ci sarà nullità. Altrimenti bisognerebbe dirlo, se non si vuole che la legge sia una fonte di trappole ! Io domando solo che la regola sia chiara. Se si scrive, per esempio, Semplicetti Augusto, o Semplicetti A. non ci vedo nessuna differenza. Io domando che si sappia se il voto resta valido in ambedue i casi. *(Interruzione).*

Io non so perchè, ripigliando l'esempio, (ed afferrando l'interruzione), perchè possa esser nulla la scheda se vi è scritto Giolitti G. e non Giovanni Giolitti, o Giolitti soltanto ! Non vedo possibilità di equivoco sulla persona.

Se non c'è un altro candidato che si chiami Giolitti Giulio, è evidente che si tratta di Giovanni Giolitti !

CASERTANO, relatore della maggioranza. Non vi è dubbio sulla interpretazione esatta data dall'onorevole Modigliani. Quando si lascia facoltà all'elettore di mettere il cognome e il nome, o il solo cognome, è evidente che se ha messo il cognome e se mette solo l'iniziale del nome, c'è qualche cosa di più, ma niente di contrario alla legge !

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Buttafochi, di aggiungere cioè dopo le parole: « Ha anche facoltà di scrivere colla stessa matita nera, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale » le parole: « il nome e cognome o ». Il resto è già stato votato.

(È approvato).

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. In sede di coordinamento bisognerà che venga modificato il periodo successivo, perchè dice: la indicazione delle preferenze può anche essere fatta, scrivendo invece del cognome il numero sotto il quale è segnato nella lista il candidato preferito. Ogni cognome od ogni numero deve essere scritto in righe separate.

PRESIDENTE. Ma veda, prima è un obbligo; lì, invece, è una facoltà. Quindi sta bene.

È vero, onorevole relatore ?

CASERTANO, relatore della maggioranza. Molto giusto.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti il sesto comma dell'articolo 71:

« È vietato ogni altro segno o indicazione ».

(È approvato).

Settimo e ottavo comma:

« La indicazione della preferenza per un candidato compreso in una lista diversa, della stessa circoscrizione o nella stessa lista in circoscrizione diversa, è anche causa di nullità della scheda.

« Prima di abbandonare il tavolo, l'elettore deve ripiegare la scheda secondo le indicazioni in essa contenute e chiuderla inumidendo la parte ingommata ».

(È approvato).

Veniamo al nono comma:

« Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della scheda stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la scheda stessa nella seconda urna ».

Sono stati presentati due emendamenti: uno è dell'onorevole Miceli-Picardi, il quale propone che siano soppresse le parole: « e fattala chiudere dall'elettore, ove non sia chiusa ».

L'onorevole Miceli-Picardi ha facoltà di parlare.

MICELI-PICARDI. Questa parte dell'articolo 71 si riferisce al capoverso dell'articolo 72, dove io propongo un emendamento. « Se l'espressione del voto — dice l'articolo 72 — non è compiuta nella cabina... » ed io mi permetto di proporre questa aggiunta in omaggio alla segretezza del voto. Perchè se l'elettore esce con la scheda aperta, il presidente vede anche il voto, ma quando il presidente non ha nessun potere per il nono comma dell'articolo 71, ma ha invece il potere di annullarla per il capoverso dell'articolo 72, evidentemente la segretezza del voto è assoluta.

Ecco la ragione che mi muove a proporre l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli-Picardi abbia la cortesia di aspettare lo svolgimento di un altro emendamento presentato dall'onorevole Maitilasso, il quale propone che a questo comma sia sostituito il seguente: « Egli poscia la consegna al presidente, il quale constata la chiusura della scheda stessa, e, ove non sia chiusa, invita l'elettore a rientrare in cabina perchè la chiuda, quindi ne verifica l'identità... ecc. ».

L'onorevole Maitilasso ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MAITILASSO. Avevo visto anch'io le incongruenze e difficoltà che ha visto l'onorevole Miceli-Picardi. Elevando a sistema quel che sembra una eccezione, saremmo arrivati al voto palese. Col mio emendamento, quando un elettore si presenta con la scheda aperta e il presidente si avvede di questo, anzichè prendere la scheda e farla chiudere come vuole l'attuale progetto, invita l'elettore a rientrare nella cabina e a chiuderla. Il che è diverso.

Voci. Si perdonano due ore di tempo.

MAITILASSO. Ma no! Bisognerebbe allora ammettere che tutti gli elettori si presentino con la scheda aperta. In ogni modo questo che io propongo si basa sull'esperienza. Il presidente di seggio, che ha voluto essere scrupoloso, quando ha visto l'elettore uscire con la scheda in una mano e con la busta in un'altra, ha invitato l'elettore a ritornare in cabina e a mettere la scheda nella busta; viceversa altri presidenti, non tanto scrupolosi, hanno preso la busta, l'hanno letta e l'hanno messa loro nella busta: questo per centinaia di casi e così si è avuto il voto palese.

Voci. Ma è lo stesso!

MAITILASSO. Non è lo stesso. S'intende che, nel caso che si rendesse palese il voto, questo diventerebbe nullo, e tale dichiarato dal seggio.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol dire il suo parere?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Il progetto di legge ha riprodotto le disposizioni della legge in vigore. Infatti la legge del 1919, dice: « Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dallo elettore, ove non sia chiusa, ne verifica la identità... ».

Si fa il caso che il presidente possa avere cognizione del voto, uscendo l'elettore con la busta aperta e si propongono due rimedi: uno meno radicale, un altro più radicale. Il meno radicale è quello dell'onorevole Maitilasso, il quale propone che il presidente, invece di farla chiudere, il che può avvenire in presenza di tutti, lo obbliga a ritornare in cabina e a chiudere la scheda.

Alla Commissione sembra che questo emendamento possa essere accettato, perchè dà maggior garanzia per impedire che il pubblico possa avere cognizione del voto dato.

L'emendamento presentato dall'onorevole Miceli-Picardi è più radicale, perchè prescrive la nullità del voto, ove l'elettore si presenti con la scheda non chiusa.

Purtroppo di elettori, che non hanno cognizione completa dei loro doveri, il numero è grandissimo, onde ci troveremmo di fronte a casi di nullità che avverrebbero di frequente, con luogo a contestazioni che prolungherebbero la votazione.

Ci sembra invece che il rimandare l'elettore in cabina non possa produrre un prolungamento della votazione, tanto più che la votazione è stata prolungata a dodici ore.

Quindi pregherei l'onorevole Miceli-Picardi di non insistere nel suo emendamento, e di associarsi a quello dell'onorevole Maitilasso che accettiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli-Picardi insiste nel suo emendamento?

MICELI-PICARDI. Posso dirne le ragioni?

PRESIDENTE. Se insiste no; se lo ritira sì.

MICELI-PICARDI. Ebbene lo ritirerò. Ma le ragioni per le quali io desideravo che l'emendamento fosse accolto, poichè quanto dice il relatore della maggioranza mi convince e spiega il motivo dell'equivoco in cui è caduto, le ragioni stanno nella dizione della legge nuova, perchè la vecchia legge parlava di busta e non di scheda. Talchè è evidente che la busta non chiusa non scopriva il voto e quindi il presidente poteva invitare l'elettore a chiuderla. Invece la scheda non chiusa scopre il voto.

Ora l'onorevole Maitilasso dice: il presidente fa rientrare l'elettore nella cabina. Ora questo rientrare nella cabina non può evitare che il voto sia veduto, perchè la scheda aperta scopre il voto.

Comunque, mi rimetto a quanto ha detto l'onorevole relatore della maggioranza.

PRESIDENTE. Il Governo accetta lo emendamento dell'onorevole Maitilasso?

CARNAZZA GABRIELLO, ministro dei lavori pubblici. Lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora a partito questo comma dell'articolo 71, con l'emendamento dell'onorevole Maitilasso, accettato dal Governo e dalla Commissione.

« Egli poscia la consegna al presidente, il quale constata la chiusura della scheda stessa e, ove non sia chiusa, invita l'elettore a rientrare in cabina perchè la chiuda, quindi ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la scheda stessa nella seconda urna ».

(È approvato).

Veniamo all'ultima parte dell'articolo 71:

« Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

« Le schede mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello

scrutatore non sono poste nell'urna, e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

« Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire mille o con la detenzione sino ad un mese. ».

Onorevole relatore, nell'ultimo rigo del penultimo comma invece di « busta » dovrà dire « scheda ».

CASERTANO, relatore della maggioranza. È giustissimo.

PRESIDENTE. Con questa correzione, metto a partito questi ultimi tre comma dell'articolo 71.

(Sono approvati).

Art. 72.

« Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dall'elettore dichiarandone la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

« Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto o chiunque altro ne lo impedisca sono puniti con la multa da lire 500 a 1000 e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi.

« Il presidente deve vigilare che l'elettore che si reca nella cabina trovi la matita di cui al terzo comma dell'articolo 62 ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Miceli-Picardi:

« Al primo comma, dopo la parola cabina, aggiungere: e la chiusura della busta non è stata fatta nella cabina stessa ».

Questo emendamento mi sembra sia stato assorbito dalla votazione precedente.

MICELI-PICARDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 72.

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Vella ha facoltà di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VELLA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Separazione dal comune di Amelia della frazione di Porchiano e sua erezione in co-

mune autonomo sotto la denominazione di Porchiano del Monte. (1928)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Si riprende la discussione del disegno di legge:
Modificazioni alla legge elettorale politica.**

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica.

L'articolo 73 fu già approvato.

Veniamo all'articolo 74.

Art. 74.

« Se un elettore riscontra che è deteriorata la scheda consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può richiederne al presidente una seconda contro la restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « busta deteriorata » con la sua firma.

« Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dello articolo 67. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'articolo 71, è annotata la consegna della nuova scheda.

« In ugual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una scheda è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza scheda ».

Onorevole relatore, al penultimo rigo, primo comma, invece di *busta* dovrà dire *scheda*.

CASERTANO, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti all'articolo 74, e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito questo articolo.

(È approvato).

Gli articoli 75, 76 e 77 furono già approvati.

Art. 78.

« Adempiuto a quanto è prescritto dall'articolo 75 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1º) dichiara chiusa la votazione;

2º) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata

dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'articolo 30. Questa lista deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori nonchè dal presidente ed esser chiusa in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio di cui all'articolo 67. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati, che siano presenti alle operazioni dell'ufficio, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3º) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la scheda, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono, colle stesse firme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

4º) procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi, aperta la scheda secondo le indicazioni dell'allegato enuncia ad alta voce il contrassegno, ed, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è espresso il voto ed il cognome dei candidati per i quali sia stato espresso voto di preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista, e dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le schede non usate.

« È vietato estrarre dalla seconda urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le schede non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

5º) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati,

che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

6º) accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

« Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constatare dal processo verbale.

« Le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e quello delle schede consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'articolo 67, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 67, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 83.

« Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente comma da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 82.

« Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti alle liste od ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

« Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 82 non possono essere sospese per nessuna ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore sette del mattino successivo ».

Metto a partito questo articolo.

(È approvato).

L'articolo 79 dell'attuale legge deve essere soppresso, perchè tutte le operazioni sono state disciplinate con l'articolo 78 del disegno di legge, di cui si è data lettura.

Metto a partito la soppressione dell'articolo 79.

(È approvata).

Art. 80.

« Oltre i casi di nullità previsti dagli articoli 71 e 72 sono nulli i voti quando:

1º) le schede non siano quelle di cui all'articolo 45 ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 67, siano state accettate e poste nella seconda urna ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;

2º) le schede presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificialmente;

3º) le schede non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o quando non possa identificarsi la lista prescelta ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Buttafochi, il quale propone che s'introduca un numero « 4º): Le schede che contengono altri segni o indicazioni oltre quelli ammessi dall'articolo 71 ».

L'onorevole Buttafochi ha facoltà di svolgerlo.

BUTTAFOCHI. Il mio emendamento aggiuntivo è necessario, perchè altrimenti le disposizioni accennate nell'articolo 71 resterebbero senza sanzione. Infatti l'articolo 71 al comma 6 dice: « è vietato ogni altro segno o indicazione » ma non dice che le schede che portino altri segni o indicazioni siano nulle. Ora è principio molto noto che le nullità devono essere comminate esplicitamente; tanto è vero che mentre lo articolo 80 richiama i casi di nullità degli articoli 71 e 72, troviamo che nello stesso articolo 71 vi sono motivi di nullità espliciti comminati, per esempio quello del comma 7.

Essendo qui nel comma 6, non esplicitamente comminate le nullità, potrebbe ritenersi che le disposizioni del comma 6 non siano sotto pena di nullità e perciò ritengo necessaria la mia specifica indicazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Accetto.

PRESIDENTE. E il Governo ?

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 80, con l'emendamento Buttafochi.

(È approvato).

Art. 81.

« Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia condotto a termine le operazioni, ovvero non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve, alle ore sette del mattino successivo, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'articolo 78. Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni del citato articolo.

« Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'articolo 83, nella cancelleria della Corte d'appello della circoscrizione e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

« In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 83 ».

In sede di coordinamento all'espressione « Corte di appello della circoscrizione » sarà sostituita l'espressione: « Corte di appello circoscrizionale », come si è fatto per gli altri articoli.

Metto a partito questo articolo.

(È approvato).

Art. 82.

« Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio, di cui all'articolo 67, e sul quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti delle liste presenti.

« Un esemplare di questo verbale e di quello redatto a norma dell'articolo 78 viene, entro il lunedì susseguente all'elezione, depositato nella segreteria del comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

« Il piego delle schede insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da

due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

« Il pretore invita gli scrutatori e i rappresentanti delle liste ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'articolo 78, n. 2º, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio.

« Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste intervenuti, possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

« Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

(È approvato).

Art. 83.

« Il presidente, o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente l'altro esemplare del verbale colle schede e carte, di cui all'articolo 78, alla cancelleria della Corte d'appello della circoscrizione.

« Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente della Corte d'appello può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino ».

Anche qui, alla parola « buste », sarà sostituita la parola « schede ».

Metto a partito l'articolo 83.

(È approvato).

Art. 84.

« La Corte d'appello circoscrizionale funge da ufficio centrale della circoscrizione, e procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1º) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dallè sezioni, in conformità dell'articolo 81, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 78, 80 e 82;

2º) somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista e i voti di preferenze ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

3°) di tali operazioni redige, nelle forme stabilite dall'articolo 87, verbale in doppio esemplare. Uno di essi sarà trasmesso immediatamente alla Corte d'appello di Roma; l'altro sarà conservato nell'archivio della Corte stessa. Saranno inoltre inviati immediatamente e colla massima garanzia alla Corte d'appello di Roma tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati. La Corte d'appello di Roma deve entro tre giorni inviarne ricevuta ».

(È approvato).

Dell'articolo 84-bis è già stata approvata la seconda parte.

Metterò quindi a partito la sola prima parte, fino alle parole: « in tutto il Regno ».

Art. 84-bis.

« L'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte d'appello di Roma sarà composto del primo presidente e di quattro presidenti di sezione; in caso d'impedimento, il primo presidente è sostituito dal presidente di sezione più anziano, e i presidenti di sezione sono sostituiti dal consigliere più anziano della rispettiva sezione. Esso si farà assistere, ove lo creda, da esperti scelti dal presidente.

« Appena saranno pervenuti i verbali di tutte le Corti d'appello regionali, l'Ufficio centrale nazionale:

1°) procede alla somma di tutti i voti ottenuti dalle singole liste in tutto il Regno; »

(È approvata).

Art. 85.

« Sia gli uffici centrali circoscrizionali che l'Ufficio centrale nazionale, pronunziano provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvo il disposto dell'articolo 88.

« È vietato loro di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli specificati nel precedente articolo.

« Non può essere ammesso ad entrare nell'aula dell'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste dei comuni della circoscrizione.

« Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due comparti-

menti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 56.

« Tranne i rappresentanti delle liste di cui all'articolo 56, nessun altro elettore ha diritto di entrare nella sala dell'Ufficio centrale nazionale.

« Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'articolo 65. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'articolo 56, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti delle liste dei candidati ».

(È approvato).

Art. 86.

« Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli di cui è dichiarata la nullità a termini degli articoli 71, 72 e 80, e di quelli contestati e non attribuiti.

« Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale nazionale invia attestato ai deputati proclamati e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati, nonchè alle singole prefetture che la portano a conoscenza del pubblico con apposito manifesto ».

(È approvato).

Art. 87.

« Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale che, seduta stante, deve esser firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

« Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 84.

« Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale nazionale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve rilasciarne ricevuta.

« Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche, agli effetti del comma 4° dell'articolo 103, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

« L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello di Roma ».

(È approvato).

Art. 88.

« È riservato alla Camera dei deputati di pronunciare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

« La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.

« Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 75 e del numero 2 dell'articolo 78. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

« I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcuna lista e di alcun candidato.

« Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

« La stessa segreteria, qualora le urne, i verbali, le schede e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio all'Ufficio centrale nazionale.

« Le proteste ed i reclami sono respinti quando siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'Ufficio centrale nazionale.

« Le Commissioni e i Comitanti d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

« Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

« Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione ».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dell'onorevole Amatucci:

« *Al primo comma dopo le parole: Camera dei deputati, aggiungere:* per mezzo di una Commissione composta di 15 deputati, da nominarsi secondo le norme regolamentari ».

AMATUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Se anche non lo avesse ritirato, non lo avrei messo ai voti, perchè è materia di regolamento della Camera, non di legge.

Seguono due emendamenti dell'onorevole Presutti, dei quali do lettura:

Il primo è così concepito:

« *Il terzo comma è modificato nel modo seguente:*

« Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni: *a)* in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 75 e del n. 2 dell'articolo 78; *b)* in cui abbiano votato coloro che a mente dell'articolo 3 erano sospesi dall'esercizio del diritto di voto; *c)* in cui il numero dei votanti sia stato inferiore al 40 per cento, esclusi i sospesi del diritto di voto, gli emigrati, degl'iscritti, e su altri elementi risulti che per subite intimidazioni gli elettori si astennero dal votare; *d)* in cui risulti che il voto non fu libero; *e)* nelle quali vi fu corruzione di elettori. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera ».

Il secondo emendamento è così formulato:

« *Dopo il terzo comma aggiungere:*

« Le funzioni attualmente assegnate alla Giunta delle elezioni sono devolute alla Corte di cassazione del Regno, la quale le esercita con l'intervento di un presidente di sezione e dieci consiglieri tutti designati per sorteggio, che sarà fatto in assemblea generale ed in seduta pubblica.

« *Nell'attuale quinto comma sostituire alle parole:* alla segreteria della Camera dei deputati, *le parole:* alla cancelleria della Corte di cassazione del Regno.

« *Nell'attuale sesto comma, dopo la parola:* segreteria, *aggiungere le altre:* della Camera.

« *Nell'ottavo comma sostituire le parole:* della Camera, *le parole:* della Corte di cassazione del Regno ».

L'onorevole Presutti ha facoltà di svolgerli.

PRESUTTI. I miei emendamenti hanno bisogno di brevissima illustrazione. Già la Commissione ha rilevato la difficoltà che la Giunta delle elezioni possa procedere alla istruttoria necessaria perchè la Camera possa esercitare la funzione che lo Statuto le assegna, di decidere sulla validità delle elezioni. Dato il modo come viene formata la Camera, la maggioranza della Giunta delle elezioni dovrebbe decidere sulla validità delle elezioni che hanno portato essa e i propri colleghi alla Camera. Ora in questa condizione di cose a me sembra che, lasciando ferma la disposizione statutaria che lascia alla Camera esclusivamente di decidere sulla validità dell'elezione dei propri membri, possa il compito di istruire i reclami presentati, essere affidato a un organo giurisdizionale imparziale, quale è la Corte di cassazione.

E non credo di aggiungere altro intorno a questo emendamento.

Riguardo all'altro mio emendamento per cui si aggiungono altri casi di nullità tassative a quelli indicati dalla legge, io mi permetto di far notare alla Camera che nella legge attuale esistono molti divieti, i quali non importano sempre ed in ogni caso nullità; mentre vi sono alcune disposizioni, la cui inosservanza importa necessariamente nullità. Le altre disposizioni che non sono da osservare, a pena assoluta di nullità, sono rimesse al giudizio discrezionale della Giunta delle elezioni, la quale deve decidere se la violazione fu o meno tanto importante da determinare nullità. Ora nell'emendamento al quarto comma, io ho indicato alcuni casi in cui quello che oggi è il potere discrezionale della Giunta delle elezioni si trasformerebbe in obbligo tassativo e richiamo l'attenzione della Camera soprattutto sulla disposizione che commina la nullità dei voti dati in quelle sezioni in cui scarso sia stato il numero dei votanti e vi siano elementi per determinare che la scarsità del numero dei votanti fu determinata da intimidazioni. In questa condizione di cose, l'annullamento di quelle sezioni importerebbe una remora al partito il quale, trovandosi in quelle sezioni in maggioranza, non avrebbe più la spinta a commettere quel broglio elettorale, che più frequentemente si verifica e cioè la intimidazione degli elettori. Lo stesso partito di maggioranza verrebbe ad avere interesse che il maggior numero possibile di elettori affluisse alle urne, perchè se approfittando della sua maggioranza esso intimidisse gli elettori avversari per allontanarli nulla guadagnerebbe in quanto i suoi voti verrebbero

annullati. Non credo di dover aggiungere altre parole per svolgere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Nella legge attuale i casi di nullità sono due, cioè quello in cui non si riesca a far votare tutti gli elettori che sono nella sala elettorale a causa di prepotenze, e quello in cui non sieno osservate le prescrizioni delle liste di identificazione.

L'onorevole Presutti vorrebbe aggiungere dei nuovi casi di nullità legislativamente dichiarata. Non possiamo accettare questo emendamento. Uno dei casi è questo, che abbiano votato coloro che a mente dell'articolo 3 erano sospesi dall'esercizio del diritto di voto. E ciò senza indicazione di numero. Sicchè basta che due o tre elettori, uno anche, maliziosamente vadano a votare, pur essendo sospesi dal voto, perchè questa malizia di pochi produca la nullità dei voti di tutta una sezione.

L'onorevole Presutti vorrebbe poi comminare la nullità per i casi in cui il numero dei votanti sia stato inferiore al 40 per cento. Ora...

PRESUTTI. Non svisi il mio pensiero! Ella ha diritto di combatterlo, non ha diritto di svisarlo.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Leggo il suo emendamento:

« In cui il numero dei votanti sia stato inferiore al 40 per cento, esclusi i sospesi dal diritto di voto, gli emigrati ».

PRESUTTI. Continui a leggere.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Ma dopo fa un altro caso.

PRESUTTI. No, è lo stesso caso.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Io trovo scritto: « c) in cui il numero dei votanti sia stato inferiore al 40 per cento, esclusi i sospesi del diritto di voto, gli emigrati, degl'iscritti, e su altri elementi risulti che per subite intimidazioni gli elettori si astenero dal votare ».

E che cosa vuol dire? Noi non possiamo ammettere che quando il *quorum*, come si è detto con parola di bassa latinità (*Ilarità*), del 40 per cento è stato rigettato, si possa dare ora una sanzione di nullità di voti per le sezioni in cui il 40 per cento di votanti non sia stato raggiunto.

Il terzo caso contemplato dall'onorevole Presutti è quello in cui risulti che il voto non fu libero. Ma la parola è così elastica, da prestarsi ad abusi d'interpetra-

zione. Finalmente vi è il caso in cui vi fu corruzione di elettori. Ma ciò deve essere constatato dalla Giunta delle elezioni, e non può costituire *a priori* un caso di nullità legislativa, dovendo la Giunta delle elezioni verificare la intensità del caso e l'influenza che ha potuto spiegare nella votazione.

TERZAGHI, *della Commissione*. Si sopprimerebbe la sovranità della Camera.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Questi sono casi specifici che vanno esaminati nella sede competente e non possono venire legislativamente accertati e dichiarati.

Pertanto siamo dolenti di non poter accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Presutti, ella mantiene il primo emendamento ?

PRESUTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, voglia esprimere il suo avviso sul primo emendamento dell'onorevole Presutti.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. L'onorevole Presutti vorrebbe modificare anche in questo radicalmente il nostro diritto. L'articolo 60 dello Statuto stabilisce che unico giudice dell'elezione dei propri membri sono la Camera e il Senato rispettivamente per i deputati e i senatori.

L'onorevole Presutti vorrebbe ora che al di sopra della Camera sia giudice l'autorità giudiziaria. È un principio che va discusso, che può essere esaminato in sede teorica, ma non pare che nell'attuale momento possa essere preso in seria considerazione. Riteniamo invece che, o sia la Giunta delle elezioni o sia un altro organo, voluto dalla Camera, a giudicare delle elezioni, la Camera non possa essere spogliata di un diritto che le deriva dallo Statuto.

PRESIDENTE. Onorevole Presutti, poiché ella ha già svolto il suo primo emendamento e lo mantiene, non può ora parlare altro che sul secondo.

PRESUTTI. Tengo unicamente a far rilevare all'onorevole relatore che il mio emendamento è concepito nel senso che, fermo il diritto della Camera di decidere essa sulla validità delle elezioni dei suoi membri, chi compie l'istruttoria è la Corte di Casazione del Regno. (*Commenti animati*).

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo avviso.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo non l'accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Presutti, ella mantiene i suoi emendamenti ?

PRESUTTI. Li mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Metto a partito il primo e secondo comma dell'articolo 88 nel testo della Commissione:

« È riservato alla Camera dei deputati di pronunciare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale o posteriormente.

« La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati ».

(È approvato).

Al 3° comma, l'onorevole Presutti, ha presentato il seguente emendamento:

« Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni: a) in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 75 e del n. 2 dell'articolo 78; b) in cui abbiano votato coloro che a mente dell'articolo 3 erano sospesi dall'esercizio del diritto di voto; c) in cui il numero dei votanti sia stato inferiore al 40 per cento, esclusi i sospesi del diritto di voto, gli emigrati, degli iscritti, e su altri elementi risulti che per subite intimidazioni gli elettori si astennero dal votare; d) in cui risulti che il voto non fu libero; e) nelle quali vi fu corruzione di elettori. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera ».

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione. Lo metto a partito.

(È respinto).

Metto ai voti il terzo comma del testo della Commissione:

« Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'articolo 75 e del numero 2° dell'articolo 78. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera ».

VICINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. Mi sembra che debba farsi una correzione in questo articolo, giacchè l'articolo 75 di cui si parla è ridotto ad un comma soltanto.

PRESIDENTE. Ne parleremo in sede di coordinamento.

Metto a partito il terzo comma, ora letto, del testo della Commissione.

(È approvato).

Segue l'emendamento dell'onorevole Presutti, così concepito:

« Dopo il terzo comma aggiungere:

« Le funzioni attualmente assegnate alla Giunta delle elezioni sono devolute alla Corte di cassazione del Regno, la quale le esercita con l'intervento di un presidente di sezione e dieci consiglieri tutti designati per sorteggio che sarà fatto in assemblea generale ed in seduta pubblica ».

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione. Lo metto a partito.

(È respinto).

Passiamo al quarto e quinto comma dell'articolo 88.

« I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcuna lista e di alcun candidato.

« Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta ».

L'onorevole Presutti propone un altro emendamento...

PRESUTTI. Rinuncio a tutti gli altri miei emendamenti.

PRESIDENTE. Evidentemente sono assorbiti. Potrebbe restare solamente quello che riguarda il sesto comma, cioè dopo la parola: « segreteria » aggiungere le altre: « della Camera dei deputati ».

Pongo a partito il quarto e quinto comma.

(È approvato).

Segue il sesto comma dell'articolo 88, al quale possono aggiungersi le parole « della Camera dei deputati » dopo la parola « Segreteria ».

« La stessa segreteria della Camera dei deputati, qualora le urne, i verbali, le schede e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio all'Ufficio centrale nazionale ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Seguono gli altri comma dell'articolo 88:

« Le proteste ed i reclami sono respinti quando siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'Ufficio centrale nazionale.

« Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

« Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

« Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione ».

Onorevole relatore, laddove si dice: « le proteste ed i reclami sono respinti, quando siano » bisogna dire: « quando non siano ».

CASERTANO, relatore. Sta bene.

PRESIDENTE. Metto a partito, con questa correzione, l'ultima parte dell'articolo 88.

(È approvata).

Art. 89.

« Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunciato su tutte le elezioni, il presidente della Camera dà notizia, per mezzo del primo presidente della Corte d'appello di Roma, al pretore, presso il quale sono state depositate, a' termini dell'articolo 82, le gaste relative a quella relazione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

« Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

« Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione all'autorità giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito ».

Onorevole relatore, anche qui bisogna correggere tre volte la parola: « busta » con la parola « scheda ».

CASERTANO. È un errore materiale di stampa.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 89 così corretto.

(È approvato).

TITOLO IV.

DEI DEPUTATI.

Art. 90.

« Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, salvo per l'età che è ridotta ad anni 25, compiuti entro il giorno delle elezioni, e salve le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555.

(È approvato).

Art. 91.

« I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato e di ogni altra pubblica amministrazione sono eleggibili all'ufficio di deputato, ad eccezione di:

a) prefetti, viceprefetti e sottoprefetti o chi ne esercita le funzioni;

b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

c) i capi ed i segretari di gabinetto dei ministri e dei sottosegretari di Stato. Tale ineleggibilità non ha luogo quando i funzionari suddetti abbiano cessato dalle loro funzioni almeno un anno prima del decreto di convocazione del collegio;

d) funzionari rappresentanti del pubblico ministero di qualunque grado.

« I magistrati non contemplati nella lettera d) e nell'articolo 92-bis, lettera e), non possono essere eletti nella circoscrizione dove esercitano attualmente il loro ufficio, od in quella in cui l'abbiano esercitato sei mesi prima del decreto di convocazione dei comizi. Parimenti gli ufficiali generali di terra e di mare e d'aeronautica non possono essere eletti nella circoscrizione dove hanno un comando territoriale od in quella in cui l'abbiano avuto sei mesi prima del decreto di convocazione del Collegio ».

A quest'articolo è stato presentato un emendamento dell'onorevole Chiesa:

« All'ultimo comma, dopo le parole: di mare, aggiungere come segue: di aeronautica e della Milizia volontaria nazionale comandanti di zona ».

Non essendo presente l'onorevole proponente, s'intende che lo abbia ritirato.

È stato poi presentato un altro emendamento dell'onorevole Fantoni:

« Nella lettera c), alle parole: « Tale ineleggibilità » sostituire: « Le ineleggibilità di cui alle lettere a), b), c) ».

Con questo emendamento l'onorevole Fantoni intende che l'ineleggibilità non debba riferirsi solamente ai funzionari di cui al comma c).

Onorevole Fantoni, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

FANTONI. Rinuncio a svolgerlo, tanto ne è chiaro il significato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, quale è il suo avviso sull'emendamento Fantoni?

CASERTANO, relatore della maggioranza. Accettiamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato, qual'è il suo avviso?

ACERBO, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri. Accetto l'emendamento. Solamente propongo a nome del Governo, che, come si è fatto per gli ufficiali superiori, questa eccezione venga estesa agli ufficiali generali, e cioè venga ripristinato il testo del Governo per cui tutti gli ufficiali generali di terra, di mare e di aeronautica possono essere eletti anche nella circoscrizione dove hanno il comando territoriale.

Non mi dilungo per spiegare i motivi di questa proposta, poichè si ricollega alle funzioni stesse che esplicano gli ufficiali generali, funzioni non assolutamente equiparabili a quelle dei prefetti, sottoprefetti, procuratori del Re, ecc., in quanto sono funzioni che non hanno nessun riferimento con ordinamenti politici.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, ella, onorevole sottosegretario di Stato, non vorrebbe che si mantenesse questa eccezione vorrebbe cioè che possano essere anche dichiarati eleggibili ove hanno comandi territoriali. Forse dovrebbero passare nel primo comma dell'articolo 91.

ACERBO, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri. Io chiedo soltanto che si sopprima l'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 91, dalla parola « Parimenti », sino alla parola « collegio », e cioè non nominarli affatto e ritenerli eleggibili, come sono eleggibili gli ufficiali superiori, i colonnelli, i maggiori.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Se ho ben capito non si tratta di far diventare eleggibili gli ufficiali generali, i quali sono già eleggibili, si tratta soltanto di consentire che siano eleggibili anche nelle circoscrizioni ove hanno comando.

ACERBO, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri. Come per i colonnelli!

MODIGLIANI. Vuol dire che chi voterà contro la proposta dell'onorevole Acerbo non si opporrà alla eleggibilità degli ufficiali generali, per i quali non c'è da fare nessuna eccezione dal momento che si sono resi eleggibili tutti, magistrati, prefetti, ecc.; ma si opporrà ad una cosa molto diversa, e cioè che possa essere eletto colui che dispone anche durante le elezioni di una cosiffatta autorità che presupporre la sua elezione come conseguenza della libera adesione degli elettori, è supporre l'assurdo. Non ricordo ora se ci sia qualche disposizione nella proposta di legge in cui sia scritto che i prefetti e i questori possono essere eletti nelle circoscrizioni...

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Non sono eleggibili.

PRESIDENTE. C'è scritto qualche cosa di più!

MODIGLIANI. E allora se per questi è sancita la ineleggibilità, come potremo consentire l'eleggibilità nelle circoscrizioni ai generali comandanti di corpi d'armata? Nè il fatto che un generale possa esser candidato anche in una lista di minoranza, toglie efficacia al rilievo del conflitto fra la funzione localmente esercitata e l'eleggibilità. Ma occorre fare un altro caso che bisogna avere la sincerità di prospettare. Non so se sbaglio nel citare i gradi della gerarchia militare della Milizia nazionale.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Quelli sono esclusi.

MODIGLIANI. E appunto perchè sono esclusi, i comandanti della Milizia nazionale equiparati ai generali sarebbero eleggibili anche nella zona in cui hanno comando durante l'elezione!

Voci. Sono stati esclusi.

MODIGLIANI. Si parli chiaro. Io non contesto che gli ufficiali generali della Milizia nazionale siano eleggibili, appunto perchè sono eleggibili i generali.

Ma farli eleggibili nelle circoscrizioni in cui esercitano l'ufficio, mentre noi abbiamo deliberato che la Milizia nazionale sia in funzione anche durante le elezioni, è come decidere che si abbia un generale eletto dai propri soldati. Concludo perchè non solo sia mantenuto l'inciso della legge, ma che per interpretazione autentica, sia ben chiaramente associato che gli ufficiali dell'esercito, della marina e quelli a loro equiparati della milizia nazionale non possano essere eletti nelle circoscrizioni in cui esercitano l'ufficio.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Onorevoli colleghi, ho fatto questa eccezione in quanto che, mentre il testo del Governo consacra la eleggibilità per tutti gli ufficiali nella circoscrizione dove hanno il comando, invece la Commissione, pur dichiarando eleggibili gli ufficiali superiori nella circoscrizione dove esercitano le loro funzioni, dichiarava ineleggibili gli ufficiali generali.

Ora possono valere le ragioni pro e contro, ma è certo che bisogna seguire una linea unica di condotta. E allora si potrebbe stabilire che sono ineleggibili nella circoscrizione dove esercitano le proprie funzioni tutti gli ufficiali.

MODIGLIANI. D'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Innanzi tutto occorre delegare un equivoco in cui è potuto cadere l'onorevole Modigliani e in cui potrebbero cadere tutti coloro che lo seguissero in questa opinione.

Gli ufficiali generali della Milizia volontaria nazionale sono esclusi da questa incompatibilità. Vi fu una proposta formale dell'onorevole Chiesa, in Commissione per includerli. Ragionammo lungamente e venimmo alla conclusione che non era accettabile. Tanto che oggi l'onorevole Chiesa ripropone alla Camera la sua eccezione, unicamente in vista della esclusione fatta dalla Commissione. Quindi questo articolo 91 non riguarda gli ufficiali superiori della Milizia volontaria nazionale.

MODIGLIANI. Io domando che li riguardi.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Per quello che riguarda gli ufficiali generali è esatto quello che dice il sottosegretario di Stato, che il vecchio testo di legge che noi intendevamo riprodurre sotto la forma di incompatibilità territoriale, rifletteva gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori che abbiano comando territoriale. La Commissione aderì alla proposta Paolucci, di sopprimere gli ufficiali superiori, ed allora rimasero i soli ufficiali generali che abbiano comando territoriale.

Questa è la storia esatta della origine di questa disposizione di legge, in merito alla quale il sottosegretario di Stato ha trovato che la Commissione aveva da un lato soppresso e dall'altro mantenuta la incompatibilità.

Per quanto riflette la Commissione essa mantiene ferma la esclusione già deliberata ed è per il mantenimento di questo articolo.

Se vi è contraddizione la elimini la Camera nella sua sapienza.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, ella ha proposto un emendamento?

MODIGLIANI. Mi si è fatto osservare, mentre parlavo, che l'emendamento che io auspicavo è stato presentato già dall'onorevole Chiesa.

PRESIDENTE. È assente, quindi vi ha rinunciato. Può farlo suo.

MODIGLIANI. Intendiamoci, a quali effetti? Perchè non so se si riferisca a ciò che io intendevo.

PRESIDENTE. All'ultimo comma l'onorevole Chiesa proponeva di aggiungere: di aeronautica e della Milizia volontaria nazionale comandanti di zona.

MODIGLIANI. Sta bene. Vuol dire che l'esclusione si riferisce tanto a quelli dell'esercito quanto a quelli di mare, dell'aeronautica e della Milizia nazionale che hanno comando. (*Commenti*).

E giacchè ella mi ha consentito di parlare, mi permetto di fare osservare che in questo modo la legge è meno severa di quella che era stata stata proposta dal Governo, perchè il Governo escludeva radicalmente dalle elezioni tutti gli ufficiali generali. Ora io non vedo perchè si dovrebbe mantenere la esclusione, una volta che si è aperto l'accesso al Parlamento un po' a tutti.

Vengano dunque anche gli ufficiali generali, ma assolutamente no in seguito ad elezione nella circoscrizione in cui comandano.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, la proposta dell'onorevole Modigliani sarebbe questa: « Parimenti gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali di terra e di mare e di aeronautica, e della Milizia nazionale volontaria, comandanti di zona, non possono essere eletti nella circoscrizione dove hanno comando territoriale o in quella in cui l'abbiano avuto sei mesi prima del decreto di convocazione del collegio.

MODIGLIANI. Ha ragione, ma si dovrebbe sopprimere: « Comandanti di zona ».

PRESIDENTE. Ho già detto come l'ultima parte dell'articolo 91 dovrebbe essere formulata con l'emendamento presentato dall'onorevole Chiesa, fatto proprio dall'onorevole Modigliani.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la presidenza accetta tutto il testo di questa parte dell'articolo 91 con la soppressione delle parole « comandanti di zona... »?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. È na-

turale, perchè s'intende ufficiali superiori e generali. Si allarga...

PRESIDENTE. Allora, pongo a partito la prima parte dell'articolo 91, con l'emendamento dell'onorevole Fantoni:

Art. 91.

« I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato e di ogni altra pubblica amministrazione sono eleggibili all'ufficio di deputato, ad eccezione di:

a) prefetti, vice prefetti e sottoprefetti o chi ne esercita le funzioni;

b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

c) i capi ed i segretari di gabinetto dei ministri e dei sottosegretari di Stato. Le ineleggibilità di cui alle lettere a), b), c) non hanno luogo quando i funzionari suddetti abbiano cessato dalle loro funzioni, almeno un anno prima del decreto di convocazione del Collegio;

d) funzionari rappresentanti del pubblico ministero di qualunque grado.

« I magistrati non contemplati nella lettera d) e nell'articolo 92-bis lettera c) non possono essere eletti nella circoscrizione dove esercitano attualmente il loro ufficio, od in quella in cui l'abbiano esercitato sei mesi prima del decreto di convocazione dei comizi ».

(*È approvato*).

Passiamo alla seconda e ultima parte, con l'emendamento dell'onorevole Chiesa, fatto proprio dall'onorevole Modigliani e accettato dal Governo e dalla Commissione:

« Parimenti gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali di terra e di mare e d'aeronautica e della milizia volontaria nazionale non possono essere eletti nella circoscrizione dove hanno un comando territoriale od in quella in cui l'abbiano avuto sei mesi prima del decreto di convocazione del Collegio ».

La pongo a partito.

(*È approvata*).

Passiamo ora all'articolo 92:

« I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto e degli Economati generali dei benefici vacanti, quando siano eletti deputati, saranno collocati in aspettativa senza stipendio.

« Essi durante l'aspettativa conservano il diritto al loro grado nei ruoli delle rispettive amministrazioni, e i diritti di carriera e di anzianità limitatamente agli effetti degli aumenti di stipendio automatici e del trattamento di vecchiaia, per la cui liquidazione il tempo passato nella anzidetta aspettativa viene computato per intero quale servizio effettivo.

« Alla cessazione del mandato politico è in facoltà dei detti funzionari, impiegati od agenti di riscattare agli effetti della pensione gli anni passati in aspettativa, versando al Tesoro l'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che avrebbero dovuto rilasciare, se fossero stati in attività di servizio.

« Cessato il mandato politico, gli impiegati in aspettativa riprenderanno il loro posto nei ruoli o un posto corrispondente, se nel frattempo il loro posto fosse stato coperto.

« Non saranno creati nuovi posti di ruolo in conseguenza delle vacanze provvisorie dovute al fatto dell'elezione, e le amministrazioni, occorrendo, provvederanno integralmente con semplici supplenti.

« Agli impiegati in aspettativa sono inoltre applicabili le disposizioni dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693 ».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo a partito.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 92-bis:

« Sono eccettuati dall'obbligo dell'aspettativa speciale di cui nel precedente articolo:

a) i ministri segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, il ministro della Real Casa, il primo segretario del gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri del Consiglio di Stato, l'avvocato generale erariale e l'avvocato generale militare;

c) il primo presidente, i presidenti e i consiglieri di Corte di cassazione;

d) i primi presidenti, i presidenti e i consiglieri delle Corti di appello;

e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori di terra, di mare e di aeronautica;

f) i professori ordinari e straordinari delle Regie Università e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti; uno è dell'onorevole Persico, il quale propone che alla lettera f), alle parole « i professori ordinari e straordinari delle Regie università » si sostituiscano le parole « i professori ufficiali delle Regie Università ».

Chiedo all'onorevole Persico se mantiene il suo emendamento.

PERSICO. Lo mantengo; ma, se la Commissione lo accetta, rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Accetto l'emendamento, che risponde in sostanza alle parole della legge « insegnanti ufficiali ».

PRESIDENTE. Naturalmente resta inalterata l'ultima parte « e degli altri pubblici Istituti, nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici ».

BUONOCORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONOCORE. Desidero di rilevare che dalla legislazione scolastica vigente sono considerati professori ufficiali non solo i professori ordinari e straordinari, ma anche gli incaricati. Accettando dunque l'emendamento del collega Persico, la Camera riconoscerà che anche i professori ufficiali sono eleggibili.

PRESIDENTE. L'onorevole Crisafulli-Mondio ha presentato un emendamento identico a quello dell'onorevole Persico:

« Alla lettera f, alle parole: professori ordinari e straordinari delle Regie Università, ecc., *sostituire*: professori ufficiali delle Regie Università ».

L'onorevole Crisafulli-Mondio non è presente: si intende che abbia rinunziato al suo emendamento.

CIRINCIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINCIONE. Per quanto riguarda i professori universitari dobbiamo considerare che la legge riconosce due categorie di professori ufficiali e non tre. Riconosce cioè come professori ufficiali i professori ordinari e straordinari.

Vi è poi un'altra categoria di professori che momentaneamente hanno la qualifica di professori ufficiali e questi sono gli incaricati, che temporaneamente suppliscono il titolare, ossia l'ufficiale mancante e che non hanno dato le prove richieste per far parte permanentemente della categoria dei professori ufficiali. A questi professori, che

possono essere anche non liberi docenti non si può applicare l'aspettativa, come ai professori ufficiali.

Chiedo quindi che la disposizione dell'articolo si riferisca solo ai professori ufficiali in quanto sono ordinari o straordinari, e che ci si limiti soltanto a questi, escludendo gli incaricati i quali cessano dall'aver questa qualifica col cessare delle funzioni assunte provvisoriamente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego di voler dire il suo avviso tenendo però presente anche l'articolo 92-ter.

Per mettere la questione nei veri termini, secondo la proposta Persico dovrebbero essere esonerati dall'obbligo del collocamento in aspettativa, per effetto di questa legge, i professori ordinari e straordinari non solo, ma anche gli incaricati.

La prego dunque, onorevole relatore, di voler dare il suo avviso, tenendo presente, ripeto, anche l'articolo 92-ter.

CASERTANO, relatore della maggioranza. Se mi dovessi appellare alla parola nuda del regolamento universitario dovrei ritenere che quando si dice professori ufficiali delle Regie università, vi si debbano intendere inclusi anche gli incaricati. Infatti il regolamento generale universitario del 9 agosto 1910 dispone all'articolo 17: «L'insegnamento ufficiale è impartito da professori ordinari straordinari o incaricati». Ed allora si è detto: Volendo voi escludere e portare alla eleggibilità piena una categoria, perchè volete eliminare gli incaricati, che pur sono insegnanti ufficiali? Ecco la ragione dell'emendamento da noi accettato.

CIRINCIONE. Non possono avere aspettativa gli insegnanti incaricati.

CASERTANO, relatore della maggioranza. Non possiamo a quest'ora fare diversamente. Dovremmo forse invocare a quest'ora i lumi del ministro guardasigilli o del ministro dell'istruzione pubblica? Noi ci siamo attenuti al testo del regolamento universitario, il quale specifica che i professori delle tre categorie sono insegnanti ufficiali. Ed ecco alla dizione della vecchia legge abbiamo sostituito la formula unica contenuta nella parola «ufficiali».

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato...

ACERBO, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri. Io mi rimetto a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Dunque il relatore accetta l'emendamento dell'onorevole Persico.

Mi perviene un altro emendamento dell'onorevole Buttafochi, il quale propone che alla lettera b) siano eliminati i consiglieri di Corte d'appello.

BUTTAFOCHI. No. I consiglieri di Stato.

PRESIDENTE. Sarà rimasto nella penna!

BUTTAFOCHI. No, Onorevole Presidente, col mio emendamento si dice che il presidente di sezione del Consiglio di Stato rimane; invece si toglie: la parola «consiglieri». Insomma sono soltanto i consiglieri di Stato che non avrebbero facoltà di aspettativa!

PRESIDENTE. Quindi resterebbero soltanto il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, l'avvocato generale erariale, ecc. ecc.?

GIOLITTI, presidente della Commissione. Mi permetto di osservare che i consiglieri di Stato sono sempre stati ammessi alla Camera dei deputati; e se accettassimo questa proposta, potrebbero venire i consiglieri di Corte di appello, che sono di grado molto inferiore, e sarebbero esclusi i consiglieri di Stato! Nè si creda che il consigliere di Corte d'appello sia inamovibile, come il consigliere di Stato.

Il Consiglio di Stato ha delle garanzie molto solide, molto serie, e sarebbe una mancanza di riguardo al corpo più alto dello Stato, nell'ambiente amministrativo, il volerne escludere i membri, mentre sono sempre perpetuamente stati ammessi alla Camera dei deputati. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Buttafochi, insiste nel suo emendamento?

BUTTAFOCHI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti sull'articolo 92-bis, che è dunque così formulato:

«Sono eccettuati dall'obbligo dell'aspettativa speciale di cui nel precedente articolo:

a) i ministri segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, il ministro della Real Casa, il primo segretario del gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri del Consiglio di Stato, l'avvocato generale erariale e l'avvocato generale militare;

c) il primo presidente, i presidenti e i consiglieri di Corte di cassazione;

d) i primi presidenti, i presidenti e i consiglieri delle Corti di appello;

e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori di terra, di mare e di aeronautica;

f) i professori ufficiali delle Regie università e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici ».

BALDASSARRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRE. Desidero, prima che si proceda alla votazione sull'articolo 92-*bis*, chiedere un chiarimento alla Commissione ed al Governo: alla regola della ineleggibilità, consacrata nella legge precedente, faceva eccezione anche la categoria dei membri dei quattro Consigli superiori, della pubblica sicurezza, della sanità, dei lavori pubblici e delle miniere.

Nè nel testo governativo, nè nel testo della Commissione questa categoria è stata riprodotta, di guisa che nei confronti di essa si verifica lo stesso inconveniente cui ha accennato l'onorevole Giolitti per il Consiglio di Stato, è una categoria di funzionari cui è stata sempre riconosciuta la eleggibilità.

Desidero sapere le ragioni di questa esclusione.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*.

Non esistono più questi Consigli superiori.

Come potevamo mantenere categorie di consessi che non esistono più?

BALDASSARRE. Come non esistono più? Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esiste ancora.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*.

Ma i suoi membri perdono lo stipendio, e vanno in aspettativa.

PRESIDENTE. Onorevole Baldassarre, ella avrebbe potuto presentare un emendamento.

BALDASSARRE. Me ne accorgo solo ora.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 92-*bis* nel testo di cui ho dato ora lettura, cioè con la sola modifica alla lettera f) sostituendovi le parole « ordinari e straordinari » con la parola « ufficiali ».

(È approvato).

Art. 92-*ter*.

« Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi anche temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo 92 ».

(È approvato).

Art. 93.

« Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti

quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiati dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

« Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette ».

(È approvato).

Art. 94.

« Non sono eleggibili coloro, i quali siano personalmente vincolati allo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni ».

(È approvato).

Art. 95.

« I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o non, addetti alle ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso del Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero ».

(È approvato).

Art. 96.

Soppresso.

(È approvato).

Art. 97.

(Soppresso).

(È approvato).

Segue ora la proposta di soppressione dell'articolo 98.

LARUSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARUSSA. Desidero che la Commissione elimini un equivoco a proposito di questo articolo 98.

Il progetto ministeriale dispone, e bene, la soppressione delle ineleggibilità amministrative, nessuna esclusa. Nel progetto della Commissione si legge anche: « articolo 98 soppresso », conforme al testo del disegno di legge ministeriale. Senonchè nella relazione della Commissione si dice che bisogna mantenere l'ineleggibilità dei presidenti delle deputazioni provinciali.

Ora io faccio osservare che sotto l'impero della vecchia legge che contemplava i deputati provinciali, fu, soltanto per una interpretazione estensiva, data dalla Giunta delle elezioni, che si rese possibile di includere nell'ineleggibilità dei deputati provinciali i presidenti delle deputazioni provinciali.

Sarebbe veramente strano che oggi con una legge di largo favore, ed in materia di ineleggibilità, si volesse adottare una disposizione eccezionale per i presidenti delle deputazioni provinciali, che vennero considerati ineleggibili soltanto in quanto essi esercitavano le funzioni di deputati provinciali.

Il presidente della deputazione provinciale ha del resto, quanto al temuto pericolo di influenze, funzioni più ristrette degli stessi membri della Giunta provinciale amministrativa, che si sono dichiarati eleggibili.

In conseguenza, e pur rilevando che non potrebbe mettersi in discussione una proposta, che non è regolamente formulata nello stampato distribuito, desidero che la Commissione chiarisca, augurandomi che non sia stabilita nessuna sanzione di ineleggibilità per i presidenti delle deputazioni provinciali.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol dare il suo avviso

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. L'onorevole Larussa propone che si mantenga il testo così com'è, e come voleva essere indicato dalla parola « soppresso », del progetto ministeriale. Effettivamente fu effetto di un equivoco. Ma in ogni modo poichè l'onorevole Larussa fa formale proposta di mantenere il testo del disegno di legge ministeriale, non abbiamo ragione di opporci.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 98, nel senso che esso sopprime la disposizione della vecchia legge, come è indicato nel testo del disegno ministeriale.

(È approvato).

Art. 99.

« I deputati impiegati, di cui all'articolo 92-bis, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

« Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nella rispettiva circoscrizione.

« Si decade dall'ufficio di deputato quando sopravvenga una delle condizioni di ineleggibilità, di cui agli articoli precedenti ».

L'onorevole Chiesa ha proposto il seguente emendamento: « nel primo comma

dopo le parole: « dell'esercito », aggiungere le seguenti: « della milizia volontaria nazionale ».

Poichè l'onorevole Chiesa non è presente, si intende che egli vi abbia rinunciato.

Metto dunque ai voti l'articolo 99 del testo della Commissione.

(È approvato).

Art. 100.

« I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti di emissione ».

(È approvato).

Art. 101.

« I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato ».

Di questo articolo gli onorevoli Chiesa e Macrelli propongono la soppressione. L'onorevole Chiesa non è presente. L'onorevole Macrelli insiste nell'emendamento?

MACRELLI. Rinuncio a svolgerlo, perchè sono note le ragioni di questa proposta; però la mantengo, come mantengo quella di soppressione dell'articolo successivo?

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta questo emendamento soppressivo?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Non lo accettiamo.

PRESIDENTE. Il Governo?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Macrelli, mantiene il suo emendamento?

MACRELLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento dell'onorevole Macrelli è soppressivo e non sono stati presentati altri emendamenti, coloro che sono favorevoli a questo emendamento, voteranno contro l'articolo.

Metto a partito l'articolo 101.

(È approvato).

Art. 102.

« I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera ».

Anche di questo articolo gli onorevoli Chiesa e Macrelli propongono la soppressione. Questa proposta è in conseguenza del precedente emendamento. L'onorevole Macrelli lo mantiene, ma rinuncia a svolgerlo.

MACRELLI. Precisamente.

PRESIDENTE. La Commissione non lo accetta...

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. No.

PRESIDENTE. Il Governo neppure...

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Neppure.

PRESIDENTE. Anche per questo articolo, coloro che sono favorevoli all'emendamento soppressivo dell'onorevole Macrelli voteranno contro.

Metto a partito l'articolo 102.

(È approvato).

Art. 103.

« Il deputato eletto in due circoscrizioni deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni dalla convalidazione delle due elezioni, quale sia la circoscrizione da lui prescelta.

« In mancanza di opzione entro questo termine, la Camera sorteggia il nome della circoscrizione alla quale il deputato deve essere assegnato.

« Il posto di deputato che rimanga vacante per effetto della opzione o del sorteggio, di cui ai due comma precedenti, o per ineleggibilità preesistente alla elezione, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista circoscrizionale lo segue immediatamente nell'ordine accertato dall'Ufficio centrale nazionale.

« Ove nella stessa lista non segua alcun altro candidato il posto resta vacante.

« La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.

(È approvato).

Art. 103-bis.

« I deputati che in precedenti legislature, per il fatto del mandato politico, furono costretti a dimettersi da uffici statali, o che ottennero il collocamento a riposo per la stessa causa, purchè non abbiano avuto interruzioni di legislature, possono, dietro loro domanda, essere considerati in aspettativa, riprendendo nei ruoli il posto che avrebbero avuto ove non si fossero dimessi ».

A quest'articolo sono stati presentati vari emendamenti.

È un articolo nuovo, non è nè riproduzione nè modifica ad articoli della legge vigente.

Il primo emendamento è dell'onorevole Frontini:

« *Alle parole:* a dimettersi da uffici statali, *sostituire:* a rinunciare al loro impiego in uffici statali ».

Non essendo presente l'onorevole Frontini, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue un altro emendamento dell'onorevole Chiesa:

« *Togliere le parole:* purchè non abbiano avuto interruzioni di legislature ».

Non essendo presente l'onorevole proponente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Un altro emendamento, nello stesso senso, è stato presentato dall'onorevole Fulci:

« *Sopprimere le parole:* purchè non abbiano avuto interruzioni di legislature ».

L'onorevole Fulci ha facoltà di svolgerlo.

FULCI. Mi rendo perfettamente conto del concetto che ha mosso la Commissione ad enunciare questo articolo aggiuntivo. Però non mi rendo conto della limitazione di queste parole di cui io progongo la soppressione.

Ho saputo, da notizie che credo esatte, che la Commissione, nella sua maggioranza, era d'accordo di non mettere queste parole. Se queste notizie sono esatte, e l'onorevole relatore me ne vorrà dare la conferma, credo che non ci sarà difficoltà ad accogliere questo emendamento.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Lo accettiamo.

PRESIDENTE. È stato presentato anche il seguente emendamento dall'onorevole Sensi, sottoscritto anche dagli onorevoli: Fantoni, Uberti, Agnesi, Fino, Marco Rocco, Peverini, Bosco-Lucarelli e Stella:

« *Alle parole:* possono, dietro loro domanda, essere considerati in aspettativa, ecc., *sostituire:* sono, dietro loro domanda, considerati in aspettativa ».

L'onorevole Sensi non è presente. Vi è però l'onorevole Fino, altro firmatario. Lo mantiene?

FINO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgerlo.

FINO. È evidente la portata del nostro emendamento, e quindi è inutile svolgerlo. Intendiamo che la legge sia equanime per tutti.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dell'onorevole Frontini:

« *Alle parole*: possono essere considerati in aspettativa, *sostituire*: saranno considerati ».

Questo emendamento è identico a quello dell'onorevole Sensi. Non essendo presente l'onorevole Frontini, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'emendamento dell'onorevole Modigliani, il quale propone che alla parola: « statali » siano sostituite le parole: « di pubbliche amministrazioni ».

L'onorevole Modigliani ha facoltà di svolgerlo.

MODIGLIANI. Non c'è bisogno di svolgerlo. Non si arriva a comprendere perchè questo trattamento fatto agli impiegati di Stato, non sia fatto a quelli che si trovino a far parte di amministrazioni locali: comuni, provincie, ecc.

BUONOCORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONOCORE. Nella discussione di questo articolo cade acconcio di ricordare, a proposito della dizione « funzionari statali », il disposto dell'articolo 92, già approvato dalla Camera, in quanto in esso è sancito che sono funzionari e impiegati dello Stato non solo quelli che facciano carico al bilancio dallo Stato, ma anche agli altri bilanci di cui all'articolo 92, cioè bilanci sovvenzionati dallo Stato. Evidentemente si potrebbero mettere in armonia gli emendamenti proposti, se saranno approvati, con quanto è già stato approvato agli articoli 92 e 92-ter, per ciò che ha tratto agli insegnanti delle Regie scuole professionali.

D'ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO. Vorrei domandare all'onorevole Commissione se nella frase: « in precedenti legislature » si intenda compresa anche la presente.

TERZAGHI, *della Commissione*. È naturale!

D'ALESSIO. Dicendo « precedente legislatura », sembrerebbe esclusa la presente.

TERZAGHI, *della Commissione*. Ma la legge va in applicazione con la nuova legislatura e quindi questa diventa precedente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la invito a dare chiarimenti all'onorevole D'Alessio ed a rispondere pure agli emendamenti degli onorevoli Sensi, Fulci e Modigliani.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. È chiaro che anche la legislatura attuale debba essere tenuta in considerazione, per-

chè la legge andrebbe ad applicarsi a quei funzionari che verrebbero per la nuova legislatura in applicazione di questa legge.

Rispetto agli emendamenti, mi permetto di fare osservare che si tratta già di una eccezione alla regola dell'articolo 103.

Ora accettiamo l'emendamento Fulci, in quanto tende a togliere un equivoco che si era creato, perchè la maggioranza della Commissione non aveva messo l'inciso, che si è poi trovato riprodotto nel testo.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Sensi, siamo ugualmente d'accordo per modificare meglio la forma dell'articolo 103.

Vorrei pregare l'onorevole Modigliani di non insistere nella parificazione, col suo emendamento, di funzionari dipendenti da altre amministrazioni con i funzionari statali, che vengono ad essere beneficiati da una disposizione eccezionale per essere stati costretti a dimettersi per incompatibilità tra l'ufficio di deputato e la funzione che tenevano precedentemente.

Per i funzionari dipendenti da altre amministrazioni, per esempio comunali e provinciali, l'incompatibilità non era prevista, sicchè ad essi rimaneva piena libertà di essere candidati e di mantenere l'ufficio di impiegato, talchè non si può fare uguaglianza di trattamento.

Pertanto prego l'onorevole Modigliani di rinunciare al suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Fulci, mantiene il suo emendamento?

FULCI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Fino, mantiene il suo emendamento?

FINO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. E lei, onorevole Modigliani?

MODIGLIANI. Prego l'onorevole relatore di rendersi conto che l'emendamento da me proposto si fonda sulla valutazione di un sentimento di delicatezza che mi pare non meriti il trattamento di peggior condizione che gli si vuol fare.

Si è verificato che parecchi colleghi, che coprivano posti di impiegati amministrativi in amministrazioni locali o dirigevano istituti sanitari, per incompatibilità di fatto fra l'esercizio del loro ufficio e del mandato legislativo, hanno chiesto ed ottenuta l'aspettativa.

Ora, perchè a questi nostri colleghi che eventualmente non tornino alla Camera, si vuol fare, per questa maggiore delicatezza che hanno avuto, un trattamento deteriore?

Osservo poi e desidero che, comunque con l'aggettivo « statale » si comprendano

tutte le amministrazioni che dipendono dallo Stato, anche quelle che sono autonome, come, per esempio, l'amministrazione ferroviaria.

In ogni modo, prego vivamente la Commissione, per le ragioni di natura morale che ho sottoposto all'attenzione della Camera, di aderire al nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di dare il suo avviso.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Non possiamo accettare l'estensione, ma accettiamo l'interpretazione che, là dove si parla di ufficio statale, si intenda ogni amministrazione che dipende dallo Stato, sia anche autonoma, come l'amministrazione ferroviaria.

PRESIDENTE. Dobbiamo adesso mettere a partito l'articolo 103-bis.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Per chiarire la portata di quest'articolo, propongo che alla parola « dimessi » si aggiungano le parole: « o che non fossero stati collocati a riposo ».

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di dare il suo avviso su questo emendamento aggiuntivo.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Si può accettare come una maggiore specificazione.

PRESIDENTE. Il Governo accetta?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Accetta.

PRESIDENTE. Metto prima a partito la soppressione delle parole: « purchè non abbiano avuto interruzione di legislature », proposta dall'onorevole Fulci, accettata dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Metto ora a partito l'articolo 103-bis con l'emendamento dell'onorevole Fino e con l'aggiunta proposta dall'onorevole Turati, accettati dal relatore e dal Governo.

Art. 103-bis.

« I deputati che in precedenti legislature per il fatto del mandato politico, furono costretti a dimettersi da uffici statali, o che ottennero il collocamento a riposo per la stessa causa, sono, dietro loro domanda, considerati in aspettativa, riprendendo nei ruoli il posto che avrebbero avuto ove non si fossero dimessi, o che non fossero stati collocati a riposo ».

(È approvato).

LARUSSA. Sarebbe opportuno, in sede di coordinamento, eliminare l'inciso « per la stessa causa », a proposito del collocamento a riposo.

PRESIDENTE.

Art. 104.

« La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri ».

(È approvato).

Art. 105.

« A ciascun deputato, senza alcuna distinzione, viene corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, la somma di annue lire 15,000 a titolo di indennità e rimborso spese di corrispondenza.

« È iscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare dei suddetti compensi, dei quali non è ammesso nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

« Il Senato del Regno potrà assegnare ai suoi membri una indennità di presenza per ciascuna delle sedute alle quali intervengono (Legge 5 aprile 1920, n. 395) ».

La Commissione ha proposto la soppressione di un comma che era nell'articolo 105 della legge vigente, così concepito: « restano in vigore le disposizioni del regolamento esecutivo approvato dalla Camera in quanto non siano contrarie al presente articolo ».

Evidentemente questo comma è stato soppresso, perchè, trattandosi di regolamento interno della Camera, non deve l'altro ramo del Parlamento occuparsene. Però sarà bene dichiarare che la soppressione è stata fatta a questo scopo, non perchè le disposizioni del regolamento interno siano dalla Camera abolite.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. In questo senso abbiamo fatto la soppressione.

PRESIDENTE. C'è infatti un regolamento interno che deve essere rispettato.

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 105.

(È approvato).

L'onorevole Beltrami ha proposto un articolo 105-bis, così concepito:

« Gli emigrati che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito, dando la prova della qualità di elettore alla stazione di confine ».

L'onorevole Beltrami ha facoltà di svolgerlo.

BELTRAMI. Dopo le dichiarazioni di mercoledì scorso dell'onorevole Acerbo, che il presidente del Consiglio è sensibilissimo alle sorti degli emigrati (tant'è che stamane si ebbe un comunicato sulla tutela dei lavoratori italiani all'estero), e che il Governo si impegnava fino da allora a studiare se in un secondo tempo era possibile fare votare anche i fratelli oltre frontiera.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Veramente il Governo ha detto che si impegnava a concretare gli studi in proposito.

BELTRAMI. ...domando che sia almeno consentito loro il trasporto gratuito, dando la prova della qualità di elettore alla stazione di confine. Questa concessione verrebbe a compensare in parte gli emigranti di quello che devono pagare in territorio estero per portarsi al confine.

La seconda parte della mia proposta mi è suggerita dall'aver constatato in passato che alla vigilia del giorno della votazione gli emigranti, dopo essersi sacrificati in ogni modo per portarsi alla frontiera, onde venire a votare, sono ivi posti nella impossibilità di fruire del trasporto ferroviario con la sotto riduzione perchè si richiede che il certificato elettorale riporti il visto del console. Voi comprendete che è fuori luogo pretendere che l'elettore, il quale risiede in località ove non v'è il console, debba trasferirsi alla sua sede per il visto.

Per l'amore che dobbiamo avere per gli emigranti, per dare ad essi la possibilità di partecipare alla lotta elettorale, dovete in primo luogo consentire il trasporto gratuito dal confine al luogo dove devono votare; in secondo luogo, quando si presentano al confine coi certificati elettorali, possono apporre il visto per il viaggio gli ufficiali di pubblica sicurezza addetti al confine che sono impiegati dello Stato, che danno al Governo ogni garanzia... (*Segni di assentimento del presidente del Consiglio*). Poichè vedo che il Governo fa segni di assentimento, non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CARNAZZA GABRIELLO, *ministro dei lavori pubblici*. Il concetto espresso nell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Beltrami è accettato dal Governo. Però io rivolgo preghiera all'onorevole Beltrami nell'interesse stesso della causa per la quale egli ha parlato,

di limitare il suo emendamento alle prime parole, cioè: « hanno diritto al trasporto gratuito dalla stazione di confine ».

La formula indicata dall'onorevole Beltrami non potrebbe essere accettata per difficoltà di ordine amministrativo. Consenta dunque l'onorevole Beltrami che la formula sia studiata dal Governo. Ma noi, ripeto, accettiamo il principio che gli emigranti hanno diritto al trasporto gratuito, con le modalità che saranno stabilite dal Governo.

BELTRAMI. Dichiaro di consentire. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole ministro, voglia formulare l'emendamento.

CARNAZZA GABRIELLO, *ministro dei lavori pubblici*. Gli emigrati che rimpatriano per le elezioni hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine.

Voci. Andata e ritorno.

CARNAZZA GABRIELLO, *ministro dei lavori pubblici*. S'intende.

PRESIDENTE. Onorevole Beltrami, ella accetta l'emendamento come è proposto dal ministro ?

BELTRAMI. Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 105-bis sarà formulato così:

« Gli emigrati che rimpatriano per le elezioni hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa ».

Questo articolo è accettato dal Governo. Lo metto a partito.

(*È approvato*).

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI.

Art. 106.

« Oltre quanto è stabilito negli articoli 108, 112 e 121 incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1º) coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2º) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3º) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

4°) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

5°) i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6°) i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7°) i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per i delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte, e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'articolo 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8°) i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

9°) coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna;

10°) i condannati per reato di diserzione, anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono od indulto.

« Sono eccettuati i condannati riabilitati ».

Nessuno chiede di parlare. Non sono stati presentati emendamenti. Metto a partito l'articolo 106.

(È approvato).

DISPOSIZIONI FINALI.

L'articolo 125 della legge vigente si riferisce a disposizioni transitorie dell'attuale legge. La Commissione e il Governo nè propongono la soppressione.

Metto a partito la soppressione dell'articolo 125.

(È approvata).

La Commissione e il Governo propongono altresì la soppressione dei successivi articoli 126, 127, 128, 129, 130 e 131.

Nessuno chiedendo di parlare metto a partito la soppressione di questi articoli.

(È approvata).

Art. 132.

« È abrogata ogni altra disposizione contraria a quella del presente testo unico ».

(È approvato).

È stato presentato un articolo, che costituisce una disposizione transitoria, dagli onorevoli Baldassarre, Petrillo, Luigi ed altri. Questo articolo è così concepito:

« Per la prima applicazione della presente legge le circoscrizioni elettorali, di cui all'articolo 40, saranno costituite in base alla tabella allegata al progetto ministeriale, che viene riprodotta in calce alla legge stessa per farne parte integrante ».

Di questa tabella fu già data lettura.

Ha chiesto di parlare per mozione di ordine, l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Evidentemente questa proposta dell'onorevole Baldassarre, non ha che uno scopo solo: annullare un voto che la Camera ha già emesso. Se non ho male capito si tratta di annullare il voto che correggeva il riparto delle circoscrizioni, e faceva rivivere il Sannio.

La proposta Baldassarre costituisce dunque un precedente che non può esser lasciato passare, per abile che sia la formula che si è trovata. Evidentemente non può essere ammesso che la Camera ritorni sopra un voto già emesso.

Mi oppongo perciò a che la proposta dell'onorevole Baldassarre sia messa in discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Baldassarre. Ne ha facoltà.

BALDASSARRE. Evidentemente l'onorevole Modigliani non è stato molto attento alla lettura del mio emendamento, perchè altrimenti si sarebbe persuaso come esso non intenda minimamente infirmare e tanto meno modificare una deliberazione della Camera. Esso mira soltanto ad evitare le conseguenze deplorabili di un voto, (*Commenti animati*), me lo consenta, che con poca ponderazione venne dato. (*Commenti*).

E la Camera mi consenta che io esponga brevemente le conseguenze di quel voto e vedrà l'onorevole Modigliani come il mio emendamento...

Voci dalla estrema sinistra. Questo è merito.

PRESIDENTE. Onorevole Baldassarre, per ora dobbiamo limitarci alla mozione d'ordine.

Prego l'onorevole relatore di dare su di essa l'avviso della Commissione.

CASERTANO, *relatore della maggioranza.* La Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Modigliani, le faccio notare che si tratta di una disposizione transitoria, la quale può essere messa ai voti, perchè l'onorevole Baldassarre si limita a proporre che questo reparto della circoscrizione sia stabilito solo per la prima applicazione della legge.

Ora ella ricorderà certamente che, quando si discusse la legge del 1919, la Camera votò una disposizione per cui a ciascun collegio dovevano essere assegnati non meno di 10 deputati; e la disposizione fu votata dopo una lunga discussione, perchè fu proposto da taluno che il numero dei deputati fosse invece solamente di 5, mentre altri sosteneva appunto che non dovesse essere inferiore a 10.

Quella deliberazione però non impedì che si discutesse e si approvasse poi anche una disposizione transitoria, per cui le circoscrizioni potevano avere un numero di deputati inferiore a 10, purchè non inferiore a 5.

Quindi la Camera è libera di votare contro la proposta dell'onorevole Baldassarre, ma l'onorevole Baldassarre ha diritto di formularla.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Con tutto il rispetto che ho per la sua molto maggiore competenza, onorevole Presidente, mi permetto di fare osservare che la sua opposizione alle ragioni da me addotte in sostegno della pregiudi-

ziale non valgono, in quanto che altra cosa è creare originariamente in un disegno di legge un dubbio ordine di disposizioni per costituire un regime elettorale (le une tendenti ad un'epoca più lontana e le altre ad un'epoca più prossima) come è avvenuto per la legge a cui ella alludeva.

Qui non siamo in presenza di un disegno di legge di questo tipo. Qui siamo in presenza di un emendamento che, per il modo e per il momento in cui è stato presentato e per la sua portata, costituisce qualche cosa di ben diverso. Qui non si tratta di una disposizione di indole generale, per cui si debbano rivedere tre, quattro o cinque circoscrizioni; qui si tratta semplicemente di correggere una sola circoscrizione.

Questo è il solo significato dell'emendamento Baldassarre: la correzione di un voto già emesso. (*Commenti*).

Io non posso fare il torto al collega Baldassarre, di non riconoscere che egli ha sufficiente esperienza ed abilità per aver trovato una formula che apparentemente...

BALDASSARRE. Io non faccio uso di abilità.

MODIGLIANI. ...gira la difficoltà. Ma nella sostanza egli presenta un emendamento, il quale non ha che quel significato che ho detto, per cui noi dobbiamo insistere nella pregiudiziale.

PRESIDENTE. Metterò a partito la mozione d'ordine dell'onorevole Modigliani, perchè non sia presa in esame la proposta dell'onorevole Baldassarre.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo si astiene.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvata.*)

BOSCO-LUCARELLI. Chiedo di parlare. Discussione in merito non se ne è fatta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baldassarre, per svolgere la sua proposta.

BALDASSARRE. Le ragioni del mio emendamento sono di doppio ordine.

Di natura formale, perchè potrebbe rilevarsi in sede di coordinamento che il noto emendamento del collega Bosco-Lucarelli dimenticava, nel fissare la circoscrizione, come a lui piaceva, di stabilire il numero dei deputati e di attribuire a quella circoscrizione la Corte di appello competente a giudicare delle varie questioni. Non mi fermo su questo. Tuttavia riconosco che ciò potrebbe forse essere interpretato in sede di coordinamento

se la Camera così ritenesse, ma c'è un argomento più importante a mio avviso ed indelegabile.

Tutte le circoscrizioni sono state studiate non empiricamente, ma allo scopo di non disperdere i così detti resti elettorali.

Ora per effetto dell'emendamento Bosco-Lucarelli la circoscrizione di Milano approvata con un numero determinato di deputati, viene a perdere un deputato. La Camera ha già approvato quella circoscrizione ed il numero dei deputati è stato fissato in 70.

Una voce. È già stato approvato!

Altra voce. Non è approvato!

BALDASSARRE. Ora, evidentemente questa non è materia di coordinamento, e d'altra parte il ritornare sopra la circoscrizione di Milano darebbe a noi il diritto di tornare sopra la questione sannitica. Ond'è che io credo di essermi ispirato ad un saggio criterio di moderazione, chiedendo che la Camera approvi una disposizione transitoria e non ho fatto, onorevole Modigliani, questione di principî, ma soltanto desidero che la Camera voglia sanare questa grave e non altrimenti sanabile irregolarità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosco-Lucarelli.

BOSCO-LUCARELLI. Onorevoli colleghi! A mia volta debbo anzitutto sgombrare il terreno da qualunque affermazione, da qualunque parte possa venire che in questa questione si possa mettere qualche parte di puntiglio. No! La Camera ha ampiamente discusse le nuove tabelle e la Camera le ha approvate in relazione a questa legge. Ed in sede di questa discussione, dopo ampio dibattito parlamentare, si giunse ad una votazione, che ebbe l'onore di avere una controprova e poi anche un'altra votazione, il che sta a dimostrare che la Camera stabilì le tabelle delle nuove circoscrizioni elettorali colla coscienza chiara e precisa che esse dovevano servire per la prima elezione.

Quindi la proposta che viene dal collega onorevole Baldassarre, è una proposta nuova, la quale sconvolge, nel suo ordinamento, quella che è la base per cui un'assemblea legislativa delibera il suo ordinamento, delibera quale deve essere il mezzo elettorale per cui la Camera nuova che venga a succederle abbia le circoscrizioni proprie.

La legge dell'altra volta era una cosa ben diversa, perchè si trattava di una cosa in linea di esperimento, mentre noi oggi abbiamo un sistema nuovo, abbiamo il Collegio nazionale, in cui la circoscrizione regionale ha soprattutto ed esclusivamente il compito del

raggruppamento dei deputati, per evitare che alcune determinate regioni siano senza una loro legittima rappresentanza.

Ora il collega onorevole Baldassarre ha accennato anche ad alcune questioni di merito. Ma io penso che non sia dignitoso per una assemblea legislativa rinunciare, sotto una forma velata, ad un proprio deliberato.

Perchè l'onorevole Baldassarre doveva tener presente che vi potevano essere delle obiezioni relativamente al fatto che Benevento non fosse sede di Corte d'appello, ma questo solo particolare, della sede dell'ufficio centrale, poteva formare oggetto di dibattito in sede di coordinamento, ma quella che è la parte sostanziale, la base centrale della legge, cioè le circoscrizioni regionali, non possono essere modificate, in quanto che la Camera, sulla circoscrizione elettorale ha pubblicamente e solennemente affermato il proprio pensiero con un'altra votazione.

Di fronte a questo fatto io penso che qui non è semplicemente una questione elettorale, ma qualche cosa di più grave, perchè noi attraverso degli articoli aggiuntivi potremmo distruggere la legge, che poco prima abbiamo votato.

Per queste ragioni, mi auguro che la Camera vorrà respingere l'emendamento dell'onorevole Baldassarre. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Del Bello ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

DEL BELLO. Io non mi occupo della questione che è stata sollevata dall'onorevole Baldassarre, io non entro nella questione dell'Abruzzo e Molise, io faccio un'altra questione. Siccome l'approvazione dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Baldassarre implicherebbe l'approvazione di tutta la tabella, io mi permetto di osservare che l'articolo 40, che è stato approvato dalla Camera, contiene questo comma:

« Tale tabella contiene altresì il reparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione, giusta il risultato dell'ultimo censimento decennale della popolazione del Regno ».

Quindi la Camera non ha ancora votato il reparto tra maggioranza e minoranza dei deputati assegnati ad ogni singola circoscrizione.

Voci. Come no?

DEL BELLO. E non poteva averlo votato, perchè quando ha discusso l'articolo 40 la Camera non aveva ancora votato l'articolo 52, il quale conteneva appunto il reparto tra maggioranza e minoranza del numero dei deputati da eleggere.

Siccome non si era ancora stabilito che i deputati dovevano essere 356 per la maggioranza, evidentemente la ripartizione non poteva essere fatta. Quindi io faccio un solo rilievo. In sede di coordinamento... (*Interruzioni*) della tabella per quello che riguarda la divisione tra maggioranza e minoranza, si tenga conto, del danno arrecato alle minoranze, che riguardano le circoscrizioni, terza, ottava, undicesima e tredicesima. (*Commenti*)-

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo proposto dell'onorevole Baldassarre:

« Per la prima applicazione della presente legge le circoscrizioni elettorali, di cui all'articolo 40, saranno costituite in base alla tabella allegata al progetto ministeriale, e che viene riprodotta in calce alla legge stessa per farne parte integrante ».

ACERBO, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo si astiene.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo proposto dall'onorevole Baldassarre voglia alzarsi.

(È approvato — Applausi a destra — *Commenti*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Netti, Rossi Francesco, Lucangeli e Mendaia ha no facoltà di recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

NETTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1679, 30 giugno 1918, n. 1019, 13 aprile 1919, n. 568, e dei decreti Reali 4 novembre 1919, n. 2372, 22 novembre 1919, n. 2463, 22 novembre 1919, n. 2464, e 24 marzo 1921, n. 432, recanti provvedimenti per opere pubbliche nell'Italia meridionale e nelle Isole (1701).

ROSSI FRANCESCO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Belloni Ambrogio pel delitto di cui all'articolo 247 del Codice penale (2028).

LUCANGELI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 30, portante modificazioni alla tabella B dei diritti da pagarsi per la verifica prima dei pesi e delle misure annessa al testo unico di leggi metriche, approvato con Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª) (167).

MENDAIA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza. (*Approvato dal Senato*) (987).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica.

PRESIDENTE. Proseguiamo nella discussione della legge sulla riforma elettorale. Invito l'onorevole relatore a riferire sui quattro emendamenti che furono rinviati alla Commissione per l'esame; quelli dell'onorevole Amatucci all'articolo 3 e all'articolo 64, quello dell'onorevole Chiesa all'articolo 65, quello degli onorevoli Matteotti, Turati ed altri, all'articolo 39.

CASERTANO, relatore della maggioranza. La Commissione propone l'accoglimento dell'emendamento Amatucci all'articolo, 3 già accettato dal Governo, però con alcune modifiche formali per il migliore coordinamento del testo. Dove è detto: « trasmettere al sindaco di ciascun comune, ove è iscritto, nelle liste elettorali un milite di detta Milizia l'elenco di tali militi mobilitati in servizio » la Commissione suggerisce di dire: « trasmettere al sindaco di ciascun comune l'elenco dei militi mobilitati in servizio ed iscritti nelle liste del comune stesso ».

Quindi è modifica di forma, non di sostanza.

Voci. Deleghiamo al Presidente il coordinamento!

PRESIDENTE. Non è coordinamento. Si tratta di emendamenti!

CASERTANO, relatore della maggioranza. L'emendamento fu già accettato dal Governo. La Commissione a sua volta l'accetta; suggerisce solo emendamenti di forma, di cui potremo tener conto nel coordinamento.

PRESIDENTE. Ma no, teniamone conto ora. (*Conversazioni*).

Facciano silenzio! La Camera, votando l'articolo 3, rinviò alla Commissione il seguente emendamento dall'onorevole Amatucci:

« Aggiungere in fine:

Il comandante di zona della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve, non

oltre il giovedì anteriore all'elezione, trasmettere al sindaco di ciascun comune, ove è iscritto, nelle liste elettorali un milite di detta milizia, l'elenco di tali militi mobilitati in servizio e questo elenco vale come aggiunta a quello di coloro che sono sospesi dal voto, senz'altra formalità ».

La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Amatucci, ma con una modifica. L'articolo 3 avrebbe quindi un ultimo comma così concepito:

« Il comandante di zona della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve, non oltre il giovedì anteriore all'elezione, trasmettere al sindaco di ciascun comune, l'elenco dei militi mobilitati in servizio e iscritti nelle liste del comune stesso. Questo elenco vale come aggiunta a quello di coloro che sono sospesi dal voto, senz'altra formalità ».

Onorevole Amatucci, accetta questa modifica della Commissione ?

AMATUCCI. La accetto.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo ?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Di accordo.

PRESIDENTE. Metto a partito questo ultimo comma così modificato.

(È approvato).

Un altro emendamento fu rinviato alla Commissione, ed è il seguente, all'articolo 64, proposto dall'onorevole Amatucci:

« Nel quarto comma, dopo le parole: a quello d'ufficiale, aggiungere: Per i militi della Milizia per la difesa nazionale essi devono esser stati congedati, licenziati o comunque aver cessato dall'effettivo servizio prima del giovedì anteriore alla domenica delle elezioni ».

La Commissione accetta questo emendamento ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. La Commissione lo accetta, ma abbiamo qui modificato « essi *debbono provare di essere stati congedati* » che è la formula che si presenta al seggio.

PRESIDENTE. L'onorevole Amatucci consente in questa modifica

AMATUCCI. Nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Il Governo consente ?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Consente.

PRESIDENTE. Metto a partito questo emendamento dell'onorevole Amatucci, all'articolo 64, con la modificazione apportata dalla Commissione. Lo rileggo:

« Nel quarto comma, dopo le parole: a quello d'ufficiale, aggiungere: Per i militi della Milizia per la difesa nazionale, essi devono provare di esser stati congedati, licenziati o comunque aver cessato dall'effettivo servizio prima del giovedì anteriore alla domenica delle elezioni ».

(È approvato).

Segue un emendamento dell'onorevole Chiesa all'articolo 65, pure rinviato alla Commissione:

« Aggiungere alla fine il seguente comma: Dal giorno della convocazione dei Collegi elettorali nessuna milizia volontaria può essere mobilitata, o posta comunque in servizio e quella che si trovasse eventualmente mobilitata dovrà essere messa in congedo, salvo il caso di difesa necessaria del territorio nazionale ».

Voci. Non è presente l'onorevole Chiesa !.

PRESIDENTE. Ma l'emendamento fu rinviato alla Commissione per il suo esame. Lo accetta la Commissione ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. La Commissione non lo ha accettato.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Metto a partito questo emendamento dell'onorevole Chiesa, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Infine è stato rinviato alla Commissione il seguente emendamento degli onorevoli Matteotti, Turati, Canepa, Caldara, Frontini, Piemonte, Zanardi, Vacirca, Garibotti, Tonello all'articolo 39:

« Aggiungere in fine:

« Chiunque, all'infuori dei funzionari incaricati, e con qualsiasi pretesto, faccia uso del certificato di altro elettore, è punibile con la pena della detenzione fino a 4 mesi e con multa da lire 300 a lire 3000 ».

La Commissione lo accetta ?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. La Commissione ha creduto necessario tener conto di due ipotesi di reati, non solo del reato di abuso di certificato elettorale per

votare abusivamente o per votare una seconda volta, ma anche della ipotesi accennata molto largamente nella discussione dell'accaparramento dei certificati elettorali. E allora, all'articolo proposto dagli onorevoli Matteotti e Turati, la Commissione ha sostituito quest'altro:

« Chiunque al fine di votare senza averne diritto o di votare una seconda volta faccia indebito uso del certificato elettorale, è punito con la pena della detenzione estensibile a tre mesi o con la multa fino a lire tremila ».

Seconda ipotesi: accaparramento: « chiunque al fine di impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale faccia incetta di certificati elettorali, è punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa fino a lire tremila ».

Beninteso che queste disposizioni di carattere penale troveranno posto nella materia penale.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, accetta la proposta della Commissione?

TURATI. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Turati e s'intende che queste disposizioni entreranno a far parte della materia penale.

MODIGLIANI. Mi parrebbe che invece di dire « una seconda volta », si dovesse dire « un'altra volta ». (*Commenti*).

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, possiamo sostituire « un'altra volta ». Quindi la prima parte dell'articolo si formulerebbe così:

« Chiunque al fine di votare senza averne diritto o di votare un'altra volta faccia indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della detenzione estensibile a tre mesi, o con multa da lire 300 a lire 3000 ».

MODIGLIANI. E con multa!

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Non accetto la proposta, perchè la multa è parallela alla detenzione: ogni trenta lire di multa un giorno di detenzione. In tutte le leggi elettorali è sempre « o » e non « e ».

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'emendamento dell'onorevole Turati, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

Metto a partito la prima parte del testo della Commissione.

(*È approvata*).

Seconda parte:

« Chiunque nel fine di impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali è punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa sino a lire tremila ».

Onorevole Modigliani, insiste nella sua proposta.

MODIGLIANI. No, per non essere lapidato.

PRESIDENTE. Metto a partito la seconda parte ora letta.

(*È approvata*).

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. C'è un'ultima proposta. La Camera deliberò che vi fosse un minimo del quarto dei votanti per dichiarare la lista prevalente. Non curò tuttavia di stabilire le conseguenze per l'ipotesi in cui il minimo non fosse raggiunto. (*Commenti*). Ciò in pratica è difficile ad avvenire. Ma la legge deve esser fatta per tutte le ipotesi; quindi la Commissione completerebbe la proposta con queste parole: « Nel caso in cui nessuna lista raggiunga il 25 per cento dei voti validi si applicano a tutte le liste nel computo nazionale le disposizioni stabilite nel numero terzo per le liste di minoranza ». In altri termini avremmo l'applicazione della proporzionale in pieno.

TONELLO. Ma se non ci sono le preferenze!

Voci. Ci sono. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, all'articolo 84-*bis* fu introdotta una modificazione, e cioè che la lista prevalente, per ottenere i due terzi dei deputati, doveva non solo raggiungere la maggioranza dei voti, ma riportare per lo meno il 25 per cento dei voti validi. L'onorevole relatore propone ora un'aggiunta all'articolo 84-*bis* per l'ipotesi che nessuna lista riporti il 25 per cento dei voti validi, e formula così la sua proposta: « Nel caso in cui nessuna lista raggiunga il 25 per cento si applicano a tutte le liste nel computo nazionale le disposizioni stabilite nel numero terzo per le liste di minoranza ».

Metto a partito la proposta della Commissione, che diventerà il terzo comma dell'articolo 84-*bis*.

(*È approvata*).

L'onorevole relatore deve fare altre proposte intorno alle circoscrizioni?

CASERTANO, *relatore della maggioranza*. Nelle circoscrizioni di Firenze, a proposito del comune di Rocca San Casciano c'è un errore materiale di computo, che deve correggersi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. A proposito di questi computi informo che il Governo ha approvato uno schema di decreto sanzionato dal Re, con cui alcuni comuni del circondario di Pavia vengono passati alla provincia di Piacenza, ed altre a quella di Genova.

La proposta dell'onorevole Terzaghi si deve intendere nel senso che passino alla provincia di Piacenza quei comuni che sono stati passati a Piacenza. In ogni caso io ho fatto le verifiche e questo non porta nessuno spostamento nei risultati per l'assegnazione dei deputati a ciascuna regione.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Credo che bisogna coordinarsi con l'aritmetica. Io ho guardato, per esempio, quello che si riferisce alla Lombardia e ho notato un errore di computo. Difatti mentre l'articolo 52 dice che «le liste dei candidati recanti il loro cognome e nome e comprendenti non più di due terzi del numero dei deputati assegnato a ciascuna circoscrizione ecc...», nel caso della Lombardia, poichè il numero dei deputati da assegnarsi è 70, i due terzi vengono a corrispondere a 46 più una porzione; mentre alla Lombardia sono assegnati alla lista prevalente 47 deputati; il che vuol dire che un deputato è aggiunto indubbiamente alla lista prevalente ed è tolto alla lista di minoranza.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha facoltà di esprimere il suo avviso.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. L'onorevole Turati non creda che il Governo sia così ingenuo da commettere di questi errori.

Infatti, allorchè fui chiamato e invitato a presentare il disegno di legge ed anche la tabella circoscrizionale, feci notare che per molte circoscrizioni non si sarebbero potuti fissare precisamente i due terzi o un terzo rigidamente, secondo le regole aritmetiche, perchè quasi sempre o per lo meno il più delle volte, il numero dei deputati assegnati alla circoscrizione non era divisibile per tre, nè si sarebbe potuto seguire una linea unica, nel senso, in questo

caso, di diminuire la maggioranza a favore della minoranza, perchè la somma non sarebbe stata di 356, ma sarebbe stata di meno, e allora si è seguito questo criterio: in quelle circoscrizioni dove i resti sono stati inferiori a 0.50 si è avvantaggiata la minoranza, dove sono stati superiori a 0,50, si è avvantaggiata la maggioranza. Difatti nelle Puglie e nel Piemonte è avvenuto il caso inverso della Lombardia.

TURATI. Bisogna cambiare l'articolo 52 o l'aritmetica.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, faccia una proposta.

TURATI. Fo la proposta di tornare nel limite dei due terzi e cioè di cambiare il 47 in 46 e il 23 in 24. (*Rumori — Commenti*).

PRESIDENTE. Non vi è nessuna proposta.

TURATI. Non insisto per un pezzetto di deputato: non ne vale la pena!

PRESIDENTE. Onorevole Terzaghi la nota c) della tabella deve essere modificata e in qual senso?

TERZAGHI, *della Commissione*. Scusi, onorevole Presidente, la mia proposta non ha bisogno di essere modificata, tutto al più «i sarà bisogno che qualcuno faccia un'altra proposta per completare la mia.

Io ho proposto che il circondario di Rocca San Casciano passi politicamente alla provincia di Forlì, perchè è già passato amministrativamente alla provincia di Forlì.

Quanto al circondario di Bobbio ho proposto che vengano aggregati elettoralmente alla provincia di Piacenza i mandamenti di Bobbio e Ottone che sono gli unici già aggregati amministrativamente alla provincia di Piacenza. C'è una parte dell'antico mandamento di Bobbio che è rimasto colla provincia di Pavia, e una parte colla provincia di Genova. Ma io non posso fare la balia asciutta dei comuni che passano alla provincia di Genova; (*ilarità*) ci pensi qualcuno degli interessati.

PRESIDENTE. Il Governo deve presentare i dati per il riparto dei deputati fra le circoscrizioni dell'Abruzzo, Sannio e Campania.

ACERBO, *sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono secondo la decisione di massima.

PRESIDENTE. Allora, onorevole sottosegretario di Stato questa parte rimarrebbe così stabilita:

Abruzzi con Aquila, Chieti e Teramo 16 deputati; Sannio con Campobasso, Avellino e Benevento con 15 deputati, Campania

con Napoli, Salerno e Caserta con 20 deputati.

ACERBO, *sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Mi perviene ora dal Governo una nota da aggiungere alla tabella, così formulata:

« Le circoscrizioni di Genova e di Milano saranno aggiornate secondo le ultime variazioni avvenute nelle elezioni amministrative di Pavia e di Genova ».

Metto ai voti questa nota.

(È approvata).

Passiamo ora all'articolo 2 del disegno di legge.

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico, sentito il parere della Commissione, nominata per l'esame del presente disegno, le disposizioni della presente legge con le disposizioni del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, e delle leggi e dei decreti successivi, provvedendo anche perchè vengano modificate in tutti gli articoli della legge le disposizioni riguardanti gli antichi collegi elettorali e quelle riguardanti l'uso della busta di Stato e della scheda libera ».

AMENDOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA. Con questo articolo 2 termina l'esame di questa legge. Poichè mi astenni dal prendere parte alla votazione per il passaggio alla discussione degli articoli, dichiaro ora che, per le ragioni svolte in precedenza, darò voto contrario al disegno di legge. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 2 del disegno di legge.

(È approvato).

Occorrerebbe ora procedere al coordinamento.

Bisognerà infatti modificare la numerazione degli articoli e tutto il riferimento ai vari articoli, perchè tutti gli articoli hanno mutato numero. Credo che la Camera possa autorizzare la Commissione a farlo. (*Approvazioni*)

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si procederà ora alla votazione segreta del disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica (2120).

Si faccia la chiama.

CAPPELLERI, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge elettorale politica:

Presenti e votanti . . .	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli . . .	223
Voti contrari . . .	123

(*La Camera approva — Applausi*).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Agnesi — Agnini — Agostinone — Albanese Giuseppe — Aldi-Mai — Aldisio — Alice — Amatucci — Amedeo — Amèndola — Angelini — Anile — Arcangeli — Assennato.

Bacci — Baldassarre — Baldini — Banelli — Baracco — Baranzini — Baratono — Bartolomei — Bassino — Basso — Beltrami — Beltramini — Benedetti — Beneduce Giuseppe — Bennani — Benni — Bentini — Berardelli — Bertone — Bianchi Carlo — Biavaschi — Bilucaglia — Binotti — Bisogni — Boggiano-Pico — Bogianckino — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bonomi Ivanoe — Bosco-Lucarelli — Bosi — Bovio — Braschi — Bresciani — Broccardi — Brunelli — Brusasca — Bubbio — Buonocore — Buozzi — Bussi — Buttafochi.

Caccianiga — Caldara — Calò — Camera — Camerata — Camerini — Canepa — Capanni — Capasso — Capobianco — Cappa Innocenzo — Cappelleri — Caradonna — Carapelle — Carbonari — Carboni Vincenzo — Carnazza Gabriello — Carusi — Casaretto — Casertano — Catalani — Cavazzoni — Cavina — Cesesia — Cerabona — Cermenati — Chiostrì — Ciano — Ciappi — Cingolani — Ciocchi — Cirincione — Colonna di Cesarò — Colosimo — Compagna — Corazzin — Corgini — Coris — Corradini — Corsi — Cosattini — Costa — Cotugno — Crisafulli-Mondio — Cuomo — Curti.

D'Alessio — D'Aragona — D'Ayala — De Angelis — De Bellis — De Capitani d'Arzago

— De Filippis Delfico — De Gasperi — De Giovanni Alessandro — Degni — Del Bello — D'Elia — Dello Sbarba — De Stefani — Devecchi — De Vito — Di Fausto — Di Francia — Di Marzo — Di Napoli — Di Pietra — Di Vittorio — Donati — Donegani — Ducos — Dudan — Dugoni.

Ellero — Ercolani.

Fantoni — Faudella — Fazzari — Federzoni — Fera — Ferrarese — Fino — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Finzi — Flor — Florain — Fontana — Franceschi — Fulci — Furgiuele.

Galeno — Galla — Gallavresi — Garibotti — Garosi — Gasparotto — Gavazzeni — Gentile — Giacometti — Giolitti — Girardini Giuseppe — Giuffrida — Giunta — Giuriati — Grandi Achille — Grassi — Gray Ezio — Graziano — Greco — Gronchi — Guarienti — Guarino-Amella — Guglielmi.

Imberti — Improta — Innamorati.

Krekich.

La Loggia — Lancellotti — Lanfranconi — Lanza di Scalea — Lanza di Trabia — La Rosa Luigi — Larussa — Lazzari — Lissia — Locatelli — Lollini — Lombardi-Nicola — Lo Monte — Longinotti — Lo Piano — Lucangeli — Luciani — Luiggi — Lupi — Lussu.

Macchi Luigi — Maitilasso — Majolo — Manaresi — Mancini Augusto — Mantovani — Marabini — Marchi Giovanni — Marconcini — Marescalchi — Mariotti — Marracino — Martini — Mastracchi — Mateti Gentili — Matteotti — Mattoli — Mauri Angelo — Mauro Francesco — Maury — Mazzolani — Mazzucco — Mendaja — Merlin — Merloni — Miceli Picardi — Micheli — Miglioli — Milani Fulvio — Miliani G. Battista — Mingrino — Mininni — Modigliani Giuseppe — Mònici — Montini — Morgari — Morisani — Mucci — Murgia — Musatti — Mussolini.

Negretti — Netti Aldo — Nobili — Nosedà — Novasio.

Olivetti — Orano — Oviglio.

Pagella — Pallastrelli — Palma — Pancamo — Paolino — Paratore — Pascale — Pasqualino Vassallo — Pecoraro — Pennisi — Persico — Pesante — Pestalozza — Petrillo — Pezzullo — Philipson — Piemonte — Pighetti — Pistoia — Piva — Pivano — Poggi — Porzio — Pucci.

Quaglino — Quilico.

Raineri — Ramella — Reale — Renda — Riccio — Rocco Alfredo — Rocco Marco — Rodinò — Romita — Rondani — Rosa Italo — Rosadi — Rossi Cesare — Rossi Francesco — Rossi Luigi — Rossini — Rubilli — Ruschi.

Sacchi — Saitta — Salandra — Salvalai —

Sandulli — Sanna-Randaccio — Sardi — Scialabba — Siciliani — Sitta — Smorti — Soleri — Spada — Spagnoli — Squitti — Stancanelli — Stella — Suvich.

Termini — Terzaghi — Tinozzi — Todeschini — Tòfani — Tommasi — Tonello — Torre Andrea — Torre Edoardo — Tortorici — Toscano — Tosti — Tovini — Treves — Tripepi — Tròilo — Trozzi — Tupini — Turati.

Uberti — Ungaro.

Vacirca — Vairo — Valentini Luciano — Vallone — Vassallo Ernesto — Vella — Venezia — Venino — Ventavoli — Vicini — Villabruna — Visocchi — Vittoria — Volpini.

Wilfan.

Zanardi — Zaniboni — Zegretti — Zirardini Gaetano — Zucchini.

Sono in congedo:

Abisso — Alessio.

Baldesi — Baviera — Belotti Bortolo — Bevione.

Caporali — Cicogna — Ciriani — Codacci-Pisanelli.

Di Giovanni Edoardo.

Falcioni — Fazio — Frova.

Guaccero.

Mancini Pietro — Marino — Mazzini — Meda.

Ollandini — Orlando.

Paleari — Pellegrino — Pellizzari — Peverini — Piscitelli.

Sarrocchi — Scotti — Sipari — Speranza.

Tamanini — Tamborino — Tiraboschi.

Valentini Ettore.

Sono ammalati:

Cao — Casalini — Càsoli — Cutrufelli.

Di Salvo — Drago.

Farina — Farioli — Fumarola.

Mauro Clemente.

Padulli — Piatti — Pogatschnig.

Roberti.

Signorini — Sorge — Stefani.

Tuntar.

Proroga dei lavori parlamentari.

Plauso al Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente del Consiglio. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri. (Segni d'attenzione). Col voto sul progetto di riforma elettorale la

Camera ha esaurito gli argomenti che erano all'ordine del giorno. La Camera si è riunita il 16 maggio e, salvo una interruzione necessaria alla Commissione che doveva riferire sulla riforma elettorale, ha lavorato fino ad oggi, affrontando molti problemi d'importanza capitale nella vita della Nazione.

Propongo che la Camera aggiorni i suoi lavori. Sarà riconvocata a domicilio. Il Governo non prende vacanze, perchè grossi problemi sono all'orizzonte; i deputati, naturalmente, le possono prendere. (*Parità — Commenti*). Il Governo si augura che, ritornati alle loro regioni, i deputati lo aiutino in quell'opera di unificazione morale, di cui si è in questa Assemblea parlato. (*Vive approvazioni*).

A nome del Governo ringrazio la Commissione, che ha lavorato egregiamente; e per essere obiettivo estendo il ringraziamento anche alla minoranza. (*Approvazioni — Commenti*).

Credo di interpretare il pensiero di tutti voi se rivolgo un saluto e un ringraziamento al Presidente, (*Vivissimi generali prolungati applausi, cui si associa la tribuna della stampa*) il quale con superba energia e con grande dottrina ha diretto i nostri complicati e faticosi lavori. (*Vivissime approvazioni*).

Egli ha diritto alla gratitudine di questa Assemblea e anche alla gratitudine della Nazione. (*Vivissimi generali e prolungati applausi*).

PRESIDENTE. (*Sorge in piedi. I ministri e i deputati si alzano*). Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle parole cortesi e di saluto, che cordialmente gli ricambio.

La mia coscienza mi rimprovera molte deficienze e molti errori, ma non mi rimprovera di non aver fatto tutto ciò che potevo, nei limiti delle mie forze, per corrispondere alla vostra fiducia, che è il mio vanto, alla vostra benevolenza, che è il premio da me sospirato, al vostro affetto, che è la mia forza. (*Vive approvazioni*).

Io non avrei però potuto adempiere al mio dovere senza la collaborazione dell'Ufficio di Presidenza, dei funzionari tutti della segreteria della Camera, di tutto il personale, anche il più modesto, della nostra Amministrazione. Ed a tutti va il mio saluto memore e riconoscente. (*Applausi*).

La mia gratitudine va anche ai rappresentanti della stampa, che hanno assistito alle nostre discussioni con una compostezza e con una dignità superiori ad ogni elogio. (*Approvazioni*).

Credo poi di interpretare il vostro sentimento unanime, associandomi all'onorevole presidente del Consiglio nell'inviare un ringraziamento alla Commissione tutta, che ha esaminato un così difficile disegno di legge come quello col quale si chiudono i nostri lavori, con una operosità e con una intelligenza che resteranno memorabili nella storia del nostro Parlamento. (*Vive approvazioni*).

Fuori o dentro di qui, noi saremo tutti uniti, io ne sono sicuro, da un sentimento solo: quello di potere tutti cooperare alle maggiori fortune del nostro Paese. (*Vivissimi generali e prolungati applausi*).

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza presentate oggi.

MORISANI, segretario, legge.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere i motivi che indussero l'alto commissario delle ferrovie dello Stato a togliere ai ferrovieri provenienti dal cessato regime, la legittimazione per viaggiare a prezzi ridotti, ancor prima che gli stessi siano definitivamente inquadrati e sistemati a tutti gli altri ferrovieri dello Stato, legittimazione che è un diritto acquisito dalla pragmatica di servizio, almeno sino a tanto che gli stessi non siano assimilati ed inquadrati in base alle leggi vigenti per tutti i dipendenti delle ferrovie dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Flor ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica, e delle finanze, per sapere a quali criteri di economia ed equa distribuzione di fondi dello Stato, intendano di ispirarsi, autorizzando l'esecuzione di un progetto all'Ufficio lavori pubblici della prefettura di Trento per la costruzione di un palazzo ad uso di scuole medie italiane a Bolzano, importante una spesa di lire 5 milioni circa, mentre con un progetto meglio studiato e più modesto, corrispondente ai reali bisogni nonchè all'arte ed alla tecnica italiana, si potrebbero risparmiare circa 3 milioni, i quali alla loro volta dovrebbero essere impiegati alla costruzione di scuole elementari nella parte italiana della provincia, tanto trascurata dal cessato regime, ed ora reclamate insistentemente da molti comuni trentini che da anni attendono la approvazione dei loro progetti presentati, ed i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori.

« Chiedo perciò alle LL. EE. se non ritengano necessario di far sospendere subito il lavoro preparatorio sul progetto dei 5 milioni per le scuole medie di Bolzano, per disporre con prontezza un nuovo progetto più economico, e nel tempo stesso se non ritengano necessario di approvare invece con sollecitudine, i progetti presentati da molti comuni trentini per la costruzione di modeste scuole elementari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Flor ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se, specie dopo le recenti dichiarazioni e gli annunciati provvedimenti sulla stampa, approva che privati si sostituiscano alle pubbliche autorità nel non consentire, in parecchi centri, la vendita del giornale *Avanti!* (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Vella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e telegrafi, per sapere se approva la condotta di parecchi funzionari postali concorrenti ad impedire la diffusione e la vendita del giornale *Avanti!* (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Vella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, sulle minacciate decisioni del Senato americano (S. U. A.) in materia di emigrazione e sulla odiosa ed inaccettabile distinzione che si propone fra operai del Nord e del Sud d'Italia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Vella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulle pubbliche dichiarazioni fatte dal medesimo su un presunto « definitivo concordato della convenzione relativa al porto di Bari con la Società concessionaria dei lavori ».

« Chiede di conoscere quale sia questa Società costruttrice; quali garanzie tecniche e finanziarie abbia dato allo Stato e quali rapporti la leghino con la Italo-Francese firmataria della prima deplorata convenzione 29 dicembre 1919. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Vella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere come concilia la risposta ad una precedente interrogazione dell'interrogante con altre pubbliche dichiarazioni circa la invocata istituzione di

una università in Bari e quali siano le definitive decisioni del Governo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Vella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sull'arresto della iniziata costruzione della secondaria Caltagirone-Piazza Armerina con grave danno di quelle popolazioni e delle numerose maestranze operaie condannate alla più dura disoccupazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Vella ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, sul dilagare della stampa pornografica e delle pubblicazioni di propaganda malthusiana specie nelle rivendite di libri sparse nelle molteplici stazioni di cura; e per conoscere se il Governo, intensificando l'azione lodevolmente iniziata in difesa della moralità e specie contro l'esposizione di pubblicazioni offensive del pudore, non intenda reprimere il sopra lamentato abuso e la più illecita delle speculazioni. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Bresciani, Locatelli, Bubbio, Corazzin, Baranzini, Ferrarese, Cingolani, Piva, Fantoni, Cappa Paolo, Rocco Marco, Carbonari, Marconcini, Boggiano-Pico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se e quali istruzioni intenda di impartire d'urgenza alle autorità dipendenti per impedire che le facilitazioni concesse dai Regi decreti 15 marzo 1923 e 6 maggio 1923, n. 1054, agli insegnanti di educazione fisica che non vengano assunti dall'ente nazionale ed agli altri insegnanti delle materie soppresse (calligrafia, lavoro, ecc.), siano annullate dai provvedimenti degli enti locali diretti a ridurre entro il 7 agosto 1923 il personale dipendente modificando all'uopo le tabelle organiche.

« Consta infatti che tali enti locali, nel falso presupposto che ai detti insegnanti sia altrimenti provveduto (per quelli di educazione fisica, mediante assunzione di tutti da parte dell'ente nazionale) sopprimono nelle scuole parregiate le cattedre di educazione fisica, di calligrafia e di lavoro, privando così il personale relativo dei benefici dei detti decreti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Lollini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quando intenda dar corso al decreto luogotenenziale 8 marzo

1917, col quale si conferivano a cittadini della provincia di Padova diplomi e medaglie di benemerita per l'opera prestata in favore dei danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 in dipendenza dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1915, n. 1339; 30 ottobre 1915, n. 1649; 1° maggio 1916, n. 574. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Piva ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se sia a sua conoscenza che la circolare del Ministero delle terre liberate d. d. 12 gennaio 1923, riflettente la stima dei danni di guerra, alle campagne, viene applicata dai competenti organi di finanza in modo arbitrario e affatto contrastante colla lettera e col concetto economico-sociale in essa circolare evidentemente espresso, e se sia disposto a provvedere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Carbonari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se lo studio del progetto per le stazioni ferroviarie centrale e porto della disastrata città di Messina, è terminato, trattandosi di aggiornamento, e nel caso affermativo: se non creda di provvedere alla assegnazione della somma perchè al più presto esse abbiano un immediato e completo riassetto per il buon nome d'Italia; essendo, come l'onorevole ministro conosce, passaggi obbligati tra il continente occidentale e quello orientale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Toscano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se la sezione lavori di Messina dipendente dal servizio mantenimento di Palermo, possa avere ristituita la sua regolare giurisdizione — che era stata ristretta unicamente in conseguenza del disastro del 1908 — oggi che la città ha ripreso tutte le sue funzioni e tende a ricevere tutti i suoi istituti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Toscano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e telegrafi, per conoscere se non creda giunto il momento di trasferire l'ufficio centrale della rete telefonica di Messina dal padiglione baraccato, che purtroppo resta esposto a tutti i pericoli, alla nuova sede del palazzo delle poste e telegrafi, dove vi è l'apposita sala, tenendo conto che i relativi cavi sot-

terranei per il valore di circa un milione trovansi di già nei magazzini di deposito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Toscano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non ritenga giusto ed opportuno, ripristinare a favore dei funzionari di dogana l'assegno che li compensa del disagio col quale essi compiono il loro servizio, sulle banchine dei porti, fra i binari delle stazioni ai passi alpini.

« La suddetta indennità di funzione, è stata soppressa con le note di variazione al preventivo 1923-24, mentre sotto la nuova denominazione di premio di rendimento è stata conservata ad altro, personale finanziario (imposte, bollo, registro), al quale, soltanto in questi ultimi anni essa era stata estesa per uniformità con le Dogane.

« Trattandosi di una sperequazione che colpisce una benemerita categoria di funzionari che con fatica, intelligenza ed onestà difende giornalmente gli interessi dello Stato, e delle industrie nazionali confido che il ministro provvederà a riparare ad essa con ogni sollecitudine. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Di Fausto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, e della giustizia e degli affari di culto, per sapere come intendano provvedere per il caso dei cittadini Stefanini Giovanni, Migliavacca Giuseppe, Podini Luigi e Migliavacca Antonio di Lachiarella, i quali, citati come parti lese in un processo avanti la Regia pretura di Binasco per l'udienza del 16 luglio 1923, vennero vicino alla pretura stessa violentemente impediti di accedere, percossi e accompagnati fuori dall'abitato, dove furono bastonati a sangue (tanto che il Migliavacca Antonio deve ancora tenere il letto) e soltanto con la fuga poterono sottrarsi ad ulteriori e più gravi violenze.

« Avverto che il processo venne rinviato d'ufficio al giorno 23 luglio 1923 e urge quindi provvedere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Caldara ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, sui risultati della revisione contabile circa la gestione amministrativa della « Fondazione Leonardo » e dell'inchiesta sull'attività culturale da essa svolta nel passato, in rapporto ai cospicui fondi a tal uopo erogati da enti pubblici e privati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Stancanelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, e il ministro degli affari esteri, per sapere su quali provvedimenti ed aiuti da parte del Governo possono fare affidamento i creditori italiani dei buoni del Tesoro Rumeno per il realizzo dei loro crediti non pagati — di fronte al fatto che da molti mesi tutte le pratiche conciliative ed amichevoli svolte, col leale concorso ed appoggio del nostro Governo, si sono dimostrate inutili per la incredibile, ostinata opposizione del Governo rumeno che non ha voluto considerare la gravità della situazione finanziaria creata ai creditori italiani che oggi vedono, per tale inadempienza, dissestate le loro industrie con grave pericolo di disoccupazione per le loro maestranze — e di fronte al fatto che dopo tanta attesa e dopo lunghe trattative con i ministri rumeni, l'onorevole signor Vintila Bratianu, ministro delle finanze, viene a Roma per confermare, crudemente, tale politica dilatoria, ispirata alla sola visione degli interessi egoistici del Governo Rumeno, negatrice dei sacrosanti diritti dei creditori italiani. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Angelini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le norme che guidano l'autorità di pubblica sicurezza nella chiusura e riapertura dei Circoli ricreativi, ricordando ad esempio i casi dei Circoli del riparto Barona di Milano, Ospitaletto di Cormanico, Bicocca di Niguarda, Trezzo di Adda, Bussero, Bonirola di Gaggiano, Corbetta, Balsamo, Cocchiarella, Quinto Romano e Trenno, Baggio e Peschiera Borromeo in provincia di Milano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Beltrami ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga urgente procedere alla costruzione della linea ferroviaria Reggio Emilia-Po. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Corgini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, sulla competenza della spesa di constatazione per denunciata perdita di vino nei casi di cui all'articolo 6 del regolamento 12 luglio 1923, n. 1510. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Quilico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, per sapere se non ritenga utile ed opportuno un atto di giustizia che re-

stituisca il carattere il nome di stazione agraria sperimentale al Regio laboratorio di chimica agraria di Forlì che già ne svolge le attribuzioni e dispone di mezzi finanziari e tecnici adeguati allo scopo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Braschi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, e il ministro degli affari esteri, per sapere se sia a conoscenza della decisione presa dal Consorzio assicuratore tedesco di applicare ai nostri emigranti infortunati prima della guerra il disposto dell'articolo 612 della legge tedesca R. V. C. tacitandoli definitivamente mediante corresponsione in marchi carta di somme irrisorie nominalmente corrispondenti al valore della rendita annualmente percepita dagli emigranti stessi, moltiplicata secondo speciali coefficienti fissati dal Consiglio federale germanico. Per sapere se non ritenga opportuno un tempestivo intervento del Governo che faccia rientrare l'argomento nella materia delle riparazioni o comunque venga ad alleggerire — conforme a precedenti assicurazioni — la sorte di questi nostri emigranti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Braschi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, per sapere se, in considerazione del crescente sviluppo agricolo e dell'incremento della produzione e del commercio dei semi in Romagna, non ritenga utile e necessario autorizzare il Regio laboratorio di chimica agraria di Forlì a rilasciare certificati, valevoli anche agli effetti della esportazione delle sementi, per le analisi che detto Regio laboratorio eseguisce abitualmente in conformità a sue precise attribuzioni statutarie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Braschi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se non creda opportuno, anche allo scopo di migliorarne le condizioni economiche, di parificare il Corpo degli agenti di custodia delle carceri agli altri corpi armati dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Braschi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere le ragioni per le quali il tempo trascorso dagli ufficiali in pri-

gionia di guerra non viene considerato come « campagna » agli effetti del computo degli anni di servizio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Braschi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per sapere se non ritengano giusto ed opportuno prorogare i termini di esecuzione dei lavori di riparazione e di ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto nella zona tosco-romagnola, permettendo così agli interessati di percepire il contributo statale del 75 per cento anche oltre il 1923 e all'Unione edilizia di accettare le devoluzioni dei lavori stessi anche oltre il 1922. Tale proroga costituisce un atto di giustizia per il fatto che il ritardo dei lavori dipende dalle mancate disponibilità del Tesoro e non da incuria dei danneggiati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Braschi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno intervenire perchè vengano proseguiti i lavori della strada Gignese-Sovazza per l'esecuzione della quale già si sono spese 400 mila lire circa; se non creda doveroso procedere d'ufficio alla costituzione del Consorzio fra i comuni veramente interessati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pestalozza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se non intenda rivedere la tariffa giudiziaria per ciò che concerne le voci riguardanti le classi dei geometri ed ingegneri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pestalozza ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per sapere se intenda riesaminare l'antico problema di Napoli e provincia alla stregua delle condizioni del dopo guerra.

« Lucci ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

La Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 22.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

Roma, 1923 — Tip. della Camera dei Deputati.